MEMORIA

DI

GIOVANNI D' ANGELO

ABATE DI MANDANICI

SOCIO DELL' ACCADEMIA CATTOLICA DI ROMA
ED ÚNO
DE' QUARANTA SOCJ ORDINARJ
DELLA SOCIETA' LETTERARIA D' ITALIA

SCRITTA

Contra il Progetto per la censuazione de' beni delle chiese votato nella Camera de' Comuni.

Dominus miscuit in medio ejus spiritum vertiginis, et errare fecerunt eos in opere suo, sicut errat ebrius.
Isai. xix. 14.



PALERMO

1815.

Necatori pauperum, qui res pervadit ecclesiasticas, Psalmus 108 dicatur, ut veniat super illum illa maledictio, quae super Judam venit .... ut non solum excommunicatus, sed etiam anathematizatus moriatur.

Concil. Turon. 12. *cap.* 24.

AGL' ILLVSTRI PARI

DEL REGNO

I RAPPRESENTANTI

DELLA CAMERA DE' COMVNI

I QVALI

DISSENTIRONO AL PROGETTO

PER LA CENSVAZIONE DE' BENI DELLE CHIESE

QVESTA MEMORIA

OFFRONO E CONSACRANO.

AVVERTIMENTO.

Siccome la Costituzione Politica di Sicilia comanda nel decreto per la libertà della stampa §. 17. *di doversi apporre in ogni libro il nome dell'Impressore, perciò si fa sapere, che quest'opera dalla pag.* 1. *sino alla pag.* 78. *fu stampata da Gio. Battista Giordano, ed il rimanente da Lorenzo Dato giovine diligente, ed attento.*

Il lettore deve poi star sull'intelligenza di non attribuire a poca diligenza alcune scorrezioni, che potrà trovare ne' Diplomi, e Carte di quest'opera, ma deve più tosto attribuirle a' tempi, in cui furono scritte. Sarebbe stata cosa di ogni rimprovero degna, se da noi si avessero voluto correggere, giacchè i Diplomi, e Carte antiche debbonsi pubblicare con le stesse scorrezioni, con le quali furono scritte, come osserva il dotto Montfaucon nella sua Palaegraphia Graeca in Prologo *lib.* 6. *pag.* 387.

§. 1.

Nell' aspre contingenze delle nazioni il sangue degli uomini di gran talento forniti si è sempre messo in fermentazione, e l' immaginazione loro in tal guisa si è riscaldata, che sonosi veduti da una, non so, qual violenta febbre, ossia da tale entusiasmo accesi, che ha fatto comparire e le lor passioni, e sovente ancora il loro fanatismo, e la lor pazzia. Di entusiasmo tutti accesi osserviam noi alcuni della Camera de' Comuni di Sicilia ne'nostri giorni; ma, grazie al Signore, di tal entusiasmo, che cercar loro fa i vantaggi, le comodità, e la grandezza della loro nazione. Non possiam noi non ammirare queste cotanto nobili mire, ma nel tempo stesso noi ancora accesi di entusiasmo ci crediamo in dovere di notare più cose, che sembranci essere state con poca matura riflessione profferite nel Progetto per la pretesa censuazione de' beni delle chiese votato a maggioranza di voti nella seduta de' 7. febbrajo del corrente anno (*a*).

§. 2.

Sul bel principio adunque di questo Progetto per *occorrere alle urgenze*, in cui trovasi la Sicilia, e per la *conservazione dello stato* si fa sentire, che le *necessarie contribuzioni devono, per quanto si può, combinare con l'utile generale*. Per dire il vero, è questa massima, dice un dotto moderno politico [*a*], non solo detestabile, ma ancora degna di un popolo di ladroni (*b*). La sola pubblica utilità senz' aversi in considerazione i doveri della giustizia non può

(a) Leggasi cotesto Progetto nel fine di questa Memoria.

(b) Il Conte d'Ayala *Della libertà, e della uguaglianza degli uomini, e dei cittadini, con riflessioni su di alcuni nuovi dogmi politici* lib. 1. cap. 6.

esser mai regola di un governo incivilito. Nessun governo dee assaltar la proprietà de' suoi cittadini per li vantaggi, che ne posson risultare, e, se alcuna indispensabile necessità li riduce a questo estremo, essi non sono meno obbligati ad indennizzare coloro, che trovansi lesi. Lo stato non è, e non può essere altra cosa, se non il complesso delle aggregazioni, dei corpi, e degl' individui: salvar lo stato è lo stesso, che salvare i fondi, che una picciolissima parte della nazione avea somministrati in varie occasioni a' Re per le urgenze dello stato. Quale dunque esser può la necessità insuperabile a sacrificare i beni ecclesiastici alla sicurezza di alcuni individui? In tutte le questioni politiche non v'ha nulla di più grave di quelle grandi parole: Salute della nazione, Interesse generale dello stato. Accade frattanto, che pretesti frivoli, mire particolari, vantaggi privati, anche gelosie, e odj nascondonsi sotto questo velo ingannevole, e coloro a' quali appartiene il pronunziare sulla esistenza reale della salute, dell' interesse, e del bene dello stato, non possono aver mai sufficiente circospezione per distinguere oggetti così contrarj gli uni agli altri.

§. 3.

Ma da parte lasciam questa girandola, che ad alcuni, i quali credonsi rigeneratori delle civili società, potrebbe sembrar disgustevole, e passiam piuttosto a fare più serie riflessioni. Una dipintura dal nostro autor del Progetto, e da' suoi compagni fassi assai umiliante dello stato della Sicilia sotto il governo de' nostri gloriosi Normanni, e pretendesi contro le memorie tutte di que'tempi, che questi illustri conquistatori avessero resa *diserta* la Sicilia, ed introdotto vi avessero un *Governo*, che avesse piuttosto servito *ad inselvatichirla*. Ma come potrassi mai ciò scrivere senza metter da parte e le fatiche, e la politica, e tutti gli sforzi possibili di que' Prin-

cipi per far comparir la Sicilia tra le prime nazioni di Europa? Eglino infatti a renderla e potente, e rispettabile, e popolata sempre attesero, ed infatti allora essi ogni sollecitudine posero a far, che pacificamente a tal fine vi dimorassero Greci, Arabi, Lombardi, Franchi, e Giudei. Il governo poi fu quello stesso della Francia, donde derivavano, e traevano loro origine, governo che in que' rugginosi tempi credeasi essere il migliore. Ciò però poco a noi monta, e sia stato detto piuttosto di passaggio, e per nulla lasciare a far vedere, come l'entusiasmo ci metta le traveggole, e tutto ci faccia dire senza considerazione ad ottenere il nostro intento.

§. 4.

Questi Principi conquistata già del tutto avendo la Sicilia, tosto le mire loro rivolsero a renderla e florida, e ridente, per quanto permettea la condizione di quei tempi, e a farla rispettare dalle straniere nazioni. Eglino sapendo, che non poteano ottener mai ubbidienza, e lo stato in quiete senza la religione di Gesù Cristo, ogni loro studio posero a ridur questa nelle più prospere circostanze. E siccome senza che fossero in tutto rispettati i ministri della religione, e non essendo essi in istato tranquillo per adempier i sacri loro doveri senza più aver legame alcuno a procacciarsi per vivere delle terrene cose, ottener ciò non si può, il Gran Conte Rogieri tutto fu intento a far alle chiese, e a' loro ministri generose donazioni di beni, di feudi, e di copiose ricchezze. Egli donò nel 1080. all' Arcivescovo di Palermo il casale di Gallo con 94. villani; nel 1093. al Vescovo di Girgenti il casale di Cathal, e al Vescovo di Mazara il casale di Bizir; nel 1096. all' Arcivescovo di Messina il castello di Alcaria colle pertinenze, e tenimenti, ed il casale di Reahalbut abitato da soli Saraceni, ed altre donazioni fece, tra le quali da rammentarsi son quel-

le fatte a' monaci di S. Basilio di Mandanici, Gala, ed Argilla.

§. 5.

Da passarsi sotto silenzio in questo luogo non sembrami la bella donazione, che si fece in que' tempi al Vescovo di Catania, giacchè a questa simile non trovasene alcuna fatta a laiche persone, riguardo avendosi alla natura, e alla condizione de' feudi. E' stata essa fatta, come il Malaterra scrittor sincrono racconta (a), non al Vescovo solamente di quella città, che era allora in vita, ma ancora a' successori di lui con titolo, e diritto ereditario: locchè assai bene dimostra, come le proprietà degli ecclesiastici si fossero assai meglio stabilite di quelle delle persone laiche.

(a) Presso il Caruso *Bibl. Historica* tom. 1. pag. 231. Ecco le parole del Maleterra: » Sicque sollemniter episcopatum conce- » dens, quod nulli Episcoporum fecisse cognoscitur, totam » urbem sedi suæ cum omnibus appendiciis suis sub chiro- » grapho, et testibus possidendam assignavit: »

Ciò leggesi ancora nel diploma dell' anno 1091. presso Rocco Pirri *in Notit. Eccl. Cathanens.* in cotal guisa: » In no- » mine Sanctæ, et Individuæ Trinitatis, amen. Sciant om- » nes mei successores, atque alii Christi fideles, qui hoc pri- » vilegium quandoque viderint, quod ego Rogerius Comes » Siciliæ atque Calabriæ pro anima mea, et pro anima patris » mei, et matris meæ, et pro animabus omnium propinquo- » rum meorum, Deo inspirante, institui abbatiam . . . Abba- » tem elegi nomine Angerium, et huic Abbati, et omnibus » successoribus ejus dedimus ego, et uxor mea Adalasia, et » filii mei Goffredus videlicet, et Jordanus ipsam civitatem » Catanensium cum omnibus pertinentiis suis, et omnibus » possessionibus suis, et cum hæredibus suis . . . . simi- » lem dedimus præfato Abbati, et omnibus successoribus ejus » quoddam castellum nomine Jachium ».

§. 6.

Nè è da credersi, che tali donazioni il Gran Conte Rogieri, ed i suoi successori, fra i quali più di ogn' altro Guglielmo il buono, la cui memoria per la somma venerazione agli ecclesiastici, e alle sante cose indelebile rimarrà ne' fasti della chiesa siciliana, abbia fatte a tempo, come per la natura de' feudi faceansi a' laici, cioè durando la vita de' Prelati, ma donolli in proprietà, come di sopra osservossi, del Vescovo di Catania, a' Prelati donatarj, ed a'loro successori. Infatti in tempo de'Normanni i feudi degli ecclesiastici consideravansi presso noi come da loro posseduti *in capite*, cioè essi riconoscevan la stessa origine, e natura de' beni, e feudi de'nostri Baroni. E a vieppiù render ferma cotesta nostra pretensione è da essere avvertito, che il Re Rogieri nella minore sua età conoscendo di essere stati usurpati più fondi del real suo patrimonio, volle a se presentati i privilegi, e le carte tutte di concessione non solo dei suoi sudditi laici, ma ancor quelle de'Prelati, e degli altri ecclesiastici ad autorizzarle, e a venir in cognizione del titolo, con cui ognun di loro possedeva [a]

§. 7.

Quanto noi detto abbiamo, mostra chiaramente, quanto e sodi, e forti sieno i monumenti, co'quali dimostrasi l' origine della proprietà de'beni del clero di Sicilia, e quanto perciò irragionevol, ed ingiusta cosa sia il voler obbligare, e costringere i nostri ecclesiastici a censire nel più illecito modo i fondi loro. Cotesta ingiustizia però da tutto ciò, che si è ram-

---

(a) Vedi Gregorio *Considerazioni sopra la storia di Sicilia* tom.1.lib.1.cap.2.e. tom.2. lib. 2. cap.4

mentato solamente non appare, ma dalla trasgressione ancora, che si commetterebbe, di una legge, la quale è la più bella ad onor de' religiosi Normanni, e la più chiara, e la più evidente, che possa mai darsi in favore della proprietà de' beni ecclesiastici di Sicilia. Essa trovasi nelle Costituzioni del nostro regno, che come ogni dotto giureconsulto sa, può dirsi essere state raccolte da Fiderico lo Svevo, e perciò da lui ancora approvate (a), della quale legge l'autor del Progetto nessuna menzione fece, trasandandola senza dubbio per li suoi interessi, e che di eterno obbrobrio coprir deve lui, ed i suoi seguaci, massime avendo egli opinato, che i successori del Conte Rogieri, *che furono della medesima stirpe avessero posta molta cura ad alleviare almeno, se non a svellere i mali, ch' eransi dal Conte introdotti*. Cotesta Costituzione è quella del Re Rogieri, con la quale stabiliscesi della miglior maniera la proprietà de'beni degli ecclesiastici, ed ordinasi, che, da esso loro, come i beni dei Baroni in verun modo non si possan alienare, donare, vendere, ed in alcuna ancor minima parte farsi venir meno, o smembrarsi, come nell' annotazione di essa leggesi (b) » Noi » comandiamo, che i nostri Principi, i Conti, i Baroni, tutti » gli Arcivescovi, i Vescovi, e gli Abati non possano alienare,

---

[a] *Constitut. Reg.Sic.* tom.1.lib.3.tit.1.
[b] Non sia fuor di proposito a maggior chiarezza il legger in questo luogo cotesta annotazione, la quale così dice: » Hæc » Constitutio prohibet possessiones rerum regalium alienari » non posse in totum, vel in partem. Et ita patet, quod non » tantum prohibet de re singulari, ut infra de præscriptio. » I. consuetudinem, in fine, verum etiam de toto feudo, » seu quota parte feudi de revo. feu. I. prima, et secunda, » Item attende hic, quod sicut fit prohibitio de toto feudo, » ita de diminutione feudi, ut argum. bonum ff. ad leg. » Falcid. quod de bonis §. ultimo.

» donare, vendere, o in tutto, od in parte diminuire alcuna
» cosa ancor piccola, che a noi si appartiene *ad nostra rega-*
» *lia* (a) *pertinens*, acciocchè i nostri diritti non vengan me-
» no, o levati via, o soffrano alcun danno (b)

§. 8.

Ma l'autor del Progetto, quanto abbiam noi detto de'Normanni, poco cura, e tosto fa passaggio a tempi da lui creduti più felici, a'tempi degli Svevi. Senza punto curare, che allora

---

[a] Il dotto comentatore di questa, e delle altre nostre Costituzioni del regno Andrea d' Isernia fa vedere cosa volsi significare per la voce *Regalia* con queste sue parole » Quæ sint
» regalia dicitur in titulo, quæ sunt regalia: nam est nomen
» generale, fiscalia, et patrimonialia comprehendens, quæ
» omnia Regis dicuntur, ut sunt C.de quadriennii præscript.
» l. fin. ff.de legat. 1. apud Julianum §.ultimo. Adde, quid
» veniat appellatione regalium? vide in c.1.quæ sint regalia
» in usibus feud. et in c. generali, et ibi Archid.et Joann.
» And.de elect. l.6. Comprehendit enim illa, quæ excedunt
» Curiæ seu fisco, sicut sunt committentium crimen læsæ
» majestatis, ut in dicto titulo. Hæc nullus sine Regis vo-
» luntate debet tenere, aut alienare, quia sic in rebus pri-
» vatarum, ut contra domini voluntatem nil fiat in bonis
» eorum C. de pactis l.fin. de rebus alien. non alienand. per
» totum titulum.

(b) Rex Rogerius. Scire volumus Principes nostros, Comites, Barones, Archiepiscopos universos, Episcopos, et Abbates,
„ quod quicumque de regalibus nostris magnum vel parvum
„ quid tenet, nullo modo, nullo ingenio possit ad nostra
„ realia pertinens alienare, donare, vel vendere in totum,
„ vel in partem minuere, jura nostra regalia minuantur, aut
„ subtrahantur, aut damnum aliquod patiantur „

l' agricoltura à stato florido sia stata ridotta dagli ecclesiastici, e massime da' cotanto in questi tempi malmenati monaci, i quali proficue fecer divenir, e floride le più incolte ed anche alpestri terre, egli disdegnosamente dice, che i successori del Conte Rogieri dalle *inertissime mani* degli *ecclesiastici* tolsero le *terre ricondensate*, *che non potevano essi coltivare*. A provar questa sua pretensione egli accenna la Costituzione *Praedecessorum* dell'Imperador Federico, con la quale egli ordina, che l'ordine degli Ospedalieri, e quello de' Tempieri, i quali presso noi eransi stabiliti, non potessero far acquisti, giacchè essi professando servizio contro gl' infedeli di là del mare, permesso loro non era di militar contro i cristiani, e perciò i loro beni riputavansi esenti, e per istituto liberi di servire in regno, nè poteansi chiamare a contribuire a'pubblici pesi, come riflettono il Vairo, ed il Serrao ne' loro Commentarj, ed il Pecchia (a).

(a) Questa è la Costituzione dell' Imperador Federico „ Prædecessorum nostrorum veterum Principum Constitutionem, „ quam antiqua turbatio præteriri temporis antiquarat, nova promissione novantes edicimus, quod nulli subjectorum „ nostrorum clerico, vel laico liceat domibus Templi, vel „ Hospitalis, seu cuilibet alio loco religioso, de quo nostræ „ curiæ certum servitium minime debetur, possessiones hæreditarias, vel patrimoniales vendere, vel donare inter vivos aliquo donationis nisi ex equalis caussa permutationis „ transferre. Cæterum si in ultima voluntate aliquem de „ prædictis locis hæredem instituerint, tum domus quæ institutionem, et legatum acceperit, teneatur infra annum alicui de proximis defuncti, vel de burgensibus nostris prædicta stabilia vendere. At si ultra annum prædicta stabilia distulerit possessiones ipsas post anni lapsum fisci nostri juribus volumus applicari: de rebus autem quibuscumque mobilibus quantumcumque pretiosis reliquendi „ prædictis domibus, et aliis religiosis locis concedimus facultatem. „

§. 9.

Con qual dialettica dunque, o, per meglio dire, con qual fronte potrà allegarsi la Costituzione *Praedecessorum* dell' Imperador Federico ad insinuar l' alienazione, e con particolarità la censuazione de'beni degli ecclesiastici? Con questa sua legge quel Principe ordina e comanda, che nessun de'suoi sudditi potesse alienare, donare, o vendere i proprj beni in favor delle case de'Tempieri, que'beni de' quali eranvi eredi, locchè cosa era assai giusta, non dovendosi arricchire nè le chiese, e gli ecclesiastici, nè gli ospedali, nè altro qualunque luogo pio con ispogliar coloro, i quali forse animo non hanno di ciò fare. Come mai potrà essere cosa giusta, e santa, che un padre privi della loro eredità i suoi figli ad accrescerne il culto di Dio, o ad usar carità?

§. 10.

Confessiamo, che la Costituzione dell' Imperador Federico ordina ancora, che non sia da alcuno fatta donazione a' Tempieri di beni, de' quali non eranvi eredi. Ma questo non prova, che i Tempieri, e forse ancora altri luoghi pii dovesser vendere o donare, in una parola spogliarsi de' beni, de' quali trovavansi in pacifico possesso. Questo dimostra, ch' egli sia stato il primo a stabilire la legge dell'ammortizzazione. Come dunque può mai confondersi questa legge coll' alienazione dei beni ecclesiastici? E come parlando de'nostri tempi, e confondendo queste due cose, si ha potuto scrivere: *Nè Roma in questo si risentì, anzi tutto approvò col silenzio sempre eguale, e costante*. Roma si ha ben risentito di coloro, i quali *hanno spogliato*, son parole del vivente Sommo Pontefice Pio VII., *le chiese, ed han soppressi de' monisteri, e si sono impadroniti de' loro beni senza il concorso dell' autorità pontificia*

ed a restarne il nostro autore persuaso potrà leggere la vita di questo nostro piissimo Pontefice scritta da M. Alfonso Beauchamp, e data a stampa nello scorso anno in Parigi (a). Crediam poi doversi in questo luogo avvertire, che, quandò ancora la Costituzione di Federico non parlasse di beni di Tempieri, non parla affatto di beni di Vescovi, e di altri ecclesiastici, che han cura d'anime. Tanta venerazione, e rispetto Federico ebbe per li beni de'Prelati, e delle loro chiese.

§. 11.

Che poi la Costituzione di Federico parli di alcuni beni, e predj de' soli Tempieri, ben va a dedursi dall'accusa, che a Gregorio IX. Sommo Pontefice fu fatta contro quell'Imperadore. Imperciocchè a quel Papa furono spediti i Vescovi di Erbipoli, di Vormes, di Vercelli, e di Parma per renderlo persuaso, che calunnie, e bugie eran le querele de'Tempieri. Questi Prelati a Gregorio IX. ingenuamente confessarono, che in vigore di un'antica Costituzione a' Tempieri erano stati tolti i beni feudali, e burgensatici, ch'eglino avean ricevuti dagl' invasori del regno, a'quali contro il loro Re avean somministrato ed armi, e cavalli, e commestibili. Ma loro erano stati lasciati quei beni, che avean ricevuti da Guglielmo il buono, e dagli altri Normanni. Gli altri beni inoltre Federico avea loro tolti via per un'antica Costituzione, con la quale proibivasi alle chiese far nuovi acquisti senza espresso consenso del Principe, giacchè, se

(a) *Histoire des malheurs, et de la captivité de Pie VII. sous le régne du Napoléon Buonaparte précédée, et suivie du tableau des principaux événemens de la vie du Souverain Pontife, depuis le naissance jusqu' à sa rentrée à Rome en* 1814. *pag.* 19. *et seg.*

loro fosse stato permesso far degli acquisti per vendità, od in altra guisa, fra breve essi sarebbon per impadronirsi di tutta la Sicilia. Le parole dell'accusa son tutte riportate dal Golstaldo, (a)dal Luinig(b)e dal Sarrai nelle annotazioni alla dissertazione di Patrizio (c)scrittore ben noto nella repubblica letteraria (d).

(a) *Collect. Consil. Imper. tom.2.*
(b) *Cod. Dipl. d'Italia tom.2.*
(c) *Pag.149.n.2.*
[d] Queste son le parole dell'accusa, e della difesa dell'Imperador Federico: „ Propositio Ecclesiæ: Templarii, et Hospitalarii bonis mobilibus, et immobilibus spoliati juxta tenorem pacis non sunt integre restituti. Respontio Imperialis: De Templariis, et Hospitalariis verum est, quod per judicium, et per antiquam Constitutionem regni Siciliæ revocata sunt feudalia, et burgensatica, quæ habuerunt per concessionem invasorum regni, quibus equos, arma, victualia, et vinum, et omnia necessaria ministrabant abunde, quando infestabant imperium, et Imperatori tunc regi pupillo, et destituto omne omnino subsidium denegabant. Alia tamen feudalia, et burgensatica dimissa sunt eis, qualitercumque ea acquisierunt, et tenuerunt ante mortem Regis Willelmi II., seu de quibus haberent concessionem alicujus antecessorum suorum. Nonnulla vero burgensatica, quæ emerunt, revocata sunt ab eis secundum formam antiquæ Constitutionis regni Siciliæ, quod nihil potest eis sine consensu Principis de burgensaticis inter vivos concedi, vel in ultima voluntate legari, quia post annum, mensem, septimanam, et diem aliis burgensibus sæcularibus vendere, et concedere teneantur. Et hoc propterea fuit ab antiquo statutum, quia si libere eis, et perpetuo burgensatica licet emere, sive accipere modico tempore totum regni Siciliæ (quod inter regiones mundi sibi abilius reputarent) emerent, et acquirerent: et hæc eadem Constitutio obtinet ultra mare.

§. 12.

Pretender non vogliamo in questo luogo, che la Costituzione di Federico non sia stata promulgata per la Sicilia, ma per la Germania, come dotti critici hanno opinato, a far vedere quanto l' opinione del nostro autore appoggiata sia a poco sodi argomenti. Non possiamo però non dire, che quella Costituzione come ancora tutte l'altre leggi, che quell'Imperadore, avea pubblicate contro l' ecclesiastica libertà, egli rivocò tutte » Io comando „ ecco com'egli ordinò [a]» che fosse noto a tutta l'Italia, » che non debbano aver più vigore tutti gli stabilimenti, e con» suetudini introdotte contro la libertà della chiesa, e le di » lei persone, e voglio, che sien tolte via da'Capitolari, e sian » ipso jure riputati nulle. E se il contrario si farà, sia punito » il trasgressore », Gian Francesco de Ponte Marchese di Morcone, il quale per la sua dottrina sostenne prima la carica di Regente nel Supremo Consiglio d' Italia presso il Re Cattolico, e poi di Collaterale Decano nel regno di Napoli nel suo *Responsum juris* dato a luce nel 1607. oltre che cotesta, che la Costituzione non sia stata promulgata dall'Imperador Federico, sostiene, che essa fu tutta corretta, e rivocata per il capo *Item statuimus quod possessiones*, ove benchè non si faccia menzione di quella Costituzione, si stabilisce tutto il contrario di quello,

---

[a] *Constitut. post leg. 12. lib. 1. tit. 2. de sacrosanctis eccles. Cod. Just.* » Cassa, et irrita esse denunciari per totam Ita» liam praecipimus omnia statuta, et consuetudines contra » libertatem ecclesiae, ejusque personas inductas, adversus ca» nonicas, et imperiales sanctiones, et ea de Capitularibus » penitus aboleri mandat nova Constitutio: et de cetero si» milia attentata ipso jure nulla esse decernit. Si quid con» tra fiat, pœnæ, quae secutæ sunt, imminebant. »

ch'essa contenea. Inoltre egli dice, che l'accennato capitolo sia stato confermato da Papa Onorio IV. per la bolla, che trovasi nella prammatica del regno di Napoli pubblicata dal Re Ferdinando I. l'anno 1469.

§. 13.

Osiam noi poi in questo luogo asserire, che la Costituzione di Federico da un buon cattolico non debbesi avere in verun conto. Noi sappiamo da gravi scrittori, questo Principe essere stato un incredulo, ed avere scritto contro l'istesso Gesù Cristo. Ma senza voler sostenere questa opinione, che da tutti non è stata approvata, certa cosa è l'essere stato un de'più giurati nemici degli ecclesiastici. Presso gli storici de' suoi tempi ben conta è la di lui mala fede, i raggiri, le calunnie, le scelleratezze, e l'odio mostrato contro la religione cristiana » Tu ti poni „ in cotal guisa gli scrivea Gregorio IX. » [a] » nome di divozione, quando tu ti sforzi di recare in dubbio » i benefizj della madre ecclesia, altresì come se per involvi» mento d'uno si potesse celare quello, ch' è saputo da mol» ti . . . E' certo quella maniera di conoscenza, che niega i » benefizj ricevuti, suole ben dare alcuno turbamento; ma » quella contiene angustie di smisurato dolore, la quale pre» suma nel bene male, e nell'amore odio»Ed avendo Federico mostrata la sua ingratitudine, e la sua ippocrisia, che avea per qualche tempo tenuta celata, quel Pontefice, così gli scrivea: „ Nelle tue lettere tu reputavi allo studio della madre chiesa » e alle fatiche della tutrice ciò, che tu eri: e ora che tu ti » muti? D'onde è nata così subitana, e così diversa presun-

[a] *Vite de' Pontefici scritte da Fra Leone da Orvieto* pag. 257. presso l'opera, che ha per titolo: *Deliciae eruditorum, seu veterum anecdotorum opusculorum collectanea: Joh. Lamius collegit, illustravit, edidit Florentiae* 1737.

» zione? Certo, che la tua coscienza si accordava colle molte
» lettere, che tu mandavi, conciosiachè poi non sia venuta niu-
» na cagione di nuovo sapere, nè sapere di nuova cagione;
» perchè s'impugna calunniosamente contrario, che la semplice
» verità non sostiene. Ma se quelle tali lettere non erano ac-
» cordanti alla tua credenza, pensi il tuo sapere, che di ciò
» si debba credere, o sperare? Sono dunque questi i servizj,
» che tu promettevi alla chiesa di Dio, se bisogno venisse?...
» Quante, e come grandi fatiche ha perduto la chiesa, se il mal
» figliuolo, ch'essa avea piantato, e coltivato con tanta sollè-
» citudine si converte in amarezza? . . . Ecco la compensa-
„ zione, che ne rende la reale altezza. „ Altre lettere si potrebbero al lettore presentare, le quali mostrano il carattere dell'Imperador Federico tutto contrario alla chiesa, e agli ecclesiastici, che per brevità noi tralasciamo (a).

§.14.

L' Imperador Federico poi in grande abborrimento ebbe quanto sconsigliatamente operò, e venuto essendo a morte, diè ordine, che fosse restituito e a'Tempieri, e alle chiese, quanto egli loro avea tolto, e ch' essi godessero di quella libertà, della quale prima erano in possesso, come leggesi nel suo testamento riportato dal Caruso (b): *Statuimus, ut omnia bona militiae, domus Templique curia nostra tenet, restituantur eidem; ea scilicet quae de jure deberet habere = Ita statuimus, ut omnibus ecclesiis, et domibus religiosis restituantur jura eorum, et gaudeant solita libertate*. Volesse Iddio, che ciò si praticasse ne' nostri tempi da tutti que', che sonosi arricchiti co'beni della chiesa! Ma che ciò meglio praticassero,

---

[a] Se alcuno volesse legger gli spergiuri esacrandi dell' Imp. Federico, potrebbe ricorrere al primo concilio ecumenico di Leone.

[b] Nella sua *Bibl.Hist.* pag. 670.

non trovandosi a morte vicini, ma mentre sono in vita. Eglino allora certamente non sarebbero per provare un giorno quelle tremende angustie del loro spirito, che di continuo li affligeranno in pena del loro sacrilegio, come riflette l' avvocato Falconet nella sua lettera dirizzata nello scorso anno 1814. a Sua Maestà Luigi XVIII. Re di Francia sulla vendita de'beni nazionali di quel regno (a); di que' beni, a' quali con quelli

---

(a) „ Ce que les conciles, » così dice questo illustre, e religioso giureconsulto » prononcent contre les possesseurs infidèles des biens de l'église, S.Paul dans le temps où l'eglise n'avoit point encore de patrimoine particulier, le » fulmine contre les ravisseurs des propriètès ordinaires: *N' » ayez*, dit - il, *nulle communication, ne prenez aucune » nourriture avec le chretien, ravvisseur. Ad Cor.* 1. 2. Il » lui ferme plus loin toute entrèe au royaume des cieux. » *Ibid.* 6.9. et 8. Ce n'est donc pas seulement aux catholiques, mais à toutes les sectes chretiennes que s'adressent » et le precepte et la menace. Eh! quelle menace plus terrible peut etre faite à celui qui croit l' evangile? Aveugles que vous ètes! voyes quels sont vos sacrifices! Afin » de jouir quelques instans sur cette terre de peines et de » soucis de quelques vaines possessions vous renoncez à vous » rendre, en la quittant, danc ce lieu de perfait repos, de » perpetuelle felicitè, que Jesus Christ promet à ceux, qui » sont dignes de porter son nom! Infortunès! a quel prix » vous achetez la honte, le remords pendant la durèe de » votre vie, et l'eternel dèsespoir après sa fin! Je n' ignore » pas que tant que l' homme douè de jeunesse, et de santè » peut s'environner des illusions, et des prestiges d'une folle joie, il n'est guères touchè de ces momens futurs qu'il » apersoit à pèine comme un point dans un lointain vague » indeterminè; mais quand ces beaux jours qui passent si vite sont ècoulès, quand avec l' âge, les infermitès, les » suffrances l' assaillent, qu' il se sent entrainer malgrè lui

de' feudatarj presso noi ardimentosamente ha cominciato la guerra l' editore della *Gazzetta universale per la Sicilia* n. XVII., così facendo verificare, che dopo l' invasione de' beni del clero dee cominciare quella di tutti gli altri proprietarj.

§. 15.

Da quanto si è detto di Federico I.º Imperadore deduces nè aver avuto egli animo di alienare, nè, per dirlo coll' espressione dell' autore del Progetto, e dei suoi seguaci, di far censuazione de' beni degli ecclesiastici; ma di dar una certa riforma non a' beni de' *Vescovi*, nè degli *Abati*, nè de' *Corpi Capitolari*, ma agli acquisti de' Tempieri, poichè costoro erano esenti dalle collette, e perciò oltremodo arricchendosi, veniva a diminuirsi il regio erario. Tutto ciò conferma la Costi-

» vers le terme de sa carriere, qu' il y touche; alors des
» tristes sonvenirs l' agitent, des riflexions pènibles l' occu-
» pent malgrè lui les idèes religiuses reprennent leur crè-
» dit. Un pasteur est appellè; son devoir l'oblige de deman-
» der au chrètièn s'il n'a rien à se reprocher envers le pro-
» chain, s' il ne lui a fait aucun tort dans ses biens; et
» dans le cas où celui qu' il vient assister est forcè de con-
„ venir „ qu' il a des propriètès nationales sur les quelles il
„ n'est pas tranquille „ le hèraut dè dècrets divins est à son
» tour contraint de lui declarer » Qu il n' est point de salut
» sans restitution; que la crainte de ruiner sa famille ne doit
„ pas l' emporter sur la certitude de se damner, lui on l' ex-
„ posant, elle, au mème sort; qu' il va quitter se biens,
„ mais que son crime accusateur, loin de le quitter le suivra
„ devant le souverain juge pour la convaincre, hàter et confir-
„ mer sa punition „

tuzione *De decimis* (a), ove non vien ordinato, che gli ecclesiastici, i *Vescovi*, *gli Abati*, *i Corpi Capitolari* vender dovessero i loro beni, ma che fossero piuttosto ne' diritti loro mantenuti, diritti che altro non sono, che il possesso de' loro beni, locchè egli non avrebbe affatto permesso, se avesse avuto animo, che gli ecclesiastici, non essendo proprietarj, dove an mettere in vendita, o censire i beni loro.

§. 16.

Più chiaramente inoltre egli stabilisce e la proprietà, è la difesa de' beni ecclesiastici, quando parla dell' assise del nostro regno. Imperciocchè quivi fa sentire, che pronto era a difender con la forza temporale i diritti delle chiese, e degli ecclesiastici, e tutte le cose di costoro, nelle quali trovavansi in

---

[a] La Costituzione *de decimis* trovasi nel lib.1.*Constit. reg.Sic. tit.* 7., ove si protesta quell' Imperadore di voler difendere, e proteggere tutti i diritti specialmente degli ecclesiastici, che trovavansi nel regno. Essa leggesi con queste parole „Nos qui
» favente Domino inter homines sumus in praeeminenti culmi-
» ne constituti, quantum sine injuria nostrorum regalium pos-
» sumus tolerare ecclesiarum jura, et præsertim eorum quæ in
» regno consistunt, et quæ in protectione nostra concepimus,
» et habemus, in nullo diminuere volumus, sed augere,
» subjectis etiam indicimus, ut decimas, quas de feudis, et
» bonis suis antecessorum eorum prædicto tempore præstite-
» runt venerabilibus locis, quibus decimæ ipsæ debentur,
» cum integritate persolvant. „.

Questa Costituzione veramente era di Guglielmo II.; ma sappiamo essere stata da Federico approvata.

possesso. » Vogliam noi »egli dice [a]» che dopo Dio, ed i Santi fossero sotto la nostra protezione i diritti, e tutte le possessioni degli ecclesiastici, e ci protestiamo di volerle difendere contro gli attentati degli uomini scellerati. Chiunque violerà la nostra determinazione, ci protestiamo, che egli offenderà la nostra Maestà ».

§. 17.

Tempo ora è di osservare lo stato, e *florido*, e *glorioso, in cui il Re Federico II. di Aragona sbarbicò il vizio dalla radice*, dice il nostro politico autore del Progetto, *facendo prontamente, e senza limitazione eseguire ciò, che i Normanni e Svevi aveano con minor generalità stabilito, essendo stati costretti i Prelati, e Superiori di tutte le Chiese a vendere, o concedere dentro un anno, un mese, una settimana, ed un giorno tutti i predj per qualunque modo, e titolo posti in lor potere colla pena di perdere il prezzo, qualora non ubbidissero*. Per parlar con ogni sincerità, usando nel tempo stesso e pazienza, e moderazione a mostrarci *divoti* col linguaggio insultante dell' autore del Progetto, e con quello de' veri cattolici seguaci di Gesù Cristo, di cui tali ci vantiamo, e ci gloriam sempre, egli col suo scrivere alla moda

---

(a) Presso le Costituzioni del regno *De assisis* §. 1. *de privilegiis clericorum*,, Primo itaque jura sanctarum ecclesiarum, ,, res omnes et possessiones earum in nostra post Deum, ,, et Sanctos ejus custodia collocatas ab omnibus incursibus ,, malignantium gladio materiali a Deo nobis concesso defendimus, et inviolatas custodimus. Quisquis hoc nostrum ,, decretum violare voluerit, nostram senserit lædere Majestatem.

del secolo filosofico (a), e con il famoso Capitolo XXIV. del gran Fiderico di Aragona nostro Re di eterna memoria fa assai ben vedere, quanto siasi ingannato, e come stai se ne voglia in tutti i modi con le traveggole per li suoi umani interessi, e per l'alto impegno di voler vedere prima spogliato de' suoi beni il clero, e poi, come in altri regni si è osservato, la nobiltà, e tutti i doviziosi uomini, e alla fin fine veder alzato da qualche eroe politico, e rigeneratore dell' umanità l' albero dell' ateismo, che che ne dica l' editore del nostro *Giornale Patriottico* nel n. 26. con tutte le sue proteste *di esser Cristiano Cattolico Apostolico Romano* (b), e colla sua dichiarazione

---

(a) E' questo il linguaggio degl'increduli, e a restarne persuasi leggasi il carteggio di Federico II. Re di Prussia con Voltaire, col Marchese di Argens, col d' Alembert, e col Marchese di Condorcet pubblicato con le stampe di Berlino nel 1766.

(b) Che intorno a questo articolo il nostro Giornalista non è *Cristiano*, *Cattolico*, *Apostolico*, *Romano* potrà vederlo, se armandosi di pazienza, farassi a leggere tutta l' opera dell' illustre autore *Del Diritto della Chiesa di acquistare, e di possedere beni temporali sì mobili che stabili*, nella quale troverà tante dottrine, e tante belle erudizioni di Sacra Scrittura, di Santi Padri, di Concilj, di Romani Pontefici, di Storia sì sacra, che profana, che lo faran certamente ricredere dalla sua falsa opinione. Noi solo alla di lui considerazione presentiamo quello, che il clero di Francia disse alla Regina Reggente madre di Luigi XIV. l' anno 1646. il dì 30. luglio presso il tom. XII. degli atti di quel clero, dove in breve accenansi le fonti della vera Dottrina Cristiana, Cattolica, Apostolica, Romana su di quest' articolo: » A noi » basta di testificarvi in questa adunanza i pensieri, che noi » abbiamo su di questo punto, e di mostrarveli cogli effet» ti, che sono per avventura superiori alle nostre forze; ma » che sono certamente assai al di sotto della nostra affezio-

di *non appartenere al numero di quelli, che gridano solo all' eresia, all' incredulità, all' ateismo, ove si tratti di misure concernenti i beni ecclesiastici.* (a)

» ne; e se non fossero questi i nostri sentimenti, non saremmo noi degni di comporre il principal corpo del nostro reame. Ma noi saremmo prevaricatori della causa di Dio, della dignità del nostro carattere, della ecclesiastica libertà, se non vi dicessimo, che la chiesa non è tributaria, che la sola volontà sua deve essere la sola regola de' suoi donativi, che le immunità sue sono così antiche, come è antico il cristianesimo; che i suoi privilegi hanno penetrato tutti i secoli, che gli han rispettati, che sono stati stabiliti, e continuati da tutte le leggi reali, imperiali, e canoniche; che gl' infrattori di essi sono stati anatematizzati ne' concilj; ch' ella è un' empietà, che non ha punto di scusa il non mettere (sì fatti beni) nel rango delle cose le più sacre, ch' essi sono come dell' essenza della religione, poichè ne sostengono il culto esteriore, che n' è una parte essenziale: tutte le massime le quali sono contrarie a questi articoli di fede decisi dai concilj generali, provengono dalla ignoranza, sono mantenute dall' interesse, e producono la empietà. «

[a] Mille e mille volte gridiamo senza giammai stancare all' incredulità, all'ateismo contro cotesto Giornalista, come ancora contro tutti coloro, che han cominciata la guerra a' beni delle chiesa, e possiam dire di tutte le proprietà della Sicilia 1. Perchè tutte le loro massime son da annoverarsi con quella degli Apostolici eretici del terzo secolo, di Arnardo da Brescia, de'Waldesi, di Armano, o Aermano, di Marsilio da Padova, di Guglielmo Ockamo, de'Wicheflisti, degli Ussiti, e di altri eretici; 2. Perchè son quelle stesse degl' increduli, giacchè contrarie sono a' sacri diritti di proprietà del clero e sono il principio del loro avvilimento, e dell' estinzione della cristiana religione. Se restar vogliamo di ciò persuasi, non fa altro di bisogno, che ricorrere al citato carteggio di Fede-

rico II. Re di Prussia. Sia bastante per amor della brevità il riportare almeno la sola lettera di questo Re in data dei 24. marzo del 1767. con la quale così scrisse »Non è riser-
» bato all' armi la distruzione della superstizione (cioè della
» religione cristiana) : ella perirà per il braccio della verità, e per
» l' allettamento dell' interesse. Se vi piace, che io sviluppi ques-
» ta idea, eccovi come la concepisco. E' stato osservato da me,
» e da altri ancora al par di me, che il popolo si è abbandonato
» più ciecamente alla superstizione in quei luoghi, nei quali
» vi ha più di frati, e di conventi. Non v' ha dubbio, che se
» si ottenga di distruggere questi asili del fanatismo, non s' in-
» tiepidisca il popolo, e vada fino all' indifferenza su gli og-
» getti della sua attual venerazione. Si dovrebbero dunque di-
» struggere i chiostri, o almeno cominciarsi a diminuirne il nu-
» mero. Già questo momento è venuto, imperciocchè il gover-
» no francese, e l'austriaco sono indebitati, ed hanno messo a
» fondo i mezzi dell'industria per pagare i loro debiti senza riu-
» scirvi. L'allettativo di ricche badie, e de'conventi palputi di
» rendite è troppo seducente. Rappresentandosi loro (a' Sovrani)
» il danno, che i cenobiti recano alla popolazione degli stati,
» come pure l'abuso del gran numero dei cocollati, che riem-
» piono le loro provincie, e nel tempo stesso la felicità di pa-
» gare in parte i loro debiti coll' applicarvi i tesori di queste
» comunità, che non hanno successori, si otterrà per mio av-
» viso di determinarsi ad incominciare questa riforma, e può
» presumersi, che dopo di aver goduto della secolarizzazione di
» alcuni benefizj, l'avidità loro ingojerà il resto. Ogni governo,
» che si determinerà a questa operazione, sarà amico de' filoso-
» fi, e partigiano di tutti i libri, che attaccheranno le super-
» stizioni popolari, e il falso zelo degl' ipocriti, che vi si vor-
» ranno opporre. Ecco un picciol progetto, che io sottopongo
» all'esame del patriarca di Ferney. A lui spetta, come a pa-

-cantore, come dedur si possa dal capo XXIV. di Federico I' Aragonese, che gli ecclesiastici di Sicilia siano stati costretti a vendere, od a censire, come egli ci vuol dare ad intendere, tutti i fondi loro in qualunque modo acquistati: » Volendo noi » quel Re dice », che ognuno rimanesse in possesso dei suoi diritti, non vogliamo, che venissero meno, o periscano i diritti del nostro demanio, e de' nostri Conti, Baroni, Feudatarj, e Borgesi, e perciò comandiamo, che, se alcun podere rustico,

„ dre dei fedeli il rettificarlo e il seguirlo. Se il patriarca mi „ domanda, che si farà de' Vescovi? gli rispondo non esser „ ancor tempo di toccargli: doversi cominciare dal distruggimento di coloro, che accendono il fanatismo nel cuor del „ popolo. Subito che il popolo sarà raffreddato, i Vescovi „ diverranno piccoli fanciulli, de' quali col tratto del tempo „ ne disporranno a piacer loro i Sovrani. „

Tal progetto il Re di Prussia con maggior chiarezza replicò al medesimo patriarca di Ferney con altra lettera de'9. luglio 1777. „ Il Papa, egli dice, e i monaci finiranno sicuramente. La loro caduta non sarà l'opera della ragione, ma „ periranno a misura, che si vedranno sconcertate le finanze de'Sovrani. Allorchè la Francia avrà esausti tutti gli „ espedienti per accumular danari, sarà forzata a secolarizzare le badie, e i conventi. Questo esempio verrà imitato, „ e il numero de' cocollati sarà ridotto a poca cosa. Lo stesso bisogno di danaro risveglierà all'Austria l'idea di ricorrere „ alla facile conquista degli stati della S.Sede per poter supplire alle spese straordinarie. Si assegnerà una grossa pensione al S. Padre. Ma di ciò, che ne seguirà? La Francia, „ la Spagna, la Polonia, in una parola, tutti i Sovrani cattolici non più vorranno conoscere un Vicario di G.C. subordinato alla casa imperiale: ciascheduno si creerà il suo „ proprio patriarca, si raduneranno de' concilj nazionali, a „ poco a poco si allontanerà ognuno dall' unità della chiesa, „ e si finirà coll'avere ognuno la sua religione nel proprio regno „

Il Re Federico non movea così guerra a' soli beni regolari, ma a quelli ancora del clero secolare. Per l'annichilamento della cattolica religione dovea egli ancora dar questo passo. Ecco come manifesta i suoi pensieri su di questo per lui interessante oggetto in una lettera a d' Alambert in data de' 14. luglio del 1781. „ Questo Cesare Giuseppe (egli in tal guisa scrive) fa tremare tutti i frati, e tutti i ricchi Abati dei suoi stati. Si „ pretende, che odj gli spergiuri, e che ridurrà questi signo„ri ad osservare strettamente il voto di povertà, che hanno „ fatto. Lo vedrete voi? Questi sono i beni, che la guerra o„pera nella cristianità. Questa guerra costa somme immense; „ i Principi fanno degl'imprestiti, una nuova guerra, nuovi „ debiti, convien pagarli, le risorse mancano. Non resta, „ che di spogliare il clero delle sue ricchezze, e la necessità „ costringe i Monarchi a ricorrere a questo espediente, che solo „ resta loro. Se il nostro Calvino fosse testimonio di questi „ avvenimenti, ecco ciò, che direbbe. Ammirate, miei fra„telli, le vie impenetrabili della provvidenza. L'Essere degli „ Esseri, che abborre la orribile, e sacrilega superstizione, „ in cui la chiesa si trova avvolta, non si serve già della „ voce de' saggi per far trionfare la verità, e non si degna di „ operar de' miracoli per arrestare il radicato errore. Di chi „ si vale egli per distruggere i frati, e per fare sparire dalla „ faccia della terra questi organi vili, e impuri del fanatis„mo? De' Re miei fratelli, . . . Come mai il gran Demiurgos „ trae egli questi . . . . ai suoi fini? Per mezzo dell'interesse, „ o miei fratelli. Per questa volta almeno tu sarai utile al „ mondo, interesse infame, eccitando le passioni di questi se„midei del secolo a saccheggiare i beni de' preti, tu gli „ armi della spada distruggitrice, con cui distruggeranno „ questa genia „. La risposta, che d' Alembert fece a questa lettera, tutti ne confermò i sentimenti del Re di Prussia. „ Non so (così essa dice) per qual via mai voglia il Ce-

delle chiese, sian essi restituiti nel termine di un anno, di un mese, di una settimana, e di un giorno » Or parlasi forse in questo capitolo di vendita, o di censuazione, o di qualunque altra alienazione di beni ecclesiastici, de' quali il clero di Sicilia trovavasi in possesso, o piuttosto di predj, e di beni, de' quali per avventura essendo stati spogliati i legittimi eredi, eran passati agli ecclesiastici nelle turbolenti contingenze di quei tempi, e massime di quei dagli Angioini, in cui le proprietà di tutta la Sicilia, e del clero, e de'laici furono assai sconcertate, come ben conto è a tutti coloro, i quali han consultati gli annali della nostra nazione[a].

„ sare Giuseppe incamminarsi alla gloria sì vana, e ricercata; ma io credo, che vi giugnerà più facilmente, impadronendosi de' beni del clero, che impadronendosi della Baviera. V. M. ha ben ragione: fra tutti i flagelli, che porta seco la guerra, ella produrrà in fine questo bene tanto desiderabile, che i Principi faran pagare i loro debiti a'preti, e a' frati.

(a) *Capit. Regni Siciliae Tom.* 1. » Sic sumus aliorum jurium » amatores, quod nostra, demanii nostri, nostrorumque Comitum, Baronum, et Feudatariorum, et Burgentium jura non » minuantur, vel pereant; idcirco provida deliberatione statuimus, ut si per aliquem Burgensem nostri demanii, aut » vassallum dictorum feuda tenentium, in ecclesias prædium » aliquod rusticum, vel urbanum quoquo alienationis titulo, » seu per aliquas voluntates ultimas, alienare, et transferre » contingerit, prælati ecclesiarum ipsarum, seu præpositi, quocumque modo censeantur, prælia ipsa infra annum unum, » hebdomadam, mensem, et diem a tempore alienationis jam » dictæ vendere seu concedere teneantur, et debeant, si de » demanio fuerint, hominibus nostri demanii, si feudatariorum

§. 19.

E veramente sconcertate in que' tempi eran le proprietà tutte della Sicilia, ed alcune di quelle degli ecclesiastici passate erano a quelle de' laici, ed altre de' laici a quelle degli ecclesiastici, come accader suole in tempo di disastrose guerre. Quindi allora può dirsi, che gli ecclesiastici in vece di vendere i beni loro, acquistarono gli usurpati, e di fatti nel celebre noto trattato di Castronovo tenuto nel 1302. Federico di Aragona venuto essendo a pace con Carlo Re di Napoli, i Prelati di Sicilia dimandaron tutti i loro beni, che sino a que' tempi dell' invasione de' Francesi avean pacificamente posseduti. Per la qual cosa fu, che negli articoli del trattato si stabilì, che immantinente alle chiese e agli ecclesiastici fosse restituito tutto ciò, ch'era stato tolto via, ed alienato [a].

§. 20.

Il Pontefice Bonifacio inoltre nella sua bolla(b), colla quale approvò quel trattato, diè ordine, che il Re Federico restituisse e facesse restituire tutti i beni, e diritti, nella cui possessione gli ecclesiastici di Sicilia erano stati in quel tempo, in cui il lor

---

» vassalli fuerint alienationes cum vassallis. Re namque minime carere videntur, cum succedit pretium loco rei: quod si non fecerint, liceat nobis bona ipsa alienata ad nostrum demanium dictis feudatariis ad eorum dominium absque pretio revocare » Nessun vi è stato de' nostri scrittori, che abbia creduto, che questo Capitolo XXIV. come ancora la Costituzione di Federico lo Svevo ordini di alienare, vendere o censire i beni degli ecclesiastici, ma di ammortizzazione, come potrà vedersi presso il Cavallaro *Institut. Iuris Canonici* tom. 5. ediz. di Palermo 1790.

(a) Surita lib. 5. cap. 56. pag. 407. e S. Antonino scrittore di quei tempi in *Chron. par. 3. tit. 8. cap. 8.*

(b) Vid. Rainaldi *ad ann.* 1303.

regno, erasi mosso a tumulto contro il Re Carlo d'Angiò, quante fiate alcuna giusta alienazione non si fosse fatta da chi avean e la potestà, *nisi aliqua justa alienatio per personam authoritatem habentem inde juste et rationabiliter facta esset*.

§. 21.

Per la qual cosa sappiamo di essere stati allora restituiti più beni di alcune chiese di Sicilia. Il diligentissimo Mongitore riporta(a) una carta dell' anno 1302, con cui alla chiesa di Palermo furono restituiti i casali di Platano, di Platanello, e di Bruccato ed il Del Giudice altro istrumento ci ha lasciato, in cui fa sapere di essere allora ritornati al possesso della chiesa di Morreale, i villagi di Bisacquino, Castro, Patillaro, Raya, Misilcurto, e Terrusa (b)

§. 22.

Così gli ecclesiastici di Sicilia cominciaron di nuovo a goderde' beni loro, che nelle turbolenze del regno a' medesimi erano stati rapiti, ed in tal guisa Federico Re di Aragona ci si mostra, non come il nostro autore politico col capo XXIV. de' Capitoli del regno fra que'di questo Sovrano ce lo presenta contrario alle proprietà della chiesa, ed al loro legittimo possesso; ma come un protettore di esse. Ed in vero egli non si fe veder tale con le sue donazioni fatte agli ecclesiastici con vera reale munificenza, e liberalità? Questo Re, osserva Mons. Testa [c], dopo

---

(a) *Bullae Privil. et Instrumenta Eccl. Panorm.* pag. 140.
(b) *Monumenta ecclesiae Montisregal.* pag. 99. c. 101.
(c) *De vita, et rebus gestis Friderici II.* pag. 139.

aver ridotto a quiete il regno, e più non temendo da'suoi nemici, riccamente dotò di predj gli ecclesiastici, e nell'anno 1307. fè generosa donazione dell'estese terre di Parco, e Partenico alla chiesa di Altofonte, ossia del Parco in onor di Maria Vergine, ove a sostener il culto del Signore chiamò i monaci di Monte Cassino, a' quali diè facoltà di potere stabilire in quelle terre una popolazione (a).

§. 23.

Dopo quanto disse l'autor del Progetto a mostrar lecita l'alienazione de' beni della chiesa con prove, che a senno suo crede aver vittoriosamente dedotte dalla Costituzione *Praedecessorum* dell'Imp. Federico, e dal Cap. 24. del Re Federico, non sappiamo noi dovendo portar argomenti, e ragioni, diplomi, e carte in prova del suo nobile assunto, a render più forte, e soda la sua asserzione, si fa a dimostrarla con la legge dell' ammortizzazione. Ma altro è l'ammortizzazione, ed altro l'alienazione, ed in particolare la censuazione de' beni della chiesa. Come più volte l'abbiamo osservato, perchè il nostro autore politico più fiate l' ha accennata, essa è niente a proposito. Egli ha voluto imitare coloro, i quali l' han preceduto nelle questioni, che sonosi fatte contro la chiesa, e massime in questa su' beni ecclesiastici, dopo infiniti scrittori divenuta ora nauseante. Imperciocchè eglino han sempre ricorso a ragioni, che a proposito non sono mai state, o sonosi riportate a foggia loro d' intendere: *Tutti i contraddittori del lecito possesso de' beni della chiesa*, dice un dotto scrittore (b), *convengono nel sostenere, che*

[a] Mongitore *in Notitia* 16. *S. Mariae de Altofonte*, seu *de Parco* presso Amico *in lib.* 4. *Siciliae Sacrae*.

[b] L'Autore *Del dritto libero della chiesa di acquistare, e di possedere beni temporali sì mobili, che stabili contro gl' impugnatori dello stesso diritto e specialmente contro l' autore del* » Ragionamento intorno ai beni temporali posseduti » dalle chiese etc. » stampato in Venezia l' anno 1766.

non per altro diritto le chiese acquistino beni terreni specialmente stabili, che per concessione de' Sovrani del secolo, o, se pel diritto comune, questo sia niente dimeno soggetto ai Sovrani medesimi in guisa, che lo possono ristringere, e anche torre, quando ciò paja loro opportuno. Non vi è tra loro chi non ispacci un tal sentimento per fondato sulle sacre lettere, e sulle divine tradizioni. Tutti si vantano di averne consultati i fonti e di averne senza prevenzione, o passione alcuna investigato il vero senso, e di averlo religiosamente seguitato, ed esposto con somma accuratezza. Ma a' loro vantamenti contradiscon eglino stessi co' fatti. Perciocchè non cercan eglino i testi delle Sacre Lettere nei sacri volumi, nè i passi de' Padri nelle opere di essi Padri, nè i decreti de' concilj medesimi, ne' quali monumenti troverebbero senza dubbio chiaramente proposta la comune cattolica dottrina intorno al diritto, che ha la chiesa di acquistare, e di possedere beni temporali anche stabili. I fonti loro sono i libri di certi scrittori moderni per lo più Protestanti. In questi vanno eglino ripescando quelle narrazioni degli storici antichi, quelle leggi mal copiate, e peggio intese, che pajono loro adattabili al rovinoso loro sistema (a), e avidamente, per così dire, le afferrano, e le inferiscono ne' loro opuscoli, cantando vittoria, e insultando a chiunque loro non acconsente, come a colui, che dominato sia dalla passione, e pieno di pregiudizj, e imbevuto di mal fondate, e di antiquate, e rancide opinioni.

§. 24.

Dopo aver messo in nobil veduta l' autor del Progetto le antiche, e, possiam ancora dire, le novelle leggi, che a suo

[a] Si noti bene queto sentimento, che sembra spiegare il carattere del nostro autore del Progetto in servirsi della Costituzione *Praedecessorum*, e del cap. XXIV. del Re Federico a provare il suo anticattolico assunto.

senno comandano l' alienazione de' beni della chiesa, una prova assai convincente egli ora allega a poter persuadere il suo intento, che fa consistere in presentarci a considerare, quanto siansi assai bene diportati due Vescovi di Catania, il De Maximis, ed il Bonadies, i quali *i primi furono a dare il nobile esempio ne' secoli trasandati, e a meritarsi la pubblica riconoscenza senza badare alle Bolle Pontificie, nè mai ricercare il Beneplacito Apostolico con virtuosa, ed eroica beneficenza concessero non tenue parte de' loro vasti patrimonj non solo a piccole, ma a grosse partite*. Così egli baldansoso più che mai entra in materia, e con animo disdegnoso guarda le bolle de' Romani Pontefici, e l' Apostolico Beneplacito cotanto per li buoni Cattolici, Apostolici, Romani necessario all' alienazione de' beni della chiesa. Ma perchè egli tanto sdegno, ed aversione, per non dir, odio dimostra verso il Capo della chiesa, il Vicario visibile di Gesù Cristo? Non debbe il Romano Pontefice in forza della sua primazia vegliar sulla sua greggia per tutto il mondo cattolico diffusa, e perciò col suo pastorale zelo far all' uopo sentir la sua voce con le sue apostoliche bolle, e con decreti, e non permetter così, che il nemico uomo vi seminasse zizzania, o che alcun lupo rapitore vi entrasse, e quindi a tal fine a se ancora chiamare porzion del governo di tutta la chiesa dispersa, e dar sovente nelle urgenze il suo Apostolico Beneplacito?

§. 25.

Comunque però vada la bisogna, i due campioni del nostro autore, e di tutta la sua compagnia, i Vescovi Catanesi De Maximis, e Bonadies non furon certamente quegli benefici eroi, i quali di perpetua memoria degni resero i loro nomi, e ch' egli vantar possa al nobile sostegno della sua causa. Eglino furon ambidue Pastori mercenarj, per dirlo con il linguaggio di Gesù Cristo (a), e veri dilapidatori della lor chie-

(a) Jo; 10.

sa di Catania, i quali co' loro più scandalosi attentati molto la travagliarono. Crediam noi esser pregio dell'opera, che fossero essi da noi svelati a confusione eterna dell'autor del Progetto, ed a consolazione della buona causa, e degli ottimi cattolici, ch' egli con l'espressioni moderne della filosofia del tempo, ossia dell' incredulità, insultando chiama *divoti ipocriti*, e quello, ch'è da notarsi, *imbecilli* vocabolo da essere aggiunto nel *Nuovo Vocabolario Filosofico-Democratico* stampato in Venezia nel 1799. col motto di Tacito: *Cum desolationem faciunt, pacem appellant*.

§. 26.

Per dar principio adunque dal primo di que'due Prelati, il De Maximis fu un Pastore di denaro assai bramoso, e perciò della Sicilia tutta in abborrimento. *Nimium avidus pecuniarum visus est, ut male apud omnes Siculos ea de causâ audiret*, dice il celebre Abate Rocco Pirri scrittore di quei tempi, da cui da noi ricavansi queste notizie (a). Egli appena videsi sulla cattedra della sua chiesa, tagliar fece moltissimi alberi dell' antichissimo bosco di Catania, de'quali ne fe vendita a prezzo di 34000. scuti, ed alienò ancora i beni della sua chiesa *sine pontificio, et regio assensu*, scrive il lodato Abate Pirri. Non poteva certamente un tal procedere divenir aggradevole al religiosissimo popolo della sua diocesi, ed al provvido Senato di Catania, quindi fu chiamato a dover comparire innanzi il tribunale del real patrimonio, ove D. Francesco Maria Costa Giudice Delegato produsse più testimonj ad istanza di quel Senato contro il Vescovo, ed i concessionarj. Ma il Vescovo chiamò il Regio Fisco a comparire innanzi il tribunale della regia monarchia, come suo tribunal competen-

(a) *Catanensis Ecclesiae episcopalis Notitia prima ad ann. 1614.*

te. Ivi il Fisco infatti comparse, e presentò molte ragioni contro la nullità delle fatte concessioni [a]; ma frattanto il Vicerè Duca di Alburquerque credè suo dovere scrivere in Madrid al Re, quanto il Vescovo di Catania con indignazione de'suoi dio. cesani avea operato. Dispiacevole tutto ciò fu al Re, e con sua lettera in data de' 5. agosto dell' anno 1628. diè ordine al Vicerè, ed al suo tribunale del patrimonio, acciocchè divertisse ro quel Vescovo dalle sue imprudenti intraprese, e restituisse il denaro ricevuto dalle vendite fatte, e a conservar pensasse i beni della sua chiesa (b). Una lettera ancora il Vicerè gli dirizzò, con la quale faceagli sentire, che la censuazione, che quel Prelato avea fatta, avea recato dispiacere, ma che si dissimulava e tolerava (c).

§. 27.

Non finì così cotesto sconcerto. Il Vescovo De Maximis essendo in visita della sua diocesi, contro lui a tumulto si

(a) Vid. De Ugo *Allegationes super subsistentia concessionum factarum ab Illustrissimo, et Reverendissimo Domino Catanensi Episcopo*. pag. 62.

(*b*) Pirri. loc. cit.

(c) Ecco le parole di questa lettera: » El negocio de las con- » cessiones que V. S. deseaba con tanto affecto, puedo de- » cir a V. S. que se ha declarado ya en Patrimonio en la » mayor forma que ha scido posible para la satisfacion de » V. S. Pues aunque el Patrimonio despacha letra para la » asoluta concession de V. S. es en la forma, *que lo dissi- » mula*, y *tolera*, come mas particularmente escriverà a » V. S. ec. ».

mossero i cittadini di Castrogiovanni, essendosi egli portato in questa città, credendolo essi qual ladro de' beni loro. Da furore dunque tutti accesi presero l'armi, e corsero alla casa, ove trovavasi rifuggito il Vescovo, contro la quale si fecero a lanciar pietre. Questi però trovò modo da poter prender fuga e nascondersi in altra vicina casa, e di là quindi passare al collegio de' Padri della Compagnia di Gesù, ed il suo assessore, il quale seco lui trovavasi, il giureconsulto D. Calcerano Intrigliolo si nascose dentro una botte, finchè il Capitano Giustiziere della città, i Giurati, ed i più nobili uomini sedarono quel furore. Il Vescovo intanto partendosene dalla città, la sottomise all'interdetto, che poi fu tolto via per decreto del Sommo Pontefice, senza dubbio conoscendo l'ingiustizia, e la vendetta, che quel Prelato avea presa.

§. 28.

Frattanto i diocesani di Catania non volendo starsene in istato di continua turbolenza con il loro Prelato, presentaron ricorso al Vicerè, il quale venuto vieppiù in cognizione dell'irregolare, e riprensibile operare di Monsignor de Maximis credè esser giusta cosa, e dovere della sua carica il far di tutto intese il Re, dopo di essersi unito a consiglio col Regio Generale Visitatore D. Pietro de Ryano, e Lleuca, i Presidenti de' tribunali, ed il Consultore, i quali deliberarono il doversi scrivere in Roma all' Ambasciadore il Conte di Mantere per farne intesa Sua Santità a fin di spedire in Sicilia un Apostolico Visitatore contro il de Maximis. Il Re diè da Madrid la sua risposta, dopo aver consultati i suoi Consiglieri, in data de' 3. di agosto del 1630., ed ordinò, che altra volta il Vicerè unir si dovesse a consiglio col Regio Visitatore, co' Presidenti, con il Consultore, col Giudice della monarchia, e co'due Avvocati fiscali, acciocchè il tutto regolarmente si facesse, e senza verun pregiudizio de' reali diritti. Venendo poi il Visitatore Apostolico

prendesse le necessarie informazioni *de perpetratis excessibus ut juxta sacros canones puniatur*; espressione, che meditar devesi con tutta attenzione dal nostro autore politico, il quale sempre mostrando di nudrir dell'odio contro la Santa Sede, vuole, che si facessero dell' alienazioni di beni ecclesiastici *senza badare a Bolle Pontificie, nè mai ricercare il Beneplacito Apostolico*. Finalmente il Re ordinò, che in riguardo a quanto appartenevasi a ciò, ch' esser poteva interesse del de Maximis, si trattasse nel regno, e ch'eseguendosi i Rescritti Apostolici, vi si mettesse, che l'Apostolico Visitatore spedivasi a punire il Vescovo di Catania a nome, e a suppliche del Re. Locchè con quanto di sopra si è detto, smentisce il nostro autore del Progetto, il quale ad alienare i beni della chiesa pretende, che sempre fosse concorso il *virtuoso esempio de' nostri Sovrani*, e *il sistema uniforme delle nostre leggi*, *e che al contrario dai suoi ignoranti contrarj si cerchi ajuto dal sofisma, ch'è sempre figlio della mala fede*.

§. 29.

Ma ritorniamo donde ci siam dipartiti. Gli ordini furon messi tutti in esecuzione. Il Sommo Pontefice Urbano VIII. informato dell' irregolar procedere di Monsignor de Maximis a Visitatore Apostolico elesse il Vescovo Martorano con ampla facoltà, ed ordinogli di doversi portare non solo nella città di Catania, ma ancora in Castrogiovanni, ed in altri luoghi di quella diocesi per fare le dovute inquisizioni (a).

(a) Dalle lettere da Urbano VIII. vedesi il reprensibile operare di Monsignor de Maximis, e noi crediamo pregio dell' opera il riportarne quì qualche tratto: *Litterae Urbani* VIII.*apud Pirrum* » **Cum non sine animi nostri dolore accepimus non-**

§. 30

Intanto il de Maximis è costretto l'abbandonar la sua chiesa, e far sollecito viaggio per Roma. I suoi diocesani di Castrogiovanni fratanto con invitto animo tanto fecero, ed operarono, che da Urbano VIII. un rescritto ottennero in data de' 20. febbrajo 1632. col quale dal lor Prelato furon dichiarati esenti per le cause civili, e criminali, e da quel Papa si misero sotto la giurisdizione della Sede Metropolitana di Monrea-

» nulla crimina, excessus, et delicta per Venerabilem Fra-
» trem Innocentium Episcopum Cathanensem, ejusque de-
» legatos commissa, et perpetrata esse. Nos ne crimina,
» excessus, et delicta hujusmodi remaneant impunita: pro no-
» stri pastoralis officii debito, quantum cum Domino possu-
» mus, providere volentes, tibi per præsentes committimus,
» et mandamus, ut ad civitatem cathaniensem, et ad op-
» pidum civitatem nuncupatam Castri Joannis, et ad alia
» loca dictæ cathaniensis diœcesis personaliter te conferas...
» cum facultate quascumque tam sæculares, quam ecclesia-
» sticas, ac etiam cujuscumque ordinis, et instituti regulares
» personas etiam quantumvis exemptas de, et super præmis-
» sis examinandi, et ad prohibendum vanitatem testium,
» juris, et facti remediis cogendi, et compellendi eas etiam,
» quatenus opus sit, ex ecclesiis, monasteriis, et locis piis,
» servata tamen forma constitutionis fel. record. Gregorii PP.
» XIV. prædecessoris nostri desuper editæ, extrahendi, ac
» denique alia omnia, et singula in præmissis, et circa ea
» quomodolibet necessaria, et opportuna, etiam si talia
» sint, vel fuerint, quæ magis specialem, specificam, et ex-
» præssam requirerent commissionem faciendi, dicendi, ge-
» rendi, et exequendi, non obstantibus præmissis, et consti-
» tutionibus, et ordinationibus apostolicis »

le. Allora questa chiesa trovandosi vedova del suo Pastore, il di lei Vicario Capitolare in Castrogiovanni a suo Delegato elesse Cesare Leto. Essendo poi Monsignor de Maximis ritornato in Catania, venne a pace per mezzo del Vicerè Duca di Alcalà co' principali cittadini di quella città, e nel giorno 21. agosto 1633. essendo venuto a morte, ebbe sepoltura senz' aver ricevuti i soliti onori coi Canonici *sine honore in Canonicorum sepulchrum illatus est*, scrive Rocco Pirri.

§. 31

Chi da tutto questo racconto del tumultuoso governo di Monsignor de Maximis non vede, come siasi ingannato l' autor del Progetto in mostrarci questo Prelato *per onor della verità*, come ha avuto il coraggio di scrivere, *e per riconoscenza*, come il *più degno di lode ?* Veramente il de Maximis fu un Vescovo, che com' egli siegue a scrivere con eleganti espressioni, *manifestò, che la vera pietà va sempre unita all' utile pubblico, e per esso si adempiono le intensioni della chiesa, e si soddisfa a' precetti de' canoni, ancorchè ne sembri contraria l' apparenza*. Espressioni belle, e buone, le quali non altra risposta meritano, che quella, che S. Agostino fece a Giuliano *(a)*: *Aut sciens calumniaris, si tu ista mentiris; aut nesciens, quid loquaris, cum mentientibus credis:* Oppure: *Auxilium Dei quaeris, ut impleantur vani libri tui, et non quaeris, ut corrigantur perversi sensus tui?*

§. 32

Non fu Monsignor Bonadies nè così torbido, nè così mali-

(a) S. August. *Oper. imperfect. contra Iulianum* lib. 1. cap. 7. e lib. 3. cap. 1.

gno, come il de Maximis; ma non pertanto carattere mostrò tutto diverso da quello, che Gesù Cristo ricerca ne' suoi Pastori. Egli dimenticandosi, che da Dio eletto a succedere agli Apostoli, e che perciò pensar non dovea nè al sangue, nè alla carne, ad arricchir pensò i suoi parenti con le sostanze de' poveri, che dal Signore erangli state affidate. Le terre della sua vescovile mensa alienò, e diede a censo con gran pregiudizio, e danno della sua chiesa *grandi detrimento*, dice il Regio Storiografo Ab. Vito Amico (a) a' suoi nipoti, e parenti, onde ottenne a grandi sue preghiere, che Monsignor Fortezza Vescovo di Siracusa si portasse in Catania da Regio Visitatore, il quale tutte le concessioni enfiteutiche, che quegli avea fatte, come il lodato dotto scrittore, ed il Mongitore (b) dicono, *ad trutinam revocavit*: parole, le quali molto significano in ragion di giustizia.

§.33.

Ma altre migliori circostanze vengonci descritte intorno a questo, possiam dire, litigio dal celebre in quei tempi giureconsulto Vincenzo Ugo (c) nell' allegazione, ch' egli allora scrisse, da cui deducesi, che assai dispiacevol fu l' operare di Monsignor Bonadies, e creduto ancora fu illecito, ed irrego-

---

(a) Nella *Catana Illustrata* par. 2. pag. 504.

(b) *Siciliae Sacrae celeberrimi Abbatis D. Rochi Pirri Additiones et Correctiones* Pag. 134. Ediz. del 1735.

(c) *In Allegationibus pro hac materia*. Si legga ancora il Canonico Giovanni Battista Basili *De auctoritate episcoporum catanentium concedendi terras ad emphyteusim, comprobata concessionibus, immemorabili consuetudine, et decisionibus*. *Addit. ad Disc. pag.* 53. *et seq.*

lare. Il popolo adunque di Catania mal soffrendo la censurazione di quel Prelato, fe suo ricorso al tribunal del real patrimonio a raffrenare, e rivocare a giustizia, quanto il Bonadies operato avea. Quindi quel tribunale, intesi i giusti ricorsi de' Catanesi, con lettera de' 6. giugno 1681. comandò al Secreto della città di Catania, acciocchè gli mandasse tutte le concessioni delle terre date a censo da Monsignor Bonadies, giacchè erano state fatte senza le necessarie solennità. Per la qual cosa fu, che tutti i concessionarj da anni 50. infra furon dopo più mesi citati a presentare tra lo spazio di un mese le carte delle loro concessioni senz' aversi verun riguardo a persone sian ecclesiastiche, o sian che fossero laiche.

§. 34.

Mons. Bonadies avendo ciò veduto con suo dispiacere, avanzò tosto i suoi ricorsi al Re, e supplicollo a destinare alcuna persona ecclesiastica, od un Regio Visitatore a far questo esame, giacchè il tribunale del real patrimonio in quest' affare era parte, e giudice incompetente, giacchè egli essendo persona ecclesiastica, soggetta era a tribunali ecclesiastici. Fu tal petizione del Bonadies creduta giusta, e ragionevole dal Re, e dal suo Supremo Consiglio d'Italia, e perciò fu determinato, che Monsignor Fortezza Vescovo di Siracusa si portasse a far la visita di tutti i vescovadi, e chiese di regio padronato, e prendesse delle medesime le dovute informazioni dello stato, in cui esse trovavansi, del culto divino, degli ecclesiastici, e de' beni. E questa visita si dovesse cominciare dalla chiesa, e diocesi di Catania.

§.35.

All'avviso di questo real comando M. Fortezza fece più consultazioni al Re, ed alla fine portossi in Catania. Egli appena arrivò in questa città, promulgò un suo bando, acciocchè tut-

tì gli enfiteuti rivelassero tutti i beni loro dati a censo, e gli dimostrassero il titolo del loro possesso. Fratanto quel Prelato mentre applicato era a questa visita, ed esaminava i titoli di possesso delle terre date a censo, è avvisato, che il tribunale del real patrimonio avea già profferita sentenza, ed avea deciso, che i beni censiti doveansi incorporare alla mensa vescovile di quella chiesa, senza che si sentissero le parti, ed i loro avvocati, non avendosi verun riguardo, dice il lodato giureconsulto Ugo, alle censure fulminate nella bolla *in coena Domini*, a' sacri Canoni, ed alle Bolle Apostoliche, le quali ordinano di non dovere star soggetti gli ecclesiastici a tribunali laici. La formola della sentenza fu: *Procedatur ad incorporationem juxta formam litterarum E.S. et Tribunalis Regii Patrimonii sub die 7. junii 1681 solutis tamen prius benefactis utilibus, et necessariis ex processu, vel extra legitimè liquidatis, vel liquidandis, et fiant litterae opportunae* (a).

§. 36

Per quanto da noi si è detto di Monsignor Bonadies, egli assai fu in odio di tutti i suoi diocesani. Egli infatti essendo venuto a morte, non leggesi, che fosse stato affatto compianto, e da' suoi nipoti, che arricchì, gli fu dirizzata nel sepolcro, ch'egli stesso in vita aveasi eretto, una semplice iscrizione senz'encomj con queste parole: *Fr. D. Michael Angelus Bonadies Episcopus Catanensis*, anche allora tacendo l'adulazione; segno ben chiaro, che in grande riputazione non finì i suoi giorni. La memoria di lui non è affatto in onore nella diocesi di Catania, ed in più paesi della medesima sappiamo, che chiamasi non *Bonadies* ma *Maladies*. Il qual nome, trovandosi

---

[a] Ugo *in Allegationibus* pag. 60.

egli in visita in Castrogiovanni, gli fecer trovare sulla porta della casa, ove abitava con questa iscrizione: *Recordare, Maladies, maximae diei*, alludendo al fatto ivi accaduto intorno a Mons. De Maximis .

§. 37

Ma da parte lasciamo, quanto si è da noi detto de' Vescovi de Maximis, e Bonadies e consideriam per poco la censuazione di Catania a vieppiù convincer il nostro autore, ed i suoi compagni del male, ch'egli impegnato è a fare alla religione di Gesù Cristo, parlando in generale, ed in particolare alla Religione Cristiana, Cattolica, Apostolica, Romana, ch'è la religione dello stato, e quella che vuole la nostra Costituzione. Comunque siansi diportati contro i lor Prelati i diocesani della diocesi di Catania, io opino, che, sebbene nel loro operare fossero *stati* imprudenti que' due Prelati, nondimeno forse indotti furono a far quella censuazione in que' tempi da santi, e leciti motivi, e che per riguardo a Catania si potrebbe essa giustificar senza le solite, e necessarie solennità, ma non per tutto il rimanente dei beni ecclesiastici della Sicilia .

§. 38

E veramente non è illecita l' alienazione de' beni ecclesiastici di poco valore, quando fassi dal Vescovo, e non dal Parlamento di Sicilia, e specialmente per riguardo al caso presente, quando è utile alla chiesa, a cui appartengono i beni, che vogliousi alienare, come tutti insegnano i Canonisti. Or che allora utile era la censuazione de' beni della diocesi di Catania, noi lo ricaviamo dal sapere, che le terre date a censo eran

di poco valore [a], anzi nessun frutto davano (b). Esse eran tutte pietrose, inculte, e boscarecce, e non seminavansi per le volgarmente dette sciare lasciatevi dall' eruzioni del Mongibello in diversi tempi. Inoltre le terre di quella diocesi quasi tutte eran del Vescovo, e nessun poteavi piantar alberi fruttiferi, e vigne, onde soffrivasi gran carestia di frutta, di vino, e di ogni commestibile, ed infatti perciò leggesi, che tutta la mensa di quel vescovado non arrivava, che ad once 866. 20. ed i beni dati a gabella consistevan nella foresta, dogana, tintoria, cambio, macello, molini, bagno, officio dell' Arcidiaconato, e de' Priorati della diocesi.

§. 39.

In tale stato di cose quel vescovado essendo, i suoi Prelati nel 1400. cominciarono a censire più terre, che tutte inculte erano, ed in istato da non potersi seminare, e di niun valore, senza ricorrere al Beneplacito Apostolico, credendo esser bastante la solennità del Vescovo, che concedeva quelle terre, e che formava suo giudizio dell'utilità della sua chiesa in praticar ciò *per testes*, come leggesi, *et alios actus*. L'utilità dunque fu, che mosse i Vescovi di Catania a censire le lor terre, utilità assai evidente, giacchè da Mascali prima della sua censuazione ne' più ubertosi anni non esigevansi più di mille scudi, in ciascun anno, ed ora più di 6000. scudi annuali. Nè la sola utilità fu, che indusse i Vescovi di Catania a censir le terre loro, ma altre cause vi concorsero da' Canonisti ricercate a praticar la censuazione de'beni ecclesiastici lecitamente, e fra queste la necessità.

(a) Le cose di poco valore, o solite concedersi ad enfiteusi si possono alienare *ex C. Terrulas* 12. *quaest.* 2. e vien ciò stabilito dalla Sacra Congregazione del concilio presso Volpi *in Prax. Judic. cap.* 6. 2. 26. e più Canonisti.

(b) Vedi *Discorso sopra le concessioni antiche*, e *moderne fatte dalli Vescovi di Catania delli terreni di quel vescovato*.

§. 40.

E veramente i Vescovi, ed i monaci di Catania, che negli antichi tempi formavano il capitolo della chiesa cattedrale di questa diocesi, in tanta indigenza erano, che niente, o poco aveano a menar onesta vita, e non potean per la loro povertà amministrare le immense terre, che loro si appartenevano. Aggiunger si debbe ancora alla lecita alienazione delle piccole terre della chiesa di Catania l' altra causa ricercata da' Canonisti. Imperciocchè in tanta indigenza, come que' Vescovi avrebbon potuto somministrar dell'elemosine in sollievo de'poveri, massime accadendo alcun disastroso incendio del Mongibello, quivi non insolito a poter avvenire? Finalmente concorreva l'ultimo motivo ricercato per l' alienazione de' beni della chiesa, cioè l' incomodità, poichè i beni, le terre, ed i feudi di quel vescovado trovandosi assai distanti, come a' medesimi condur comodamente si potevano i loro amministratori, massime in tempo d' inverno, dovendosi passar e monti alpestri, e pericolosissimi fiumi?

§. 41.

Nè per la chiesa di Catania esser poteva di ostacolo la Costituzione *Ambitiosae* di Paolo II., poichè consuetudine ad essa contraria ivi prevalea, e più Catanesi anzi credevano non essere stata quivi ella ricevuta. Ed in vero troviam noi presso le memorie di Catania, che insin dall' anno 1370. i Vescovi di questa città senza veruno scrupolo abbian fatte alienazioni de' diritti loro anche spirituali, e giurisdizionali senza che avessero consultata la Santa Sede. E di fatti il Vescovo Simone rese esente il monistero di S. Maria di Nuova Luce di tutta la giurisdizione sì temporale, che spirituale, del diritto ancora delle decime, che gli dovea, e della quarta su i funerali, e su i legati, e donogli inoltre in perpetuo una gran quantità di

terre (a) Nel 1455. il Vescovo Arias donò in perpetuo al monistero di S. Giovanni Evangelista di Piazza tutti i diritti della quarta, e delle collette, che doveansi al Prelato, ed all' Abate di Nuova Luce diè facoltà di poter vendere il diritto di un censo perpetuo dovutogli sopra diversi gran poderi; Nel 1461. il Vescovo Guglielmo esentò senza veruna causa e ragione un cotal Ansalone di più diritti di decime per il tempo della vita di lui; e nel 1413. rese esente della decima del musto Guglielmo Raimondo di Montecatino.

§. 42.

E' venuto ancora a nostra notizia, che nel 1526. i Giurati di Catania spogliati avendo i lor Prelati della libera facoltà di concedere ad enfiteusi, furon quelli chiamati a comparire nel tribunale della Regia Gran Corte, ove essendosi da ambe le parti venuto a contradittorio, fu data decisione in favore de' Vescovi con le seguenti parole: *Quod Reverendissimus Episcopus Catanensis manuteneatur in sua libera facultate, et potestate concedendi terras sui episcopatus ad vineandum, quam ad emphyteusim, prout ipsi placuerit, et benevisum fuerit.*

§. 43.

A quanto si è da noi detto a scusare l'illecito operare dei Vescovi di Catania il De Maximis, ed il Bonadies aggiungiamo, ch'eglino, come i Catanesi co' loro scrittori credono, s'indussero a censire i beni della lor chiesa dal credersi di esser Signori assoluti della medesima. Per vero dire la carta della concessione

---

(a) Ricavasi ciò da più diplomi di quella chiesa dell'anno 1381. e degli anni seguenti, sino al 1418.

de' beni di quella chiesa fatta dal Gran Conte Rogieri su di ciò è veramente ammirabile, e tali ci addita essere i Vescovi di Catania con queste parole; » Io Rogieri Conte con mia mo- » glie, ed i miei figli ho conceduto all' Abate, e a' di lui suc- » cessori tutti quei giudizj terreni, che appartengonsi a' Re, » e ai Principi, e tutte le terrene consnetudini in ogni terra » del monastero, e nelle spiagge del mare, e tutte le posses- » sioni, che sono state date in Sicilia, ed in Calabria (a) »

§. 44.

Quanto da noi si è detto della chiesa di Catania con quella brevità, che è stata possibile, chiaramente dimostra, molte esservi, e varie ragioni, le quali per quella sola chiesa, se non con certezza, con qualche probabilità almeno ci fan credere lecita la censuazione de' beni ecclesiastici. Quindi non possiam far di meno di non dire, quanto grande sia stata la mala fede dell' autor del Progetto in averci voluto presentare la disciplina di una chiesa particolare, come disciplina, per dir così, di tutta la chiesa, sarei per dire, universale. E questo bastar deve farci restar persuasi, quanto venghi malamente difesa la causa di tutti coloro, i quali bramando la censuazione, e, per me-

(a) „ Concessi ego Rogerius Comes cum uxore mea, et cum fi- „ liis meis Abbati præfati monasterii, et omnibus successori- „ bus ejus omnia illa judicia terrena in tota terra monasterii, „ quæ solent pertinere ad Reges, et ad Principes terrenos, „ et omnes consuetudines terrenas similiter Abbati, et omnibus „ successoribus ejus in tota terra monasterii, et in partibus „ et lictoribus maris. Et hoc concessi ego Rogerius Comes „ cum uxore mea, et cum filiis meis huic monasterio, ut „ habeant in perpetuum omnes illas possessiones terrenas, „ quæ sibi ad invicem datæ fuerunt a nostris hominibus in „ Sicilia, vel in Calabria, sive sint illæ possessiones in vil- „ lanis suis, sive in terris hæreditatibus. „ Dipl. del Conte Rogieri presso De Grossis *in Catana Sacra* pag. 55.

glio dire, l'invasione de' beni della chiesa, sotto il velo ingannevole di cercare il vantaggio della Sicilia, ed il pubblico bene non altro pensanò, che ad arricchir forse loro stessi con la destruzione altrui. E chi potrà di ciò dubitare, quando al sentir appena di essersi già decretata a maggioranza di voti la censuazione de' beni della chiesa, alto levossi un non so quale sconsigliato eccheggiar di applauso da per tutto e nelle ringhiere della Camera de' Comuni, e poi nelle scale del Parlamento, e per le strade; un eccheggiar, io dico, di più scostumati giovani, i quali in derisione mettevano i dissenzienti a tal votazione, chiamandoli e fanatici, e superstiziosi, e divoti specialmente ancor prima di passarsi alla votazione. Ed ecco la verità di quel, che scrisse il dotto Mons. Turchi nelle sue omelie, cioè che *ne' tempi, e nelle circostanze, in cui siamo, l'attuale possedimento dei beni nella cattolica chiesa, oltr'essere un articolo sagrosanto di naturale equità, e di giustizia sociale, è anche sì strettamente legato coll'esercizio del culto pubblico, che il volere spogliarnela od è un effetto di religione perduta, od è un gran passo a perdere affatto la religione.*

§.45.

Coloro adunque, che quai promotori della censuazione pretesa han voluto far vedere, come i *più benefici uomini*, il de Maximis, ed il Bonadies, i quali *senza badare alle Bolle Pontificie, nè mai ricercare il Beneplacido Apostolico* alienarono i beni della chiesa loro, riputar si debbono tutti quai invasori de' beni del clero, e nemici di Gesù Cristo, e de' veri vantaggi della chiesa, checche ne dicano i falsi politici contro no i quali, per servirci dell' espressione di S. Girolamo, scrivendo a Furia (a), gridano, e ci carican di obbrobrj, e voglion, che

(a) *Epis. 10. ad Furiam*: „ Consurgent, . . . et adversus epi-

indegni fossimo de' diritti della società. Locchè a noi poco monta, purchè venghi difeso il legittimo possesso, e la proprietà de' beni di Gesù Cristo, e per dirla con le parole stesse del medesimo S. Girolamo, *ut Domini mei titulum recognoscamus*.

§. 46.

Ma rimaner non doveano del tutto così sterili di ragioni tratte dal Diritto Canonico le prove del nostro autor del Progetto e di tutti i suoi applaudenti, massime al leggere i zelanti Vescovi de Maximis, e Bonadies, Prelati presentatici come i più degni soggetti, che abbian fatto il più legittimo uso de' beni ecclesiastici, ed il più vantaggioso e per la chiesa e per lo stato; ma conveniente cosa era altresì, che in esame si mettessero e le *Bolle Pontificie, ed il Concilio di Trento non ricevuto in Sicilia, e la Paulina neppure pubblicata in Roma stessa, o vinta da consuetudine opposta, o soggetta a tutte quelle limitazioni approvate dai Canonisti, e dagli scrittori medesimi della Romana Curia*.

§. 47.

Per seguir dunque in ciò l'ordine delle idee del nostro autore, diam principio dalle Bolle Pontificie. Ma quali, e dove sono, e come possiam trovare tutte coteste bolle, o saper di essere state accettate? Egli non degnasi accennarle, e noi nè

„ stolam meam turba . . . . detonabit, me magum, me seductorem clamitans, et in terras ultimas deportandum; addant, si volunt, et Samaritem, ut Domini mei titulum recognoscam „

sappiamo, nè abbiam, che potergli rispondere. A far non pertanto alcuna breve riflessione, senza parlar di Catania, non sapendo, se quivi ancor perduri la consuetudine, e la pretensione di poter alienare i beni della chiesa, diciamo esser costume di tutta la chiesa di Sicilia, il non potersi giammai divenire a ciò fare senza tutte le necessarie solennità. I nostri sinodi, e, per non allontanarci da Palermo, massime quello di Monsignor Doria nell' anno 1615. che fu assai applaudito, ed è stato ancor di norma ad altri sinodi di Sicilia, ha chiaramente proibita l' alienazione de' beni della chiesa.

§. 48.

Le bolle poi del Romano Pontefice ancor non accettate obbligano in coscienza, ed un buon cattolico, apostolico, romano, come vantasi l'autor del Progetto, crediam noi, che tale essendo, non sarà giammai per diversamente opinare. E a dir vero, chi in altra guisa potrà pensare, quando proposizioni trovansi, le quali dottrine stabilendo a questa contrarie, sono state condannate? Alessandro VII. nell' anno 1665. a 21. settembre tra l' altre proposizioni condannò ancor questa: *Populus non peccat, si absque ulla causa non recipiat legem a Principe promulgatam*: E se credesi, che quì non parlasi delle leggi promulgate dal Romano Pontefice Principe spirituale di tutto il mondo cattolico, ecco come il Papa Urbano VIII. nella Costituzione *Romanus Pontifex* §. 4. vuole, che le Leggi, e Costituzioni Pontificie obblighino in coscienza, non ostante che non sieno ricevute, e promulgate: *Etiam*, egli dice, *sub praetextu quod Bullae, seu Constitutiones Apostolicae non fuerint pubblicatae, vel usu receptae, aut contrario usu decennali, et quantumlibet longissimo, ut praetenditur, abrogatae*.

§. 49.

Che dirassi inoltre, che non solo le Bolle Pontificie proibiscon l'alienazione de' beni ecclesiastici, ma ancora sonovi, come osserva il di sopra lodato autore il giureconsulto francese Falconet (a) più di una ventina di canoni tirati da' concilj, i quali dichiarano scomunicati tutti coloro, che trovansi in possesso delle proprietà del clero, degli ospedali, e di altri luoghi pii, e di essi l'ultimo il concilio di Trento ? Le quali scomuniche de' concilj S. Paolo fulmina in generale (b) contro tutti i possessori de' beni altrui, sian essi laici, sian chierici. » Io ve l' ho scritto » egli scrivea al popolo di Corinto » il non avere alcun „ commercio, ed il non prender cibo co' ladri »

§. 50.

Nè fuor di proposito sia il riportare il decreto del concilio di Trento testè accennato a vedere i promotori della censuazione de' beni ecclesiastici di Sicilia, in quale stato essi trovansi. Imperciocchè i più dotti, e cattolici Canonisti insegnano (c), che

---

(a) Nella cit. lett. pag. 67.

(b) S. Paul. I. ad Cor. 11. » Nunc autem scripsi vobis non com» misceri, si is qui frater nominatur, est rapax: cum eius» modi nec cibum sumere »

(c) Vedi *Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Tridentinum, additis declarationibus Card. Concilii Interpetrum ex ultima recognitione Io. Gallemart, et citationibus Io. Sotealli Theol., et Horatii Lucii Iurisconsulti; nec non remissionibus D. Aug. Barbosae. Quibus recens accesserunt ultimae Additiones Balthassaris Andreae I. C. Caesar-Augustani cum decisionibus variis Rotae Romanae eodem spectantibus. Nunc demum hac postrema editione utilissimis annotatio-*

dopo la pubblicazione di tal decreto nessun laico posseder può chiese, o beni ecclesiastici ancor di diritto padronato senza averne prima ottenuta facoltà della Santa Sede Apostolica, comunque trovisi in possesso dei medesimi. E tutti coloro ancora i quali senz' averne ottenuto l'assenso dalla medesima abbian dato a censo, od in altra guisa alienati, o ricevuti i ben della chiesa, saran soggetti alla pena di tal decreto. Ecco in qual guisa esso trovasi scritto(a)» Se la cupidigia radice di ogni

---

nibus practicis reformationem, et forentia concernentbus D. Card. de Luca illustratum.

(a) « Decreto del Sacrosanto Concilio di Trento *Sess.22. cap. 11. de reformatione*: »Si quem clericorum, vel laicorum, quacum» que is dignitate etiam imperiali, aut regali præfulgeat, in » tantum malorum omnium radix cupiditas occupaverit, ut » alicujus ecclesiae seu cujusvis sæcularis, vel regularis beneficii » et montium pietatis, aliorumque piorum locorum jurisdi» ctiones, bona, census, ac jura etiam feudalia, et emphyteu» tica, fructus, emolumenta, seu quascumque obventiones, » quæ in ministrorum et pauperum necessitates converti de» bent, per se, vel alios vi, vel timore incusso, seu etiam per » suppositas personas clericorum, aut laicorum, seu quacumque » arte, vel quæsito colore in proprios usus convertere, illosque » usurpare præsumpserit, seu impedire, ne ab iis, ad quos » jure pertinent, percipiantur: is anathemati tamdiu subjaceat » quamdiu jurisdictiones, bona, res, jura, fructus, et redditus, » quos occupaverit, vel qui ad eum quomodocumque etiam ex » donatione suppositæ personæ pervenerint, ecclesiæ ejusque » administratori, sive beneficiato integre restituerit, ac deinde » a Romano Pontifice absolutionem obtinuerit. Quod si ejus» dem ecclesiæ patronus fuerit, etiam jure patronatus ultra » prædictas poenas eo ipso privatus existat. Clericus vero qui » nefandæ fraudis, et usurpationis hujusmodi fabricator, seu » consentiens fuerit, eisdem poenis subjaceat, nec non quibus-

» male sarà per pervertire alcun chierico, o laico, comeche distinto
» sia per imperiale, o regia dignità in guisa, che abbia avuto co-
» raggio per suo mezzo, o per altrui opera, od ingerendo timo-
» re, o anche per supposte persone ecclesiastiche, o laiche, con
» qualunque artificio, ó ricercato pretesto convertire in proprio
» uso, od usurpare le giurisdizioni, i beni, i censi, i diritti ancor
» feudali, od enfiteutici, i frutti, i comodi, ossia legati di qual-
» che chiesa, o di qualunque beneficio secolare, o regolare, dei
» monti di pietà, e di altri luoghi pii; oppure qualsivoglia pro-
» venienza, che deve impiegarsi in sovvenimento de' ministri, o
» de' poveri, o che abbia voluto impedire di essere percepiti da
» quelli, a' quali per diritto appartengono; Costui sia soggetto
» alla pena della scomunica, fintantoche avrà restituito intera-
» mente alla chiesa, e all' amministratore di essa, o al Benefi-
» ciato le giurisdizioni, i beni, i diritti, i frutti, e le rendite,
» che avrà occupato, e che gli siano pervenuti per donazione di
» supposta persona; ed indi avrà ottenuto dal Romano Pontefice
» l'assoluzione. Che, se costui sarà patrono della medesima chiesa,
» oltre la pena suddetta resti di fatto privo anche del diritto del
» padronato. Il chierico però autore, o consensiente di tal ne-
» fanda frode, e di sì fatta usurpazione resti soggetto alla stessa
» pena, ed inoltre sia privato di qualunque beneficio, e dichia-
» rato inabile ad ottenerne in appresso; e ad arbitrio del suo
» Ordinario resti sospeso della esecuzione de' suoi ordini anche
» dopo l'intera soddisfazione, ed assoluzione ricevuta(a).

» cumque beneficiis privatus sit, et ad quœcumque alia bene-
» ficia inhabilis efficiatur; et a suorum Ordinum executione
» etiam post integram satisfactionem, et absolutionem sui Or-
» dinarii arbitrio suspendatur »

(a) Alcuni politici del tempo hanno ancora in Sicilia vulnerata in questi tempi co' loro antipolitici progetti la reale immunità del clero, di cui lo stesso concilio di Trento ha ben manifestati i suoi sentimenti, quando nella sess. 25. cap. 20. fece il se-

§. 51.

Ma il concilio di Trento, il nostro autor del Progetto dice,

---

guente decreto al riferito simile: " Cupiens Sancta Synodus
„ ecclesiasticam disciplinam in christiano populo non solum restitui, sed etiam perpetuo sartam tectam a quibuscumque impedimentis conservari præter ea, quæ de ecclesiasticis personis constituit, sæculares quoque Principes officii sui admonendos esse censuit; confidens eos, ut catholicos, quos Deus sanctæ fidei, ecclesiæque protectores esse voluit, jus suum ecclesiæ restitui, non tantum esse concessuros, sed etiam subditos suos omnes ad debitam erga clerum, parochos, et superiores ordines reverentiam revocaturos; nec permissuros, ut officiales, aut inferiores magistratus ecclesiæ, et personarum ecclesiasticarum immunitatem Dei ordinatione, et canonicis sanctionibus constitutam aliquo cupiditatis studio, seu inconsideratione aliqua violent; sed una cum ipsis Principibus debitam sacris Summorum Pontificium, et conciliorum constitutionibus observantiam præstent. Decernit itaque et præcipit, sacros canones, et concilia generalia omnia, nec non alias apostolicas sanctiones in favorem ecclesiasticarum personarum, libertatis ecclesiasticæ et contra ejus violatores editas, quæ omnia præsenti etiam decreto innovat exacte ab omnibus observari debere. Proptereaque admonet Imperatorem, Reges, Respublicas, Principes, et omnes, et singulos, cujuscumque status, et dignitatis extiterint, ut quo largius bonis temporalibus, alios in alios potestate sunt ornati, eo sanctius, quæ ecclesiastici juris sunt tanquam Dei præcepta, ejusque patrocinio tecta venerentur; nec ab ullis Baronibus, Domicellis, Rectoribus, aliisve Dominis temporalibus, seu magistratibus, maximeque ministris ipsorum Principum lædi patiantur, sed severe in eos, qui illius libertatem, immunitatem, atque jurisdictionem impediant, animadvertant, quibus etiam ipsimet exemplo ad pietatem, religionem, ecclesiarumque protectionem existant, imitantes anteriores optimos, religiosissi-

non essere stato accettato in Sicilia. Come però può ciò asserirsi, ricordandoci delle rimaste memorie di que' tempi? Gli atti di quel concilio appena mandaronsi in Spagna, con rispettoso animo furon tosto accettati, senza veruna restrizione da Filippo II. allora del nostro regno Sovrano, ed ordinò al Vicerè Duca di Medinaceli con sua lettera de' 19. luglio 1564. che fossero in Sicilia messi in esecuzione. Vero è, che il Vicerè, ed i suoi regii ministri avvertirono il Re, che ritrovavansi negli atti di quel concilio degli stabilimenti alla giurisdizione dell' Apostolica Legazia pregiudiziosi, e questi, cosa giusta non essere, che fossero accettati. Per la qual cosa quel Re volendosi mantenere in possesso de' suoi diritti, rescrisse, che, sebben egli ordinata avesse l' esecuzione di tutti i decreti di quel concilio, ma non pertanto volea, che nessuna diminuzione recar si dovesse alla prerogativa di giurisdizione sopra gli ecclesiastici, ch' erasi goduta da tutti i Sovrani suoi predecessori, onde da quel Vicerè fu quindi pubblicata la prammatica intorno all' Apostolica Legazia (a).

§.52.

Fu inoltre il concilio di Trento prima dell' approvazione non solo accettato, ma ancora osservato, senza che i Governanti del nostro regno sene fossero lagnati. Imperciocchè sappiamo, che,

„ mosque Principes, qui res ecclesiæ sua imprimis auctoritate, ac munificentia auxerunt, nedum ab aliorum injuria vindicarunt. Adeoque ea in re quisque officium suum sedulo præstet; quo cultus divinus devote exerceri, et „ Prælati, cæterique clerici in residentiis, et officiis suis „ quieti, et sine impedimentis, cum fructu et ædificatione „ populi permanere valeant. „

(a) Ved. Di Blasi *Storia cronologica de' Vicerè* tom.2. par. 1. pag. 203.205. e 206.

come i Padri di quel concilio facean degli stabilimenti, così i nostri Vescovi osservavangli, e fra essi più degli altri si distinse il Vescovo di Siracusa Monsignor Bononio, il quale anni dieci prima che si fosse conchiuso quel concilio, ordinò nel suo sinodo dell' anno 1552. che osservar sene dovessero i decreti, come veder si può nel medesimo titolo 8. cap.2; e tit.29. cap. 14. [a].

§.53.

Nella guisa stessa l' autor del Progetto forma giudizio dell' Estravagante *Ambitiosae* di Paolo II., pretendendo il non essere stata essa accettata in Sicilia. Bramerebbesi però da noi sapere, com' egli sappia ciò. Forse tutto di patriottismo acceso per il pubblico bene, e per li veri vantaggi della sua nazione, che impegnato è il far risorgere a nuova vita, ne ha fatte diligenti ricerche ne'nostri più polverosi archivj? Senza far motto di tutti quasi i canonisti, i quali francamente asseriscono di essere stata essa accettata ne'tempi presenti per tutto il mondo cattolico, que'di Sicilia dicono, e sostengono l'essere stata essa ricevuta presso noi. Il Padre Chiavetta Gesuita dottissimo, canonista assai lodato da'dotti scrittori degli Atti di Lipsia [b] ci fa sapere, che i magistrati de'nostri tribunali regolavansi nelle alienazioni de' beni ecclesiastici a norma della Paolina, ne'suoi tempi, ed il nostro Padre Felice Potestà autore assai apprezzato da'veri estimatori de' colti ingegni, e da' forestieri, i quali in Modena han ristampata la di lui opera nel 1740. con annota-

---

(a) Vid. Di Giovanni *De divinis siculorum officiis* cap. 51. §. 4. pag. 406.

(b) *Acta eruditorum Lypsiae* anno 1714. pag. 124. et seq. mensis maji.

zioni lo stesso assicura [c], dicendo, che dopo essere stata quella Costituzione più volte confermata dalla Sacra Congregazione trovasi osservata ne' tribunali e in Italia, ed in Sicilia".

§.54.

Ma l'essere stata cotesta Costituzione in osservanza lo dimostra la prammatica del 1779., giacchè essa proibendo il non doversi ricorrere alla S. Sede per l'alienazione de' beni ecclesiastici, mostra la costumanza, che prima di quel tempo prevalea. Il nostro Sovrano poi avendo veduto con la sua religione giusta cosa ciò non essere, la rivocò nel 1810., e così ordinò: „ E' volontà del Re, che da ora in avanti le alienazioni, enfiteusi, e censuazioni dei beni liberi patrimoniali delle chiese, „ de' monasterii, e luoghi pii ecclesiastici sino a nuova sovrana „ disposizione si eseguano nel seguente modo. Gli Ordinarj delle rispettive diocesi, e per essi le di loro curie esamineranno, „ se le alienazioni sopradette siano utili e necessarie con un „ giudizio sommario; e quindi interporranno il di loro decreto, „ che crederanno il più conveniente alla giustizia, e a ciò che „ prescrivono i sacri canoni. Decreti così fatti saranno presentati alla Gran Corte, la quale, quando creda, che non vi possa „ essere legale impedimento, v'interporrà in nome della M. S. „ il regio assenso; ma prima di venire a questo atto, ne darà „ conto alla prefata M. S. per mezzo della real segreteria degli „ affari ecclesiastici per saper qual sia la volontà del Re sopra „ alienazioni, e censuazioni così fatte „

(c) *Examen ecclesiasticum, in quo universae materiae morales, omnesque fere casus conscientiae extragicabiles solide et perspicue resolvuntur.*

§. 55.

Quello però, che a riso muover ci dovrebbe, è, che il nostro autore con ogni sicurezza scrive il non essere stata la Paolina neppure promulgata in Roma. Ma donde egli ha ricavata tal sua pellegrina notizia? E non è stata essa ancora confermata da' religiosissimi, e di eterna memoria degni Sommi Pontefici Pio IV. e Pio V.? Ed ancora dalla Sacra Congregazione del Concilio per comando di Urbano VIII.? Forse tutti i decreti di questi Pontefici non sono stati neppure promulgati in Roma?

§. 56.

E seguendo ancora il nostro autore le sue ricerche, ed a larga mano donandocele, afferma essere stata la Costituzione *Ambitiosae da consuetudine opposta vinta*. Ma dove ha egli trovata cotesta consuetudine opposta, e chi n'è stato l'autore? Certamente egli esser non può giureconsulto, poichè, se lo fosse, non sarebbe dalla sua mente sfuggito, che presso quel Muta, che di continuo hassi in mano da'dotti giuristi, avrebbe letto, che insin da'tempi di Alessandro IV. Sommo Pontefice si ha ricercato in Sicilia il Beneplacito Apostolico per l'alienazione de' beni della Chiesa, onde da ciò dedur si deve, che nel nostro regno è stata sempre in vigore la legge dell' inalienabilità de' beni ecclesiastici, e che nell'alienazione delle cose della chiesa vi sia stato sempre di bisogno il doversi ricorrere alla Santa Sede.

§. 57.

Se poi in Sicilia prevalesse cotesta consuetudine, sarebbe essa da abrogarsi, e dovrebbesi aver innanzi gli occhi ciò, che sappiamo aver praticato S. Carlo Borromeo nella sua diocesi. Questo Santo, cui molto deve la chiesa, e l'umanità afflitta, assai zelante dell'ecclesiastica disciplina, e de' veri vantaggi de

suoi diocesani osservando, che in Milano prevalea il costume di alienarsi i beni della chiesa senza consultare la Sede Apostolica ordinò, che ciò fosse messo in esame in una delle congregazioni de' teologi, e de' canonisti, ch' egli costumava tenere in ciascuna settimana a toglier via gli abusi, che ancora nelle più sante cose sogliansi spesso introdurre, ed a metter in pratica la disciplina della chiesa, e fu allora determinato, che su di tal affare si sentissero gli oracoli di Roma. Inteso di ciò infatti si fece per mezzo dell' Abate Spaziano Agente di S. Carlo in Roma il Romano Pontefice, il quale diè sua risposta, facendogli sapere di esser suo desiderio, che nella diocesi di Milano si mettesse in uso, e si riducesse a pratica la Costituzione di Paolo II. Locchè tosto quel Santo fece, ubbidendo al Capo Supremo della chiesa, e nell' ultimo giorno di aprile dell'anno 1584. promulgò il catalogo delle censure, e de' casi riservati, ne' quali tra gli altri vi annoverò ancor questo (a): *Qui bona ecclesiastica alienant, et alienata recipiant absque Sedis Apostolicae auctoritate. Paulus II. in Extravag. Ambitiosae*, così facendo sapere il doversi osservare in Milano la Paolina *Ambitiosae* (b).

§.58.

Il dottissimo Sommo Pontefice Benedetto XIV. (c) dopo aver riferito tutto ciò, avverte i Vescovi ad imitar S. Carlo Borromeo, dovendo per avventura alienare alcuna cosa della lor chiesa, comeche nelle loro diocesi prevalesse la consuetudine contraria. „ Quod a S.Carolo „ egli dice „ in hoc gravi negotio gestum est, „ normam præbet episcopis, ad quam in simili eventu se debeant „ conformare. Quamvis itaque in sua diœcesi invaluisse deprehen-

(a) *Acta ecclesiae Mediol.* part. 6. *num.* 48. *pag.* 993.
(b) Vid. Altovito *de rebus eccl. non alienand.*
(c) *De synod. dioeces. lib.* 13. *cap.* 8.

„ dant antiquam consuetudinem sacris canonibus, atque Apostolicis Constitutionibus contrariam, caveant, ne illam synodali constitutione roborent, et fulciant; sed priusquam aut eam divellere, aut confirmare aggrediantur, Sedis Apostolicae sensum exquirant, eiusque responsum expectent „

§.59.

Lo stesso Pontefice dopo aver riferito quanto da noi si è detto quasi come un esempio da doversi intorno a ciò imitare da' Vescovi, ci presenta il Vescovo di Lipari, il quale certamente fu Monsignor Francesco Arata, Prelato assai zelante, e molto inclinato a premiare il capitolo della sua chiesa per maggiormente veder accresciuto il culto del Signore (a). Imperciocchè quel Vescovo di Lipari avendo letto, che gli antichi canoni davan potestà ad un Vescovo, il quale nella sua diocesi eriger volea un nuovo monistero, di poter donare al medesimo la quinquagesima parte delle rendite della sua chiesa, volea destinar porzione delle rendite della sua mensa per il capitolo della sua cattedrale a dover servire per distribuzioni quotidiane, così allettando i Canonici ad esser presenti in coro. Frattanto egli vedea essergli di ostacolo la Costituzione di Paolo II, ed il giuramento, che nel giorno della sua consecrazione avea fatto di non alienar, alcuna cosa con queste parole: „ Possessiones vero ad mensam meam pertinentes non vendam, nec donabo, neque impignorabo, nec de novo infeudabo, vel aliquo modo alienabo, etiam cum consensu capituli ecclesiae meae, inconsulto Romano Pontefice, et si ad aliquam alienationem devenero, poenas in quadam super hoc edita Constitutione contentas eo ipso incurrere

(a) Mongitore *Siciliae Sacrae celeberrimi Abbatis Natini* D. Rocchi Pirri *Additiones, et Correctiones ab ann.* 1618.

„ volo „ In forza del qual giuramento i Vescovi, come nota il lodato Pontefice, fan rinunzia di ogni potestà di alienare alcuna cosa anche ne' casi permessi *de Iure* secondo gl' insegnamenti di Navarro (a), di Layman (b), di Passerino (c), e di Piringhio (d). In tale stato di dubbietà trovandosi il Vescovo di Lipari, non volle far da giudice, e col suo giudizio decider cotesta questione, ma chiese dalla Sacra Congregazione del Concilio: *An absque Sedis Apostolicae beneplacito potuerit, aut possit applicare in perpetuum capitulo ecclesiae cathedralis dictam ratam scutorum videlicet* 876. *redituum mensae episcopalis in causam distributionum*; e la Sacra Congregazione nel giorno 5. marzo rispose: *Negative*.

§.60.

Certamente il nostro autore del Progetto dirà, quanto abbiam rapportato esser, com' egli dice *miticolosità de' divoti*, giacchè il possesso de' beni degli ecclesiastici essendo *vizioso*, si posson essi alienare, e darsi a censo *senza badare alle Bolle Pontificie, nè mai ricercare il Beneplacito Apostolico*. Per lui così pensando, i beni del clero resteran liberati dalla suggezione al Romano Pontefice, ed entreranno in commercio, per servirci dell' espressione de' politici del secolo. Allora così a di lui senno *noi usciremo da quello squallore, che ricuopre il maggior numero de' campi siciliani, e dalla solitudine, che gli accompagna; bentosto salirebbe l'isola a quella riputazione, a cui la chiamano i suoi destini; e bentosto sarebbe e più felice al di dentro, e più rispettata al di fuori*. Vera-

(a) *In tract.de rebus eccl.non alienand. n.*11. *et seq.*
(b) *Theolog.moral lib.*3. *tract.*4.*cap.*10. *num.*9.
(c) *De stat.homin.tom.*1.*quaest.*185. *art.*7: *num.*306.
(d) *In* 3.*decret. tit.*13.*sect.*3. §.7. *num.*57.

mente egli così pensa, e discorre da politico illuminato del secolo, molti e belli progetti avanzando, ma senza saper far camminar meno la fame per le piazze, per cui a ciò sarebbe meglio, e con maggiore studio, che si applicasse. Le ricchezze del clero sono utili non solo alla repubblica, ma ancora necessarie più di quelle de' laici, e nessun pregiudizio arrecano alla società le possessioni ecclesiastiche, da cui esse provengono, stando all'arbitrio soggette del Papa, e de' Sacri Canoni, come ben riflette (a) il P. D. Anselmo Desing Monaco Benedittino d'Ensdors, Imperochè com' egli dice, *o questo potere su i poderi del clero si esercita nel serbare illese le sostanze del clero, o nel trasferire le stesse dalla chiesa in mani, ed usi di persone non ecclesiastiche. Se il potere del Papa in questo s' impiega, che sieno alla chiesa conservati interi i suoi fondi, mira il Papa a ciò, questi fondi far possono nella repubblica. Ora non potere i fondi delle chiese fare alla repubblica danno alcuno, se intatti conservinsi per que' usi legittimi, che furono dai Papi, e dai concilj prescritti, anzi conservati in tal guisa portar grand' utile alla repubblica, lo porremo sotto gli occhi in tutta questa nostra opera dimostrato ad evidenza* (b). *Non può egli dunque nuocere alla repubblica, questo poter del Papa su i fondi delle chiese, se mira a conservar intatti beni sì utili alla repubblica.*

Che se poi tal potere impiegassesi nel trasferire senza la dovuta moderazione a mani laiche i beni ecclesiastici, direbbe forse il politico essere il Papa nocevole alla repubblica? Non ha egli per sistema tornar a vantaggio della repubblica, che i beni del clero si dividano fra gli altri. Lo stesso vuolsi dire,

(a) Nell'opera intitolata *Le ricchezze del clero utili, e necessarie alla repubblica* pag. 39, e seg. Traduzione dal latino nella italiana favella.

(b) A dimostrar questa verità tutta è diretta l' opera del dotto P. Desing pag. 3.

se non de' fondi medesimi , ma solo si tratti de' frutti loro ? Quante volte é stato da' Papi ingiunto al clero di soccorrere con grosse somme di contan te i Principi o per la guerra contro il Turco , o per la difesa della cattolica religione contro agli eretici , o per andar al riparo delle pubbliche calamità ? Non rammemoro già cose inudite , ed ignote , benchè il clero stesso appena ne faccia motto , nè sto quí a noverar le provincie co' denari del clero sovvenute , nè a chiamarle per nome , acciocchè non paja, che rinfacciar io voglia , quanto per comando del Papa contribuisca il clero ad usi pii , e legittimi ben volentieri . Dissi però ad usi legittimi ; poichè , se il clero vegga (non è egli certamente una talpa), che il denaro al culto di Dio , ed al sostentamento suo, e de' poveri destinato , e donato da altri , forse dispergasi inutilmente , qual meraviglia , se ciò non solamente non approvi , ma se ne lagni modestamente ? Non solo ciò nuoce vivamente agli ecclesiastici , ma anche ai popoli , ed ai coloni, che veggono vanamente versarsi i loro sudori , ch' essi per amor di Dio di buon grado sparsi aveano a pro del clero . Se ne dolgono a ragione i poveri , perché temono , che collo scialacquo , che dell'entrate del clero da altrui si fa , si scemi loro la limosina , che indi ne ritraggon o . Dovrebbon dolersene anche gli stessi politici , se veramente a cuore avessero gl' interessi della repubblica , e la comune utilità . Ma , e non può , dicono costoro, di questo suo potere il Papa abusarsi? Non si può esso adunque ammettere prudentemente . Grande Iddio ! che foggia di argomentare ? Tutti possono delle facoltà loro abusarsi, mercanti, nobili, Re, e delle facoltà esteriori non solo , ma anche delle interiori potenze dell' anima , de' sensi , e delle membra del corpo: Che adun que ? Ammettere prudentemente non si potrà , che anima , e corpo abbiano gli uomini , denaro i negozianti , tenute i nobili , armi i Re , ed i Principi , poichè tutti possono di queste cose fare

cattivo uso, non meno che tutti gli uomini delle membra del corpo, dell' intelletto, e della volontà abusare. Se di questa filosofia il mondo avesse d' uopo, ne dovremo uscire tutti, e cercarsi alloggio nella Luna, o in Saturno, e pregare il Signor Wolfio, che compiacere si volesse d' ivi assegnarci de' territorj a patto però, che ivi di queste nuove facoltà acquistate abusar non possiamo. Ma è egli veramente abuso tutto ciò, che sembra tale ai politici, che i loro divisamenti agl' istituti tutti lodevolissimi de' maggiori, ed alla venerabile gerarchia della cristiana religione antepongono? Quante cose pel contrario, che da essi commendate sono, ed approvate, sono veri abusi? Quante altresi portano alla rovina della repubblica, ch' essi consigliate aveano, come unicamente necessarie per la medesima? Ond' ebbe l' impero de' Greci la maggiore spinta all' ultimo suo eccidio, che dal non volere l' autorità del Romano Pontefice riconoscere? E pur costantemente erano persuasi i miserabili, che salva mantenuta non sarebbesi la loro repubblica, se stata fosse soggetta al Papa.

§.61.

Sebben assai lunga sia stata cotesta da noi riportata autorità del Luning, non pertanto la di lei utilità noja non potrà arrecare, specialmente vedendosi, quanta sconsigliata sia la moderna politica di più rigeneratori della Sicilia, ed al contrario quanto grande saggezza sia il ricorrere al Sommo Pontefice per disaminare, se mai far si debba in qualche urgenza l' alienazione de' beni del clero. Nè è da credersi, che Paolo II. sia stato colui, che abbia proibita cotesta alienazione de' beni ecclesiastici. Noi possiam francamente asserire, che insin da' più remoti tempi della chiesa sempre i Padri, i Concilj, ed i Romani Pontefici sieno stati gelosi in custodire i beni destinati per il culto

del Signore, per mantenimento degli ecclesiastici, e per il sollievo de' poveri.

§. 62.

Ed in vero detto sia a confusione del nostro politico autore che vanta esser cattolico, e seguace della dottrina di Gesù Cristo, ed ammiratore della *vera pietà sempre unita all' utile pubblico, per cui si adempiono le intenzioni santissime della chiesa, e si soddisfa ai precetti de' canoni, avvengachè ne sembri* (si noti bene come *latet anguis in herba*) *contraria l' apparenza*, detto sia, io dicea, a confusione del nostro politico autore, infiniti antichi monumenti della chiesa diretti sono a stabilire l'inalienabilità de' di lei beni. A S. Cipriano infatti nel terzo secolo, come sacri considerando i beni del clero, grave era (a), che passassero in altre mani, e come sacrilego accusava il Diacono Nicostrato seguace di Novaziano, il quale avea rubato il denaro della chiesa destinato a mantenimento de' poveri. Nel V. secolo i Padri del concilio d' Anguri dichiaran nulli i contratti di coloro, i quali avean venduta alcuna cosa, che si apparteneva alla chiesa (b), e quei del VI. concilio

---

(a) *Epist.* 52. « Nicostratum, diaconio sanctæ administrationis » amisso, ecclesiasticis pecuniis sacrilega fraude subtractis... » ab urbe fugisse (didicimus): *Ep.* 97. » Quomodo assumit » sibi ecclesiæ curam, qui spoliavit ecclesiam Christi? spo» liati ab illo pupilli, fraudatæ viduæ, pecuniæ quoque ec» clesiæ denegatæ »

(b) Tom. 1. *Concil. can.* 15: » Si quam de rebus ecclesiæ, cum „ episcopus non est, presbyteri vendiderint, placuit, rescisso „ contractu, ad jus ecclesiasticum revocari. In judicio autem „ erit episcopi, si constitutum pretium debeat recipi, nec „ ne, propterea quod sæpe contingat distractarum rerum red„ ditus ampliorem summam pro dato pretio reddidisse „

di Cartagine proibendo la vendizione delle cose della chiesa, stabiliscon le solennità da praticarsi in qualche urgenza, che sarebbe per accadere (a). A questi due concilj è da aggiungersi quello di tutta l'Africa tenuto nell'anno 393. in Ippona, a cui presedette S. Aurelio di Cartagine, ed ove intervenne S. Agostino, ed in cui fu proibito ad ogni ecclesiastico, ed a'Vescovi il vendere alcun predio delle lor chiese (b).

§. 63.

De' Romani Pontefici, che sempre fermi, ed impegnati furono in istabilire l'inalienabilità de' beni della chiesa, posson rammentarsi il primo di tutti S. Leone il Grande, il quale nell'anno 447. a' Vescovi della Sicilia ordinò, che nessun di loro potesse donare, commutare, o vendere alcuna cosa delle lor

---

(a) Tom. 1. *Concil. Can.* 4. „ Placuit, ut rem ecclesiæ nemo „ vendat. Quod si aliqua necessitas cogit, hanc insinuandam „ esse Primati provinciæ ipsius, ut cum statuto numero episcoporum, utrum faciendum sit arbitretur. Quod si tanta „ urget necessitas ecclesiæ, ut non possit ante primatum con„ sulere, saltem post factum curiositatem habeat, et vicinis „ episcopis hoc ante indicare, et ad concilium referre eas „ suæ ecclesiæ necessitates. Quod si non fecerit reus concili „ venditor teneatur „

(b) *Cod. eccl. Afric. Can.* 33. „ Placuit, ut presbiteri non vendant rem ecclesiæ, ubi sunt constituti, nescientibus episcopis suis, quomodo et episcopis non licet vendere prædia „ ecclesiæ rem tituli sui usurpare „.

chiese (b); S. Ilaro Papa scrivendo a diversi Vescovi della Fran-

(b) *Ep.* 17. „ Occasio specialium querelarum, curam nobis pro„ videntiæ generalis indicit, ut quod in duabus provin„ ciæ vestræ ecclesiis improbe gestum, injusteque præsum„ ptum est, id constitutione perpetua ab omni episcoporum „ usurpatione resecemus. Tauromenitanis enim clericis ec„ clesiæ deplorantibus nuditatem, eo quod omnia ejus præ„ dia vendendo, donando, et diversis modis alienando, e„ piscopus dissiparet: etiam Panormitani clerici, quibus nuper „ est ordinatus antistes, similem querimoniarum in sancta „ synodo, cui præsidebamus, de usurpatione prioris episcopi „ caussam detulerunt. Quamvis ergo ordinatum a nobis sit, „ quemadmodum utriusque ecclesiæ utilitatibus consulatur; „ ne tamen hoc perniciosum nequissimum deprædationis exem„ plum cuiquam posthac fiat imitabile, hanc præcepti no„ tri formam apud dilectionem vestram volumus esse perpe„ tuam, qua sine exceptione decernimus, ut, ne quis episco„ pus de ecclesiæ suæ rebus audeat quidquam vel donare, „ vel commutare, vel vendere, nisi forte ita aliquid horum „ faciat, ut meliora prospiciat, et cum totius cleri tractatu, „ atque consensu id eligat, quod non sit dubium ecclesiæ „ profuturum. Nam presbyteri, vel diaconi, aut cujuscum„ que ordinis clerici, qui conniventiam in ecclesiæ damna „ miscuerint, sciant se et ordine, et communione privandos: „ quia plenum justitiæ est, fratres charissimi, ut non solum „ episcopi, sed etiam totius cleri studio ecclesiasticæ utilita„ tis incrementa serventur, et eorum munera illibata per„ maneant, quæ pro animarum suarum salute, fideles de „ propria substantia ecclesiis contulerunt „ A restar persuasi della genuinità di questa lettera leggasi il P. Cacciari nel motivo alla medesima, i PP. Ballerini nell'ammonizione, e nelle note alla stessa, ed il Tillemont tom. 10. *Mon. Hist. Ecclesiast. in vita S. Leonis not.* 10.

cia (a), e Simmaco a' Vescovi di Arles (b).

§. 64.

Tutti i Sovrani, e Principi del mondo cattolico ancora sempre impegnati sono stati a mantener presso gli ecclesiastici de' regni loro le proprietà della chiesa, e non han permesso mai, che fossero alienate, e dissipate. Di loro non pochi ne troviamo, de' quali io per brevità non fo motto, e solo fommi a parlar di Giacomo, e di quel Federico Imperadore, che il nostro autor ci ha presentato, come colui, che dopo i Normanni più di ogn'altro nostro Sovrano *pose molta cura ad alleviare almeno se non a svellere i mali, che avea recato alla Sicilia un sciame di barbari venuti dal Settentrione, e varj provvedimenti apprestò per risvegliare i germi quasi spenti dell' attività nazionale, ponendo in opera que'rimedj che si ravvisano nella famosa Costituzione Praedecessorum*, che noi di sopra abbiam mostrato, ch' essa parli non di alienazione di beni ecclesiastici, ma di *ammortizzazione* de' medesimi.

§. 65.

Federico II. Imperadore adunque in quella sua Costituzione, che comincia *Quisquis de Burgensibus* comandando, che tutti i cittadini, od i villani del suo real demanio, i quali dimoravan nelle terre delle chiese, de' Conti, e de' Baroni in un certo determinato tempo passar dovessero alla patria loro, volle ancora, che gli uomini delle chiese, de' Conti, e de' Baroni

(a) *Epist. 8. ad Episc. diversar. provinciar. Galliae.*
(b) *In decret. ad Caesar. Episc. Arelat. cap. 1. et 2. tom. 2. Concil.* e ne' sinodi di Roma an. 502. cap. 5.

i quali abitavan in luoghi demaniali, passassero alla terra del proprio padrone. Così rigido fu quell'Imperadore, comechè sempre mostrato si avesse assai geloso de' suoi diritti regj, che volle dover rimaner le chiese ancora nel pacifico loro possesso riguardo agli uomini, che appartenevansi per abitazione alle lor terre (a).

§.66.

Ma lo stesso Imperador Federico con una sua sentenza profferita nel 1221. ci fa rimaner meglio persuasi, e vieppiù convinti di quanto egli fosse stato geloso in mantener gli ecclesiastici fermi nel possesso de'loro beni, e nel non permettere, che in minima cosa eglino potessero alienarli. L' Abate di S. Maria di Milazzo Ambrogio dinominato avendo concessa ad enfiteusi ad un cotal Falcone di Graziano una certa vigna, che appartenevasi al suo monistero, avendo fatta riflessione sulla carta di donazione fattagli dal Conte Rogieri, con cui coman-

---

(a) *Constitut. utriusque Siciliae lib.* 3. *tit.* 6. „ Aequa etiam „ lance sancimus, ut ecclesiarum homines Comitum, Baro- „ num, vel Militum, qui tamen dominis suis de personalibus „ servitiis minime teneantur, si a tempore nostræ felicis co- „ ronationis se ad terras nostri demanj, seu aliorum quo- „ rumlibet transtulerint, ab eodem temporis spatio trium, vel „ sex mentium, scilicet a tempore requisitionis emissæ re- „ dire ad terram dominorum suorum, mora qualibet, et oc- „ casione depositis, compellantur „ Prima della bellissima edizione delle nostre Costituzioni del regno eseguita in Napoli nel 1786. del Carcani, dubitavasi, se la parola *minime* vi fosse stata intrusa dagli editori, ma in questa nuova edizione, per cui molto si travagliò per la sua retta correzione, noi ve la leggiamo.

davasi di non poterla alienare, chiamollo in giudizio per averla restituita. Ricevè il possessore dalla curia favorevole sentenza, ma l' Abate di essa tosto gravossi avanti l' Imperadore. Questi avendo messa in esame la carta di donazione rivocò la sentenza della sua curia con queste parole, che mostran chiaramente, com'egli volea, che inalienabili rimaner dovessero i beni degli ecclesiastici: „ Noi con diligenza esaminando l' „ appellazione dell' Abate Ambrogio, ed ancora considerando „ di non doversi *alienare* le limosine de' nostri predecessori „ fatte per rimedio delle loro anime, e che debbansi conser- „ vare perpetuamente per li bisogni di quel monistero, come „ sembrava l' intenzione del predetto Conte Rogieri nostro proa- „ vo manifestata nel suo privilegio, abbiamo stimato doversi cor- „ reggere, e del tutto irritare le sentenza profferita contro l' „ Abate. Dichiariamo noi dunque esser nulla la concessione „ fatta a Falcone dall' Abate, e da' suoi monaci, ed esser con- „ tro la legge esposta dal Conte Rogieri nel fondare quella „ chiesa, e nel dotarla di beni. Imperciocchè, se da noi si „ permettesse di *alienarsi* i beni donati da' nostri predecessori „ alle sacrosante chiese, le predette limosine date a Dio fra „ breve tempo si ridurrebbero a niente, osservando noi i Rettori „ della chiesa essere inchinevoli, e prontissimi *ad alienare le* „ *cose ecclesiastiche etc.* (a).

---

[a] Questo diploma trovasi nel *Tabularium Ecclesiae Messinensis* raccolto dal celebre Messinese Canonico Amico, il quale manoscritto conservasi nella pubblica libreria del Senato di Palermo. Esso tutto intero così leggesi; » Fridericus Dei gratia » Romanorum Imperator semper Augustus, et Rex Siciliæ » universis per regnum Siciliæ constitutis ad quos, litteræ » istæ pervenerint, fidelibus suis gratiam suam, et bonam » voluntatem. Fidelitati vestræ serie præsentium innotescat, » Ambrosium Abbatem S. Mariæ de Milo fidelem nostrum

E quindi vedesi, che in tempo de' Normanni, come ina-

» convenisse Falconem de Gratiano civem Messanæ in curia
» nostra, quod injuste teneret quamdam vineam ejusdem
» monasterj in flomaria Mili juxta viam publicam, et juxta
» vineam ejusdem monasterj, unde petebat vineam ipsam
» sibi restitui cum fructibus inde perceptis. Ad quæ præfatus
» Falconius respondit, se vineam juste, et rationabiliter pos-
» sidere receptam ab eodem Abbate, et conventu suo ad cen-
» sum annuum, solutis eidem Abbati ad manus tarenis mille
» pro emendis pecudibus ad opus monasterii antedicti, super
» quo exhibuit publicum instrumentum, in quo continebatur
» Dominum Abbatem, et conventum concessisse Domino Falconi,
» et hæredibus ejus prædictum fundum in flomaria Mili, in
» quo erat chammapulum pro mille tarenis ad manus rece-
» ptis, et pro octo cafisiis olei sibi annuatim nomine census
» eidem monasterio persolvendis, sicut hæc et alia idem in-
» strumentum expressius continebat. Contra quae pars prae-
» dicti Abbatis respondit, praedictum contractum a se, et
» conventu suo de praedicto fundo, et chammapulo celebra-
» tum nullius fuisse momenti, tanquam sollemnitates legum
» inde loquentium non habentem. Addidit etiam, quod si
» praedictus contractus censeretur de jure tenere, petebat res-
» titutionem nomine ecclesiae, quam fuisse laesam graviter
» asserebat. Exhibuit etiam quoddam privilegium a Domino
» quondam Comite Rogerio bonae memoriæ monasterio suo
» indultum litteris graecis scriptum, in quo contineri dice-
» bat, Dominum Comitem Rogerium tempore fundationis
„ ecclesiae S. Mariae de Milo concessisse eidem ecclesiae te-
„ nimenta certis finibus designata, intra quae tenimenta di-
„ cta vinea consistebat, et mandasse ea a Rectoribus ipsius
„ ecclesiæ *alienari non posse*, scilicet ad usum monasterii
„ perpetuo conservari. Super quo exhibuit exemplar privile-

lienabili riguardavansi le proprietà della chiesa. Imperocchè di norma a Federico fu a rivocar la sentenza della curia la carta

---

„ gii nominati. Et dum pars Falconis peteret collationem exem-
„ plaris exhibi fieri ad praefatum publicum documentum, ipse
„ Abbas renunciavit usum privilegj antedicti, ut contra eum-
„ dem Falconem et in eadem causa, uti praedicto privilegio
„ non deberet. Et cum fuissent ex utraque parte in judicio
„ producti testes super reddita præfati chammapuli qui fuerat
„ tempore celebrati contractus, et deinde judices curiae nostrae
„ accessissent, ad praefatam vineam, et eam corporaliter in-
„ spexissent deinde curia nostra processisset in . . . . atque sa-
„ cristiam praedictus Abbas petiit restitutionem nomine eccle-
„ siae, ac praedicti privilegj cui renunciandum putaverat. Et
„ dum curia nostra inspiceret exemplar privilegij dicti graeci,
„ ut posset eamdem ecclesiam restituere, si in renunciatione
„ ipsius privilegj deprehenderet, eam læsam, po . . . . ab u-
„ traque parte renunciatum est allegationibus faciendis. Qui
„ a curia non invenit *alienationem*, praedictorum tenimen-
„ torum a Comite Rogerio ecclesiae concessorum per expres-
„ sa verba fuisse inhibitam, licet per verba similia in eodem
„ privilegio posita prohibita *alienatio* videretur . . . . dictum
„ Falconem a petitione dicti Abbatis, a qua sententia idem
„ Abbas ad nostram Excellentiam appellavit. Nos autem super
„ causam appellationis diligenter cognoscentes, attendentes, e-
„ tiam eleemosinas praedecessorum nostrorum pro remedio
„ animarum eidem monasterio attributas non deberi *alienari*,
„ sed ad opus ipsius monasterj perpetuo conservari, sicut in-
„ tentio praedicti Domini Comitis Rogerii, proavi nostri, ex-
„ pressa in praefato privilegio videbatur, praefatam sententiam
„ curiae nostrae contra Abbatem latam in hac parte, duximus
„ corrigendam, et penitus irritandam. Pronuntiantes prae-
„ fatam concessionem a praenominato Abbate, et conventu
„ praedicto Falconi factam nullius fuisse momenti contra legem
„ a praefato Domino Comite Rogerio appositam dum praefatam

del Conte Rogieri, per la quale annullò quello, che la sua curia non avea compreso, cioè che del Conte era stata intenzione il conservarsi perpetuamente nel monistero di S. Maria di Milazzo i beni, ch' egli avéagli donati.

§.68.

Dopo i tempi dell'Imperador Federico da passarsi sotto silenzio non è il proemio delle Costituzioni del Re Giacomo da lui pubblicate nel festivo giorno della sua coronazione, con cui fa vedere la sua grande religione, ed in quale stima avea gli ecclesiastici, ed i beni della chiesa con queste parole(a) „ Gia-

---

„ ecclesiam fundari fecit, et tenimenta donavit. Nam si pa-
„ teremur *alienari* bona a praedecessoribus nostris sacrosan-
„ ctis ecclesiis attributa, eleemosinae praedictae Deo collatae
„ brevi tempore redigerentur ad nihilum, cum Rectores ec-
„ clesiarum ad *alienationes rerum ecclesiarum pronos ac*
„ *promptissimos* videamur. Ad cujus rei memoriam, et ro-
„ bur in perpetuum valiturum praesens scriptum per manus
„ Johannis de Traetto Notarj, et fidelis nostri scribi, et si-
„ gillo Majestatis nostrae jussimus communiri. Datum apud
„ Trapanum anno Dominicae Incarnationis millesimo ducen-
„ tesimo vigesimo primo mensis septembris decimæ Indictionis»

(a) *Capitula Regni Siciliae tom.* 1. pag.5. „ Jacobus Dei gra-
„ tia Rex Siciliæ, Ducatus Apuliæ, et Principatus Capuæ.
„ Tunc status Principis cum subditis in essentiæ soliditate
„ firmatur, tunc extollitur thronus Regis, quando nulla est
„ voluntatum dissensio domini ad subjectos; sic quod do-
„ minantis non versetur intentio nisi ad laudabilem, et pa-
„ cificum statum subjectorum; et tam nobilium, quam po-
„ pulorum affectio eodem unita proposito, totis conatibus
„ ad exaltationem, et robur dominantis intendat. Per præ-
„ sens igitur privilegium notum fieri volumus universis, tam

„ como per la grazia di Dio Re di Sicilia, del ducato di Puglia, e del principato di Capua. Allora il regno è da riputarsi posto su stabili fondamenta, allora può dirsi glorioso il trono del Re, quando dissensienti non sono le volontà del Principe, e de' sudditi, in guisa che le mire del Re non sien dirette, che al ben essere de' sudditi, ed i nobili, ed il popolo amandosi, intenti tutti sieno, ed applicati all' esaltazione del Sovrano, ed a farlo rispettare. Per mezzo del pre-

---

„ præsentibus, quam futuris: considerantes quod divina benignitas tanto magis Regum, et Principum animos in potentiæ et sublimitatis gloria, et virtute corroborat, et ipsorum regna, et potestates amplificat, quanto magis ea, quæ sunt Dei, suis revolventes in cordibus, Prælatos, et personas ecclesiasticas secularibus præferant, ac jura, et bona ipsorum, ne pereant, sub sua protectione suscipiunt, et defensant. Et sic a summo rege nostrum assumentes exordium, et sibi placituri, cæteris præferentes ecclesias, et personas ecclesiasticas regni nostri Siciliæ, sub nostra protectione, et defensione recipimus; volentes et districtius injungentes, quod Prælatis, aliisque personis ecclesiasticis, in personis et bonis, et rebus eorum nulla damna, molestiae, et injuriæ per aliquos irrogentur. Sed prædicta jura et bona protectioni, et defensioni nostræ submissa manuteneri volumus, defendi, et penitus illibata servari per nostram curiam, officiales, et alias quascumque personas; nec permittere, seu permitti facere aliqua de prædictis juribus, et bonis minui, perdi, seu aliquatenus occupari. Quodque si aliqua per aliquos cujuscumque conditionis, gradus, et dignitatis existant, detinentur illicite occupata, ad ipsarum ecclesiarum jus, proprietatem, et dominium revocentur, ut prædictis bonis, et juribus reintegratis, et ad debitum statum perductis, summi Regis dextera in augendis nostris promoveat, et dirigat actus nostros „

„ sente privilegio adunque vogliam, che tutti sappiano, che la „ divina benignità tanto più rende potenti, gloriosi, e forti i „ Re, ed i Principi, ed estende i loro regni, e le lor autorità, „ quanto più vengan protette le cose, che son di Dio, i Prelati, „ e le persone ecclesiastiche, e si difendan i diritti, ed i beni „ loro, e proteggendosi, non si faccian perire. Quindi volendo „ dar piacere a Dio, noi mettiamo sotto la nostra difesa, e „ protezione le chiese, e le persone ecclesiastiche del nostro „ regno, e con ogni rigore comandiamo, che nessun debba „ recar verun danno, molestia, ed ingiuria a' Prelati, e ad al„ tre persone ecclesiastiche sì nelle persone, che ne' beni, e „ cose loro. Ma vogliamo, che i predetti diritti, e beni sian „ da noi protetti, e difesi, e si mantenghino illibati dalla no„ stra curia, dagli officiali, e da ogni altra qualunque persona, „ nè permettino, che alcun degli accennati diritti, e beni ven„ ghino a diminuirsi, a danneggiarsi, od in qualunque guisa „ ad essere occupati. E se alcuna cosa trovisi illecitamente oc„ cupata da qualunque siasi persona distinta per nascita, o per „ dignità, debbesi ridurre al diritto, proprietà, e dominio del„ le chiese, alle quali appartenevasi, acciocchè così dal sommo „ Dio tutti i nostri sudditi sian protetti, e diretti »

§.69.

Altri monumenti potrebbonsi rapportare a dimostrare, che sempre gelosi i nostri Sovrani sieno stati in voler inalienabili i beni ecclesiastici, ma per brevità da noi passansi sotto silenzio. Diciam solo, ch' eglino per l'alienazione de' beni ecclesiastici han sempre ricercato quel Beneplacito Apostolico, a cui tanto contrario è il nostro politico autore, e che questo sempre è stato il costume nel nostro regno insino a' tempi del Regio Visitatore Mons. De Giocchis (a) sotto il regno di Carlo III. Borbone.

(a) Per l'alienazione de' beni del clero di regio padronato si è

Infatti quel dotto Visitatore in tutti i suoi decreti generali per li vescovadi, e per le badie ordinava, e volea, che si esaminasse, se eransi fatte senza apostolico e regio assenso alienazioni di beni ecclesiastici, e reali, contratti di vendizioni, di enfiteusi, di locazioni più di tre anni, di soggiogazioni, d' ipoteche, di pegni, e di altri contratti, che da' canonisti vengon riputate alienazioni (a). Prima poi di Monsignor de Ciocchis che ab-

---

ricercato il Beneplacito, ma per gli altri beni del clero insin da' tempi di Mons. Arcivescovo Cardinal Doria davansi le solenni per tutto il regno dall' Arcivescovo di Palermo

(a) *Decreta generalia pro Ecclesia Catanensi*: Curabunt omnes sub pœna contra alienantes bona ecclesiastica et regalia, ut contractus omnes venditionum, emphiteusis, locationum supra triennium, subjugationum, hypothecarum, pignorum, et quarumcumque alienationum, qui super bonis, redditibus, juribus, et præheminentiis ecclesiarum regalium reperiuntur hactenus forte initi, absque *Assensu Apostolico*, et *Regio*, ab ecclesiis vindicentur „

Decreta Generalia pro Ecclesia Siracusana „ Quod non fiant venditiones, permutationes ad longum tempus, contractus emphyteutici, aliæve concessiones, et alienationes bonorum, ecclesiarum regii patronatus, aut transactiones quaecumque super earumdem rebus, redditibus, juribus, et vel subjugationes ullæ, ut hypothecæ, et pignora super iisdem nisi prævio *Apostolico, et Regio Assensu* „ Si lasciau gli altri Decreti Generali promulgati per l' altre chiese, e solo si trascrivon quelli dati della maniera stessa in generale per le badie, ed i beneficj di regio padronato:

„ *Decreta generalia pro conservatione bonorum regii juris patronatus*: Quod Episcopis, aliisque qui Abbatias, Ecclesias, Monasteria, et Beneficia ecclesiastica regii juris patronatus possident . . . non fiant venditiones, locationes ad longum tempus, contractus emphiteutici, aliaeque concessiones quaecumque super earumdem rebus, redditibus, et vel subjugationes ullæ, aut hypotecæ, et pignora,

bian sempre i Regj Visitatori ricercato, se siensi fatte alienazioni di beni ecclesiastici senza ricorso al Beneplacito Apostolico, è cosa certa, nè fa di mestieri, che da noi in questo luogo si dimostri, avendosi fatto ben vedere nelle annotazioni all'opera *Della Proprietà de'beni ecclesiastici*, ch' è stata dedicata da'Pari Spirituali a' Pari Temporali in quest' anno per confermar loro vieppiù nelle massime cattoliche dimostrate contro gli attentati di alcuni rigeneratori, i quali volendo mostrar pietà, e religione, intenti sono a tutto sconvolgere, e a farci perdere con le lor massime, e progetti contrarj al cattolichismo quella pace, che godiamo in seno della religione.

„ nisi prævio *Apostolico et Regio Assensu* effective impetrato, et servatis sollemnitatibus servari solitis in alienationibus bonorum fiscalium, nec ullatenus contractus ejusmodi celebrentur cum clausula: *salvo assensu impetrando*. Si secus actum fuerit gesta omnia vitio nullitatis subjacebunt, et transgressores, et notarii ultra pœnas contra *alienantes bona ecclesiastica*, *et fiscalia* mulctam scutatorum mille subjent regio erario irremissibiliter applicandorum . . . . Ad hæc curabunt omnes qui supra sub pœna contra alienantes bona ecclesiastiea, et regalia, ut contractus omnes venditionum, permutationum, transactionum, emphiteusis, locationum supra triennium, subjugationum, hypothecarum, pignorum, et quarumcumque alienationum, qui super bonis, redditibus, juribus, et præheminentiis ecclesiarum regalium reperiuntur hactenus forte initi absque *Assensu Apostolico*, *et Regio* infra sex menses, aut his impetratis, sanentur, si evidenter utiles fuerint, aut si inutiles, et possessores censum augere renuerint, fundi censuales ab ecclesiis vindicentur. Quod fundi casalenorum, qui ad ecclesias regii patronatus pertinent, non possint a quopiam alienari, et concedi, nisi prævio *Assensu Apostolico et Regio*, sub ejusdem pœnis.

§.70.

Nè certamente potevansi in diversa guisa riguardare i beni del clero, nè crederli esser di altra natura. Imperciocchè da' Padri della chiesa, da S. Basilio, da S. Girolamo, da S. Agostino, da S.Fulgenzio, da S.Gregorio, da S.Pietro Damiani, da S. Bernardo, e da altri Padri, e da' Canoni Apostolici, che tutti legger si posson presso il dotto Tomasini (a), sono stati riputati, come cose di Dio *Res Dei*; cose sacre *Res sacrae*, sostanze di Gesù Cristo *Christi substantia*; e commettersi sacrilegio da tutti coloro, che avessero avuto ardire di metter mano sopra i medesimi (b). Per la qual cosa sonosi sempre riguardati come cose inalienabili, e che servir debbano a gloria del Signore, e perciò nelle urgenze della chiesa per alienarsi aver di bisogno del Beneplacito Apostolico, dell' approvazione del Romano Pontefice, Capo visibile della chiesa, stabilito da Gesù Cristo a governarla, e a pascerla con la sua dottrina

---

[a] Tomasini *De vet. et nova eccl. discipl. par.* 3.

[b] S.Tommaso (2.2.q.99.art.3.) annoverando tra le cose sacre i beni della chiesa destinati per il culto del Signore, e per il mantenimento degli ecclesiastici, riguarda come rei di sacrilegio coloro i quali adoprano alcun attentato contro i medesimi. Ecco le sue parole: Similiter etiam, et tertia species sacrilegii, quæ circa alias res sacras committitur, diversos habet gradus secundum differentiam rerum sacrarum, inter quas summum locum tenent vasa consecrata ad Sacramentorum susceptionem, et ipsæ imagines sacræ, et reliquiæ sanctorum, in quibus quodammodo personæ venerantur: deinde ea quæ pertinent ad ornatum ecclesiæ, et ministrorum: deinde ea, quæ sunt deputata ad sustentationem ministrorum sive sint mobilia, sive sint immobilia. Quicumque autem contra quodcumque prædictorum peccat, crimen sacrilegii incurrit.

massime nelle più difficili circostanze. Questo infatti fu il fine, che Costantino ebbe nel far restituire dopo la pace gloriosamente data alla chiesa le case, l' eredità, le possessioni, i campi, ed i giardini, che tutti il furore de'tiranni aveale rapiti[c].

§.71.

Dicaci ora il nostro autore dopo l' autorità di tanti dotti Padri di nostra chiesa, di tanti Concilj, de'Papi, de'nostri Principi, che abbiam noi in corto riferite a dimostrar l' inalienabilità de'beni del clero, e la necessità del Beneplacito Apostolico per alienarsi ne' casi dal diritto ricercati, come la nostra Costituzione vuole, cioè quando alcuna urgenza accade a vantaggio, ed utilità della chiesa, se è la *nostra sola ignoranza*, com' egli dice, o di cui ha voluto incolparci con ogni dispregio, che c'induce a volerci opporre al *voto generale*, ch' egli con la sua fantasia pretende trovàrsi ne'Siciliani, e, quello ch' è peggio, se è la nostra *malvagità crudele*, se è il nostro *stupido orgoglio*? Noi con tutto ciò, che abbiam rapportato, e con tante altre cose, che avriam potuto arringare, non troviam cosa, che dalle nostre religiose, e cristiane massime ci possa, com'egli pretende, *disingannare*, *nè il virtuoso esempio de'dotti Prelati*, *nè la religione de' nostri padri*, *e de' nostri Sovrani*, *e neppure il sistema uniforme delle nostre leggi*. Troviam piuttosto il virtuoso esempio di uomini chiarissimi per santità, e per dottrina, il costume religioso de'nostri padri sempre at-

(a) Ecco la legge di Costantino, con cui ordina, che alla chiesa fossero restituiti i suoi beni: „ Omnia, quæ ad ecclesias „ recte visa fuerint pertinere, sive domus, ac possessio sit, „ sive agri, sive horti, seu quæcumque alia, nullo jure ad „ Dominum pertinet imminuto, sed salvis omnibus, atque „ integris manentibus, restitui jubemus. „ Eusebius *in vita* „ *Costantini* cap.39.

taccati a tutte le cattoliche verità di nostra religione, ed i regolamenti più saggi de' nostri Sovrani, che sempre vieppiù tengonci fermi, ed uniti a' nostri religiosi sentimenti.

§.72.

Ed in vero forse con quanto noi abbiam detto, si è *cercato ajuto dal sofisma ch' è sempre figlio della mala fede?* Forse che noi non abbiamo la *buona morale ad ubbidire?* Forse siam noi *refrattarj?* Forse non vuolsi da noi ubbidire a que' precetti di Gesù Cristo, co'quali ci ordina il rispettare con puro amore il nostro prossimo, giacchè da noi non *si porge benigna mano all' opere di beneficenza?* Con tutte le più eloquenti espressioni il nostro autore c' inculca morale, pietà, beneficenza, quelle nobili, e più belle virtù, che forman l' anima, ed il carattere del cristianesimo, e così egli si vuol far vedere vero cristiano, e grande zelatore della religione. Ma noi forte dubitiamo, ch' egli non sia un di coloro, de' quali parlava Monsignor Angelier Vescovo di S.Brieuce, quando nell' anno 1585. a nome di tutto il clero di Francia dicea ad Errico III. „ Molti sonovi, che si dicon cattolici, e voglion esser riputati grandi zelatori della vera religione, i quali però altra „ cosa non dimandano, se non se la dissipazione de' beni della „ chiesa, non considerando, ch' essi son consecrati a Dio, il „ quale ne è il Signore, ed il proprietario; e che detti ben „ sono i voti de' fedeli, i prezzi per rimettere i peccati, il „ patrimonio de' poveri, gli alimenti de' servi, e ministri della chiesa (a). E Monsignor de Angennes nella Rimostranza che per

(a) *Tom.12.degli Atti del clero* pag.139. „ Plusieurs sont qui „ se disent catholiques, et veulent etre vûs grands zelateurs „ de la vraie religion les quels toutefois ne demandent au„ tre chose, si non la dissipation des biens de l'eglise, ne con-

il clero medesimo recitò l' anno seguente allo stesso Monarca. „ Le costituzioni de' concilj difendono particolarmente le „ alienazioni del temporal della chiesa. Quel gran personaggio „ pieno di santità, e di pietà (Papa) Simmaco non vuole, „ che neppure al Papa medesimo sia permesso il vendere le „ possessioni della chiesa *pro quacumque necessitate, et statuit anathema tam in eum, qui vendit, quam in eum, qui emit, et subscribit*. Il sesto concilio genarale tenuto in „ Costantinopoli permette di vendere le preziose supellettili „ e i mobili, ed i giojelli della chiesa per la redenzione degli „ schiavi, e per altre necessità; ma proibisce espressamente „ l'alienazione de'fondi, e delle terre, e possessioni, delle quali „ la rendita è per il nutrimento, e mantenimento de' ministri „ e per il cibo de'poveri, e sostenimento de'pellegrini „(a). Fi-

---

„ siderans qu' ils sont les voeux des fideles, le prix pour „ racheter les pechez, patrimoine des pauvres, l'aliment des „ serviteurs et ministres de l'eglise „.

(a) *Pag.* 162 „ Les constitutions des saints conciles defendent nomment les alienations du temporel de l' eglise. „ Ce grand personage plein de saintetè, et de pietè Symmachus, ne veut pas qu' il soit permis au Pape méme de „ vendre les possessions de l'eglise *pro quacumque necessitate*, „ etc. Le sixieme concile general tenu a Constantinople permet „ de vendre les meubles precieux, et joiaux de l'eglise *pro redemptione captivorum*, et autres necessitez, mais il defend „ expressement l' alienation des fonds, et des terres, et possessions, dont le revenu est pour la nourriture, et entretenement des ministres, *et ad escam pauperum, et sustentationem peregrinorum* „ E leggesi ancora nel canone 12. del settimo concilio generale, ch' è il Niceno II. „ Si quis „ Episcopus, vel monasterj præfectus ex episcopii, vel monasterii agris in principis alicujus manus alienare, vel alteri „ personæ tradere deprehensus fuerit, irrita sit traditio, ut

„ nalmente lo stesso clero rispondendo al Signor de Bellieure l'anno 1579. nel tempo stesso, che lodò Errico III. come pio, e divoto, e che in molta stima avea i concilj, lagnossi di quei consiglieri, i quali persuadevanlo, che ne' suoi bisogni avesse potuto far uso de' beni della chiesa senza le vie leggittime, e consuete (a).

„ Sanctorum Apostolorum vult canon: *Omnium rerum ecclesiasticarum Episcopus curam gerat et ea administret tamquam Deo intuente. Ne liceat autem ex eis quidquam sibi vindicare, vel propriis cognatis, quae Dei sunt elargiri. Si autem sint pauperes, ut pauperibus suppeditet: sed non eorum praetextu, quae Dei sunt, venumdet.* Si autem detrimentum afferre causentur, nec quidquam ex agro emolumenti percipi, nec sic quidem magistratibus, aut principibus, qui sunt in eo loco, det prædium, sed clericis, vel agricolis. Sin autem aliqua improba calliditate utatur, et ab agricola, vel clerico agrum Princeps emerit, sic quoque irrita sit venditio, et Episcopo, vel monasterio restituatur. Porro Episcopus, vel monasterii præfectus, qui hæc fecerit, exturbetur. Episcopus quidem ab episcopatu; monasterii vero præfectus a monasterio, ut qui dissipent quæ non congregavere „

(a) *Pag.* 67. Or encore que nous ne fassions point de doute, „ que notre bon Roi, la pietè, et singuliere devotion du quel „ nous est assez connue, et manifestèe, ne fasse tel compte, „ et estime des saints conciles, comme celui qui est d' effet, „ et de titre tres chretien, si est ce que nous entendons qu' „ il y a plusieurs personnes, qui n' ont peut etre la meme „ opinion qu' on luy persuade, qu' il peut en ses necessites „ disposer de nos biens sans le voies legitimes, et usitées „

§.73.

Quanto da noi scrivesi, sarebbe certamente bastante a render persuaso, e convinto ciascun uomo, che ha fior di senno. Ma i nemici della chiesa, e tutti coloro che con ispecial modo, mossi sono a farle guerra spinti forse da vile interesse, com' esser sogliono coloro, i quali nemici dichiaransi contro i di lei beni, ogni scriver, comechè a forti ragioni appoggiato, vano è, ed inutile, se il Signore, il quale *habet humanorum cordium, quo placet, inclinandorum omnipotentissimam potestatem*(a), non sarà per far alcun gran miracolo a mutar il cuor loro di pietra in cuor di carne, lor concedendo quella grazia, che suol far menar trionfo da' cuori inflessibili, ed accecati; quella grazia, io dico, che da nessun cuore ostinato suol esser ricusata, *quae a nullo duro corde respuitur*, e che *ideo tribuitur, ut cordis duritia primitus auferatur* [b].

§.74.

Quindi per far ritorno al nostro soggetto è facile il vedere, quanto vacillante sia l' asserzione del nostro autore, di *esser coerente al diritto pubblico ne' casi di necessità, che tutti i beni individuali, e comuni sieno alla disposizione dello stato, e che in simiglianti casi indipendentemente dalla politica. la morale stessa delle nazioni designa i beni de' celibatarj in preferenza ai beni de' padri di famiglia, e che questa sia stata la pratica universale*. Noi punto non neghiamo, che *ne' casi di necessità* tutti i beni individuali, e comuni debban essere alla disposizione del Sovrano per quel diritto

(b) S. Augostino *De Correpl. et Grat cap.* 4. *n.* 45.
(c) Il medesimo S. Padre *De Praedestinatione Sanctorum cap.* 8. *n.* 13.

eminente, ch' egli gode, ma pretendiamo altresì, che lo sia sopra tutti i beni degl'individui, i quali trovansi in società, non sopra quelli solamente de'corpi particolari. Alberto de Simoni nel suo *Diritto Pubblico* dato a luce l'anno 1807. nel cap. 21. parlando del diritto eminente scrive: „ Perchè il diritto di emi-
„ nente dominio non venga ingiustamente a collidere col diritto
„ di proprietà spettante ai privati nella proporzione, in cui
„ devono questi concorrere nelle pubbliche, e politiche con-
„ tribuzioni, la ragione stessa di giusta convenienza esige, che
„ venendo un privato obbligato a cedere, e rassegnare qualche
„ suo particolare effetto stabile pel servigio dello stato, e a dis-
„ posizione del Sovrano, debba essere risarcito nel giusto prez-
„ zo, e de'danni, che viene particolarmente a dover risentire,
„ perchè altrimenti si sarebbe sbilanciata la proporzione geo-
„ metrica, secondo la quale i sudditi devono contribuire alle
„ occorrenze dello stato. Il dominio eminente riguarda, e per-
„ cuote in complesso, ed in massa tutti i beni compresi in uno
„ stato, e non distintamente, e parzialmente ciascuno; e perciò
„ usandosi del diritto di questo eminente dominio a carico di
„ un particolare, o di alcuni parzialmente, perchè così esigge
„ la convenienza politica, ed economica dello stato, e del
„ Sovrano, è di preciso dovere, che le finanze dello stato,
„ che sono il risultato delle comuni contribuzioni, debbano
„ indennizzare il privato, o li privati per gli effetti loro, che
„ hanno dovuto servire allo stato, ed al Sovrano (a).

---

[a] Leggasi l'aureo opuscolo: *Delle proprietà de' beni del clero* dedicato da' Pari Spirituali a' Temporali cap. 7., ove coll'autorità de' migliori giuspubblicisti si fa vedere, in che consista il dominio eminente, che la nazione, e la sovranità può esercitare su i beni, e proprietà del clero.

§ 75.

Se adunque per la salvezza della Sicilia credesi doversi venire all' alienazione de' beni degl' individui del nostro regno con il preteso censimento, soggiacer non debbono a questa ingiusta legge que' solamente degli ecclesiastici; ma quelli ancora di tutti gli altri siciliani senza veruna eccezione, cominciando da quelli del nostro Progettista. Nè vale il dire, che la *morale delle nazioni designa que' de' celibatarj in preferenza ai beni de' padri di famiglia*. Noi non conosciamo cotesta nuova di lui *morale delle nazioni*, ma quella di Gesù Cristo, e l'altra della natura. Ma perchè i beni de' celibatarj aver debbono questo destino? Forse perchè essi non sieguono quel voto, che agli uomini è stato dato dalla natura, come, a doverlo seguire pretendesi da' politici del tempo? Se così egli crede: senza a lui presentare le ragioni del più illustre politico, l'Amico degli uomini, in favore de' celibatarj (a), io ardisco asserire di non essere costoro meno utili alla società di quello, che lo sono i padri di famiglia. Di grazia non sono i celibatarj, che coi lumi dalla nostra religione suggeriti inculcan l' ubbidienza delle mogli a' loro mariti, e viver li fanno in concordia per così poter esser utili con la loro prole alla società? Quanti conjugi stanno in pace, e dan de' figli per l'esortazioni de' celibatarj? E non son questi ancora che sedano i tumulti, e tengon tutti ubbidienti al Sovrano, ed a' di lui ministri, così facendoci viver quieta vita?

§. 76.

Dicendo poi il nostro autore, che *ne' casi di necessità tutti i beni individuali e comuni sieno alla disposizione dello stato indipendentemente dalla politica* vuol in vero significarci, come cosa certa, ed indubitata, che, se discorrer vogliamo co' lumi della politica, e con la scorta della medesima, non

(a) *L' Ami des hommes, ou traité de la population tom.* 1. *chap.* 2.

sene possa, nè debba dubitare di questa preferenza de' beni de' celibatarj. Ma di grazia dicaci, di qual politica egli parla? Di quella forse falsa del secolo, che di mira ha il disorganizzare lo stato, o di quella, che tutta è diretta a felicitare i popoli? O di quella di cui parlasi nel *Nuovo Vocabolario Filosofico* di sopra lodato alla parola *Politica*, ove tra l'altre cose, che tutte additano il carattere de' politici del tempo nella pag. 89. così leggesi: » Ora si riduce la Politica Democratica » a semplicissimi principj. Se manca danaro al pubblico erario, » si spoglia santuarj, chiese, monti di pietà, casse pubbliche, » e private: si costringe prima a forza di massacri i ricchi a » salvare la vita fuori di paese; poscia se ne fa loro un delitto, » e si spoglia de' loro beni; se non fuggono s'inventa altri » delitti, ma sempre si spoglia. »

§. 77.

Ma *questa*, egli dice, *è stata la pratica universale. Da per tutto, e in tutti i tempi si sono scelti i beni del clero per rimediare agl'imbarazzi delle finanze*. Tutto è falso, e ben mostra il nostro autore, quanta poca cognizione egli abbia della lunga disputa di più eruditi scrittori, e massime del Tomasini (a), e del Van-Espen (b) intorno a' doni gratuiti, ed a' volontarj sussidj da somministrarsi dal clero al Principe, quando i laici non trovansi in istato da poter soccorrere coi beni loro alle pubbliche necessità, ed utilità *absque ulla coactione*, come fu stabilito nel terzo general concilio di Laterano sotto Alessandro III. (c) nel 1179., e nel quarto pur Lateranese sotto Innocenzo III. nel 1215.

(a) *De Vet. et Nov. Eccl. Discipl. tom.* 1. *part.* 3. *lib.* 1. *cap.* 38. *e cap.* 43.
(b) *Jus Eccl. Univers. tom.* 3. *part.* 2. *sect.* 4. *tit.* 4. *cap.* 3.
(c) Ecco come il terzo concilio di Laterano ha ciò stabilito nel » can. 19. Non minus pro peccato eorum, qui faciunt; quam » pro illorum detrimento qui substinerent, grave nimis esse

§. 78.

Nè la chiesa di Francia vantar si potrebbe, se ciò non fosse vero, di un articolo delle sue libertà, cioè che i sussidj, come dice il Signor Gibert (a), che il suo clero dona al Re, son volontarj, ed il Papa non può ordinare, nè permettere, che i beni ecclesiastici sieno alienati *invitis clericis* senza eccettuare il caso, in cui il Principe fosse per dimandar soccorso dal clero. Veramente il rispetto dovuto al Signore richiede,

» dignoscitur, quod in diversis partibus mundi rectores, et
» consules civitatum, nec non et alii, qui potestatem habere
» videntur, tot ecclesiis frequenter onera imponunt, et ita
» gravibus eas, crebrisque exactionibus premunt, ut deterioris
» conditionis factum sub eis sacerdotium videatur, quam sub
» Pharaone fuerit, qui divinae legis notitiam non habebat.
» Ille quidem omnibus aliis servitute subjectis, sacerdotes
» suos, et eorum possessiones in pristina libertate dimisit, et
» de publico eis alimoniam ministravit. Isti universa fere
» onera sua ponunt ecclesiis, et tot angariis eas affligunt,
» ut illud eis, quod Jeremias deplorat, competere videatur:
» Princeps provinciarum facta est sub tributo. Sive quidem
» fossata, sive expeditiones, sive quaelibet sibi arbitrentur
» agenda, de bonis ecclesiarum, clericorum, et pauperum
» Christi usibus deputatis cuncta volunt fere compleri.....
» Quocirca sub anathematis districtione severius prohibemus,
» ne de caetero talia praesumant attentare: nisi Episcopus
» et Clerus tantam necessitatem, vel utilitatem aspexerint, ut
» absque ulla coactione ad revelandas communes necessitates,
» ubi laicorum non suppetunt facultates, subsidia per eccle-
» sias existiment conferenda. Si autem consules, aut alii de
» caetero id praesumpserint, et commoniti desistere forte no-
» luerint, tam ipsi, quam eorum fautores excomunicatio-
» ni se noverint subjacere: nec communioni fidelium red-
» dantur, nisi satisfactionem fecerint competentem.»

(a) Gibert ad Van-Espen loc. cit.

che i Principi non impieghino per li bisogni dello stato i beni a Dio consecrati, se non quando gli altri beni non bastano per sovvenirvi, e che in questo caso ancora eglino ne usino di consenso de' ministri della chiesa destinati alla loro amministrazione.

§. 79.

Gli stessi Protestanti sono in tale opinione, comeche nelle persone de' loro Sovrani rispettino i capi delle lor chiese. Imperciocchè non per altro essi sostengono ne' loro Principi la facoltà di poter secolarizzare i beni ecclesiastici per que' motivi, che da esso loro adduconsi, facoltà che consiste in un atto, per cui la Somma Potestà scioglie quei beni dal nesso ecclesiastico, da cui eran vincolati, in sussidio della pubblica necessità (a). Essi e più di ogni altro il Ringler (b), ed il Rosner pre-

---

(a) Moeller *Disput. de jure statuum Imperii circa sacra cap.* 3. *et dissert.* 4. *de secularizatione cap.* 1.

(b) *De domaniis Germaniae lib.* 2. §. 4. Egli così spiegasi: » Evenire quandoque possunt casus, ut res ecclesiasticae, et » justa causa, et legitimo titulo perveniant ad saecularem » Principem, ejusque potestati subjiciuntur absque profana» tione illius usus, ad quem sub auspicium fundationis de» stinata fuerunt praedia ecclesiastica; quae sic quoque suc» cessu temporis demanialibus bonis incorporata sunt, iidem» que incorporari potuerunt utique, cum primis debita sol» lemnitate adhibita. Quod tamen eousque non extendimus, » ut ex plenitudine potestatis Germaniae Principibus com» petere facultatem adfirmemus vindicandi templa, aliaque » loca sacra ab antecessoribus fundata, inque territoriis eo» rum sita cum caeteris rebus ecclesiasticis, semel Deo O. M. » consecratis. Etenim abunde persuasi sumus ex capite su» perioritatis nihil quidquam juris ibidem praetendere posse » Imperantes, neque valere argumentationem in provinciis » Protestantium, quaecumque bona ecclesiae in Principum,

tendono (a), che senza un tal atto i beni ecclesiastici non posson mai essere oggetto del demanio della corona, e ferverose esor-

» statuumque territoriis sita sunt, et a praedecessoribus fun-
» data illa quocumque tempore a successore vindicari, usi-
» busque patrimonialibus adplicari posse. Enimvero summa
» cautione hic opus esse putamus, et prudenti circumspe-
» ctione, ut cum sequamur ordinem, qui ex ratione finis
» proficiscitur in vindicatione rei ecclesiasticae, tanquam primi
» eorum, quae de superioritate territoriali traduntur Principi,
» ex quo caetera deducenda sunt, ad hunc finem destinata.
» Etsi enim maximam superioritatis auctoritatem praecipue
» apud Status Protestantes in imperio esse sciamus, ita ut
» jura episcopalia huc referantur cum aliis supremis ordi-
» nationibus circa sacra, religionem, ecclesias, concistoria,
» patronatus, jura, decimas, synodos, asyla, dispensationes,
» a juramentis relaxationes, pias causas, orphanotrophia,
» nosocomia, etc. Illa tamen superioritas sive ecclesiastica,
» sine saecularis semper ad causae justitiam, aequitatem, at-
» que inevitabilem necessitatis casum in reducendis rebus ec-
» clesiasticis restringitur, et tali ratione adplicatur, ut pie-
» tas consideratissima ubivis effulgeat. »

(a) *Dissert. De bonis demanialibus capit.* 4. in cotal guisa egregiamente scrive: » De bonis ecclesiasticis an in profanos » usus redigi ac demanialia fieri possint, quaestio movetur. » Negativum tuentur jura divina, imperialia, et canonica. » *Levitic.* 25. 33. §. 8. *Instit. de rer. divisione l.* 21. *Cod. de sa- » cros. eccles. Novel.* 7. *de reb. eccl. non alienand., Novel.* 120. » *cap.* 10. *et cap.* 16. *quaest.* 7. ubi glossa nequidem propter » abusum, cum potius in justum, melioremque usum sint » convertenda. Iniquum enim foret, ut quae in usum ec- » clesiae, quamvis superstitiosum, et pauperum gratia sunt » relicta ab iis, quibus ea maxime conservare, et emendare, » si subesset vitium quoddam, incumbebat, in alienum, et » toto genere ab intentione testatoris diversum usum transferre. » Quod si contra fiat e sacrilegio, et homicidio, non multum

tazioni fanno a' loro Principi per farne uso con ogni prudenza, e cautela, eziandio quando i loro predecessori stati fossero fondatori, e dotanti le chiese medesime (a).

» putatur abesse, eumque qui secus docet, jus divinum, ac
» naturale offendere statuit Arius Pinellus. Accedit haec ra-
» tio, quod administratio bonorum ecclesiae instar pupillae
» veluti tutoria sit, unde Princeps, vel alius Magistratus tam-
» quam tutor haec ipsa bona non propria, sed ecclesiae, et
» Christo debentur, et idcirco in ipsius dominio esse dicun-
» tur, ad humanos usus transferre neutiquam potest. Am-
» pliatur haec assertio, etiamsi antecessores Principis eccle-
» siam fundaverint. Nam nec si quidem aliquid juris ob-
» tenti potest. Multo minus obstat, quod ecclesiae bona in
» domini territorio sint sita. Nullatenus enim propterea in
» ipsius erant dominio, nisi solummodo jure universitatis.
» Sedulo ergo cavendum, ne Princeps, vel Majestas Civilis
» temere inhiet bonis ecclesiasticis, et sine justa causa ea,
» quae Deo ex ipso zelo dicata sunt, auferat, et in privatos
» usus convertat, et ita facile per horrendas execrationes illis
» rebus ab initio adjunctas in se transferat. Solet enim res
» transire cum suo honore, et facile evenire potest, ut Deus
» justus Judex contra ipsos Principes retorqueat, quod illi
» contra Deum justum putarunt, et illis auferat bona a se
» data, dum Deo abstulerant a piis hominibus oblata: quam
» in rem notabilis est fabula de aquila, unde Germani-
» cum Proverbium, id est talia bona, quibus aliquid adhae-
» ret, quod bona his mixta facile consumit. Referunt enim,
» quod aquila videns Jovi sacrificium advolavit, et carnem
» agninam de ara subtraxerit, imprudens vero carbonem
» igneum alis adhaerentem in nidum transportaverit, ut ni-
» dus incepto igne cum aquila, et pullis concrematus sit.
» *Ruina est homini devorare Sanctos*, seu, ut alia versio
» habet, *tendicula est homini deglutire sacra:* Proverb. 20. et 25.

(a) Bruchner *De demaniis regni germanici cap.* 6., Bechman *Disp. De coronae opibus cap.* 3., et Volschovio *Diss. de demanio*.

§. 80.

Nè in questo luogo vale l'allegare l'esempio di Pio VI., il quale per il nostro autore *prese parte de' beni del clero per pagare una parte de' beni dello stato*. Primieramente in generale parlando, potealo fare, se lo fece come Principe temporale di que' beni; i quali non eran destinati per mantenimento del culto, e de' ministri della religione. Dove poi egli lesse quest'alienazione fatta da Pio VI.? Io fommi a credere in alcun foglio periodico, od in una di quelle satire, che da qualche incredulo fu data fuora massime allora in Francia. Imperciocchè leggendosi la vita di quel degnissimo Pontefice, ciò non trovasi. Di quel Papa solamente leggesi (a), che al vedere entrare i Francesi ne' suoi stati come Principe temporale incontinente preparossi a difendersi, e adoperò tutti que' mezzi, che credè esser opportuni ad una valida difesa per liberarsi dall'invasioni di que' popoli. Con la mediazione dunque dell'ambasciadore di Spagna, il Cavaliere Azzara, uomo assai ragguardevole, amico della corte di Roma, e del governo francese, ottenne qualche tregua. Per la qual cosa fu costretto a far uso di quel tesoro, che i Papi dopo Sisto VI. avean radunato in castello S. Angelo a dover servire per li più urgenti bisogni della chiesa, e che quivi tenean conservato, come un sacro deposito, su di cui il metter mano era grave delitto. Le somme però ivi conservate non essendo affatto sufficienti neppur per la prima paga, che far dovea, ed a cui erasi obbligato, fu di bisogno il far uso di que' doni religiosi, de' quali la pietà avea ornate tutte le chiese di Roma si copiosamente, che ciascuna di esse era una specie di tesoro per la gran quantità de' vasi d'oro, e d'argento, che contenea. Finalmente sempre più di giorno in giorno crescendo i bisogni de' suoi stati, dimandò un imprestito

(a) *Histoire civile, polityque, et religieuse de Pie VI. écrite sur des mémoires authentiques par un français catholique-romain tom.* 3. *chap.* 16. pag. 21. e 55. ma con particolarità nella pag. 31. e seg.

coll' interesse del tre per cento dal clero si secolare, che regolare senza toccar le proprietà. Dicaci il nostro autore del Progetto, se sia stata questa un'alienazione de' beni ecclesiastici dello stato romano, e se così Pio VI. *abbia presa parte de' beni del clero per pagare una parte de' debiti dello stato?* E non verificossi con tal procedere di Pio VI. quel, che Carlo V. credea de' beni ecclesiastici, quando al sentire lo spoglio, che di essi faceasi da Errico VIII., profferì quelle parole, che David Hume ci ha lasciate registrate (a)? *Errico VIII. ha ammazzato la gallina, che facea degli uovi d' oro.*

§. 81.

Nè potea certamente Pio VI. in altra guisa operare. Imperciocchè a lui molto grave fu il vedere l'invasione de' beni del clero, che faceasi in Francia. *L' invasione de' beni della chiesa*, scrive lo scrittore della vita di questo Pontefice (b),

---

(a) *Hist. de la Mais etc.*

(b) Nella lodata opera tom. 2. pag. 158. ove l' autore dopo avere scritte queste parole, con le quali fa vedere il dolore, che Pio VI. sentì al veder l'invasione de' beni della chiesa fatta in Francia, fa questa riflessione, che io credo non dovere recar dispiacere al nostro leggitore il trascriver in questa nota per vedere il danno, che alla religione arrecasi con la guerra, che fassi a' beni della chiesa » C'est en vain que les libertins, les impies s'epuiseront en railleries améres, et » diront d'un ton goguenard, que Jesus-Christ étoit pauvre, » que les apôtres avoient tout quitté pour le suivre, et que » l'évangile ne prêche que la pauvreté; envain observont-ils » malignement que les premiers prêtres n'avoient d' autre » bien que la sainte générosité des fideles; que c'est se défier de la providence que de songer au lendemain; il n'en » est pas moins vrai, que la spoliation du clergé étoit un » des grands moyens de détruire la réligion, inventés par les » philosphes; et Dalembert, un des plus adroits et des plus

comunque sembrasse assalir men direttamente l' essenza della religione, e la dottrina della chiesa, sembrava non pertanto agli occhi del Pontefice uno de' flagelli i più crudeli, ed i più distruttori di ogni culto, e di ogni pietà. Quindi questo Pontefice dirizzando un suo lungo breve nel giorno 10. marzo dell' anno 1791. all' Arcivescovo di Aix, il Cardinale de la Rochefoucault, ed agli altri Arcivescovi, e Vescovi dell' assemblea nazionale lungamente parla dell' invasione de' beni ecclesiastici, e loro mette innanzi gli occhi i castighi di Dio contro coloro, i quali hanno avuto in diversi tempi l' ardire di commettere il sacrilegio di farne alcuna alienazione. Ed è da rammentarsi

---

» dangéreux ennemis de la foi catholique faisoit aux ecclésia-
» stiques l' application maligne de ce passage de l' évangile:
» *Hoc genus doemoniorum non ejicitur nisi jejunio*; c' est-à
» dire, cette espèce de démons ne peut-être chassée que par
» le jeûne. En effet n' est-ce pas détruire la religion par le
» fait, que de lui ravir ses pasteurs, que de lui ôter les
» moyens de subsister? N' est-ce pas dégrader les ministres
» du culte, et les exposer au mépris public que de les ré-
» duire à cette état d' indigence qui les met dans la dé-
» pendance de leur troupeau, et les fait regarder comme
» onéreux à cette multitude d' hommes qui ne sont chrétiens
» que jusqu' à la bourse? .... Depuis qu' il y a des révolu-
» tions dans le monde, les biens du parti le plus foible ont
» toujours été la proie du plus fort. Dans les anciennes ré-
» publiques de la Grèce, continuellement déchirées par des
» guerres intestines, les chefs de la faction vaincue étoient
» bannis, et leur biens confisqués; c'étoit la regle, et nous
» n' avions pas besoin de tant de philosophie pour imiter et
» pour surpasser les excès des anciens peuples qui n'ont sui-
» vi que leurs passions pour guides. Le seul avantage que
» les brigands révolutionnaires aient retiré de nos grands lu-
» mières, c' est que nos crimes ont été plus raffinés, nos
» injustices plus profondément calculées, et notre hypocrisie
» plus odieuse etc.

la confessione, che Pio VI. accenna dell'Imperador Basilio, il quale appena videsi sul trono, abrogò la iniqua legge di Niceforo Foca promulgata contro i beni della chiesa, legge ch'era stata causa di tutti i mali dell'impero, e di quella confusione di cose, in cui esso allora trovavasi (a). Avendo ancora lo

(a) *Collection générale des brefs, et instructions de notre très-saint Père le Pape Pie VI. relatifs a la révolution françoise. Traduction nouvelle tom.* 1. ove di ciò parlando così dice nella pag. 194. e seg. » Transimus jam ad bonorum ec-» clesiasticorum invasionem, ad alterum scilicet errorem Mar-» silii Patavini, et Joannis de Ianduno damnatum in con-» stitutione Joannis XXII. *(Apud Rainal. ad ann.* 1327. *n.* 28.), » et longe ante decreto S. Bonifacii I., papae a pluribus » relat. *(Apud Coustan. pag.* 1050.): *Nulli licet ignorare,* » *quod omne, quod Domino consecratur, sive fuerit homo, si-* » *ve animal, sive ager, vel quidquid fuerit semel consecratum,* » *sanctum sanctorum erit Domino, et ad jus pertinet sacerdo-* » *tum. Propter quod inexcusabilis erit omnis, qui ea quae* » *Domino, vel ecclesiae competunt, aufert, vastat, et inva-* » *dit, vel diripit, et usque ad emendationem, ecclesiaeque* » *tisfactionem, ut sacrilegus judicetur; et si emendare no-* » *luit, excomunicetur.* Concil. Toletan. VI. (*Habit. ann.* 638., » *can.* 15. *in collect. Labbe. t. VI.* 1497. *et* 1502.) ibique » not. Loaisae Litt. D. qui concilii textum illustrat: *Quan-* » *tum piaculum sit res a fidelibus sincera fide ecclesiis datas,* » *ab eis auferri, ac distrahi, multa hoc tempore extant do-* » *ctissimorum virorum scripta, quae brevitatis causa pru-* » *dens omitto. Unum tantum subjiciam, quod in constitutio-* » *nibus orientalibus scriptum invenio LL. Nicephorum Pho-* » *cam donationes monasteriis, ac templis relictas prorsus* » *abolevisse, lege etiam lata, ne ecclesia immobilibus locu-* » *pleteretur bonis; causatus episcopos male prodigere ea, quae* » *pauperibus darentur, militibus interim deficientibus: cujus* » *temerariam hanc, impietatisque plenam legem Perphyro-* » *geneta dominus Basilius junior alia lege lata sustulit,*

stosso Pontefice ricevuta l'opera scritta sulla proprietà de' beni ecclesiastici, che avea per titolo: *Questions sur la propriété des biens fonds ecclésiastiques en France*, che sotto gli auspicj di lui fece uscire a luce in Parigi l'Abate Chapt de Rostglnac dottore della Sarbona, Vicario Generale di Arles, uomo ben noto nella repubblica letreraria (a) nell'atto, che gli mostra il

---

» *quam dignam, quae hic apponeretur, existimavi. Imperium nostrum, inquit, quod a Deo profectum est, cum et a monachis, quorum pietas et virtus est testata, et a multis aliis, legem de Dei ecclesiis, et sanctis domibus, vel potius contra Dei ecclesias, et sanctas eorum domos a domino Nicephoro, qui imperium invasit, conditam, praesentium malorum causam fuisse, et radicem, et universalis hujus subversionis et confusionis, (ut quae ad injuriam, et contumeliam non solum ecclesiarum, et sanctarum domorum, sed etiam ipsius Dei facta sit), intellexisset; et maxime cum id reipsa expertum esset; ex quo enim haec lex est observata, nihil boni penitus in hodiernum usque diem vitae nostrae occurrit, sed contra nullum penitus calamitatis genus defuit, statuit per praesentem auream bullam, ut lex praedicta ab hoc praesenti die cesset, et deinceps infirma, et irrita permaneat, et locum habeant, et in usu sint, quae de Dei ecclesiis, et sanctis et religionis domibus factae sunt leges*. « Quindi il Sommo Pontefice Pio VI. fa motto de' castighi di Dio contro gl' invasori de' beni ecclesiastici, i quali si posson leggere accennati da coloro, i quali non possono avere la Collezione de' ridetti Brevi di questo Pontefice nell' Epistola Dedicatoria dell' opuscolo *Della proprietà de' beni ecclesiastici* non guari pubblicata con le stampe del Solli.

(a) L' Abate Guillon nel lodar Chapt de Rastignac accenna l'ingiustizia dell' invasione de' beni del clero di Francia, patrimonio, com'egli dice, sacro, e deposito inalienabile. Ecco le sue parole: » M. l'Abbé Chapt de Rastignac, docteur de la maison et societé de Sorbonne, vicaire-général du dio-

suo compiacimento per quello bellissimo lavoro, fa vedere, quanto eragli grave l'invasione de' beni del clero con grande scandalo fatta in quel cristianissimo regno: » Grandissimo do-
» lore » così egli dicea » deeci recare l'essere a tale stato arrivata
» la presunzione del nostro secolo, che debbasi far sermore
» della proprietà de' beni del clero non ad esercizio de' no-
» stri talenti, ma a tener lungi dalla chiesa i mali, che le
» sovrastano. Iddio con la sua onnipotenza discacci le tenebre
» delle nostre menti, le quali stan mettendo in pericolo non
» solo la religione, ma la quiete ancora del più florido regno,
» che mai possa esistere. Noi teco ci congratuliamo di aver tu
» messa ogni tua fatica ad ottener cotesto fine, poiché punto
» non dubitiamo (non essendoci stato permesso il poter leg-
» ger la tua fatica), che tu abbi trattato tal argomento, come
» conviensi ad un ecclesiastico, ad un dotto, ed erudito uomo,

---

» cese d'Arlas député à l'assemblée des Etats-généraux en 1789.
» digne titulaire de l'abbaye gouvernée à sa naissance par
» S. Mesmin au VI. siecle, mais plus heureux que lui, par-
» ce que il luit fut donné a l'âge de près de 80 ans, de
» couronner les mêmes vertus par la recompense du marty-
» re, mérite une place distinguée parmi les defeuseurs de la
» morale, de la religion et du dogme catholique pour ses ésrits
» contre *le divorce*, son édition et traduction de *la lettre*
» *synodale du patriarche Nicolas III. à l'empereur Alexis*
» contre les divisions diocésaines par la puissance séculiere,
» accompagnée de savantes notes; mais surtout par ses que-
» stions sur la *proprieté des biens ecclésiastiques*. Quand le
» clergé dépouillé des ses antiques propriétés ne s'est pas
» permis la moindre expression qui pût rappeller des souve-
» nirs et des regrets, la posterité doit savoir que l'erudition,
» unie à l'eloquence, avoit réclamé en faveur de ces biens;
» patrimoine sacré, dépôt inaliénable, contre lequel le silence
» des victimes, la tyrannie des oppresseurs, la violence des
» tourbillons révolutionnaires, et l'action même de temps
» ne sauroient prescrire. »

» e ad un, ch'esser dee nel sommo impegno di far riuscir la » sua fatica ad onore del clero di Francia. Fratanto sta tu si» curo del nostro verace affetto verso di te, quando le circo» stanze lo permetteranno, mentre di tutto cuore ti diamo l'apo» stolica benedizione » (a).

§. 82.

Dal sin quì detto non vedesi affatto di *aver presa* Pio VI. *parte de' beni del clero per pagare una parte de' debiti dello Stato*. Egli sempre col suo operare mostrandosi geloso della

(a) Nella di sopra citata *Collection générale des Brefs etc. tom.* 2. *pag.* 533. *et seq.* » Pius Papa VI.: Dilecte Fili, salutem, et » benedictionem apostolicam. Quae pridie Kalendas novem» bris ad nos datae fuerunt litterae officii plenae, eas proxi» mis hisce diebus tantum accepimus una cum elucubratione » tua *de proprietate bonorum ecclesiae* gallice edita. Dolen» dum quam maxime, ad id venisse saeculi licentiam, » ut hujusce generis argumenta non ad ingenii exercitatio» nem, sed ad avertenda imminentia ecclesiae mala tra» ctanda sint. Deus ineffabili potentia sua mentium tenebras » disjiciat, quae religionem non minus, quam civilem ordi» nem florentissimi regni in proximum discrimen adducunt. » In hunc finem egregiam te contulisse operam tibi majorem » gratulamur in modum; certa enim spes nos tenet, (quum » elucubrationem legere adhuc nòn licuerit), ea ratione rem » te attisisse, qua virum decet tum militiae ecclesiae addi» tum, tum doctrina, atque eruditione praestantem, deque » honore gallicani cleri studiosissimum. Interim propensam » nostram in te voluntatem, gratumque animum, ut de te be» ne mereamur, quando occasio idonea id ferat, praesenti» bus nostris litteris declaremus, donumque apostolicae be» nedictionis tibi, dilecte fili, intimo cordis affectu, ac pera» manter impartimur. Dat. Romae apud S. Petrum 16. Kal. » aprilis 1790. Pontificatus nostri ann. 16. »

conservazione delle proprietà de' beni ecclesiastici, non altro fece, che cercar tutti que' possibili mezzi, che all'uopo credea ad ollontanar un orgoglioso nemico, che minacciava la rovina e dell'altare, e de' suoi stati, cioè da Principe temporale di Roma col consiglio de' suoi Cardinali radunati in un concistoro secreto fece uso, come di sopra si disse, del tesoro conservato in castel S. Angelo, delle ricchezze delle chiese, e di alcune somme di denaro dimandato ad imprestito dal clero regolare, e secolare.

§. 83.

Ma quello che non ha operato Pio VI., han forse fatto i Vescovi? ossia dice il nostro autore, *allorchè é sopravenuta allo stato alcuna urgenza, le proprietà delle chiese sono state forse alienate, e i Vescovi hanno ciò approvato?* Se tal richiesta vien fatta de' Vescovi degli antichi tempi, rispondiam noi, che i Vescovi non han mai alienate le proprietà delle lor chiese, e, se sonovi stati Prelati, che l'abbian fatto, sono stati pochissimi, e ciò hanno operato di lor propria volonrà in urgentissime circostanze, se poi ci si fa cotesta dimanda de' Vescovi de' nostri tempi, tra i quali son da annoverarsi Monsignor Sergio Vescovo di Cefalù, ed il fu Monsignor Moncada Vescovo di Catania (a) noi rispondiamo, che il pensar di uno, o di due Vescovi, ed ancor di più non formano regola universale, nè son di alcuna autorità, giacchè solamente tutti i Vescovi del mondo cattolico uniti al loro Capo il Romano Pontefice posson fare autorità, perchè forman essi la chiesa dispersa. Eglino poi non sono stati mai in opinione, che i Vescovi, e tutti gli altri ecclesiastici possan esser costretti, come pre-

(a) Gli anticattolici nemici delle proprietà del clero han fatte distribuire in Parlamento tre lettere di questi due Prelati, con le quali eglino credonò potersi giustificare l'alienabilità di tali beni. Ma a leggersi appena quelle lettere vedesi tosto di quanta poca autorità esse sieno.

tende il nostro autore, ed i suoi seguaci ad alienare i beni loro. Essi son proprietarj, e con tutte le necessarie solennità, se mai crederanlo poter essere in bene, e vantaggio della chiesa potranno alienare porzione de' beni loro, trattenendo il necessario per mantenimento del culto, di loro stessi, e dei poveri.

§. 84.

Quindi è stato, che sempre i Vescovi, e tutti gli altri ecclesiastici per le indicenze de' fedeli abbiano abbondantemente fatte delle molte generose donazioni a vantaggio dello stato, e del pubblico bene, ed a sovvenire nelle loro più gravi necessità i Principi. Essi tutti hanno più volte *spogliati ancora gli altari degli arredi più preziosi, e più sagri per portarli al comune erario, e dedicarli alla difesa dello stato, e alla difesa de' cittadini*, come Monsignor Sergio dice nella sua prima lettera. Ma han forse messe in vendita le lor proprietà, fonti perenni, onde poter venire i loro generosi doni? Più esempj potrebbonsi in questo luogo recare a provare questa verità, ma per brevità noi crediamo esser bastanti i seguenti, che troviamo messi in pratica, possiam dire, in quasi tutti i reni del mondo cattolico.

§. 85.

Nel nono secolo della chiesa l'Imperador Luigi avendo voluto tener un' assemblea in Aquisgrana per ivi cercarsi la cagione de' mali, che opprimevan lo stato, e per trovarsi i rimedj, che vi si avrebbon potuto apportare, Vala Abate di Corbia uomo venerabile e per l' età sua, e per nascita, e per merito essendovi cogli altri intervenuto, parlò gagliardamente, e tra l' altre cose, di cui si dolse, fuvvi, che faceasi abuso de' beni a Dio consecrati, dandosi a' secolari. A questo articolo i laici dissero: Lo stato è tanto indebolito, che non può più sussistere senza il soccorso de' beni della chiesa. Ditemi di grazia disse loro Vala, se alcuno ha posta la sua offerta sopra l' altare, ed un altro venga a prenderla, qual nome date voi a quest' azione? Quello di sacrilegio risposero essi. Signore, ri-

pigliò Vala, volgendosi all' Imperadore, non vi lasciate ingannare: è cosa molto pericolosa lo so svolgere ad usi profani quello, che una volta venne consecrato a Dio contro l'autorità di tanti canoni, ed in dispregio di tanti anatemi. Quindi a nome di tutti gli ecclesiastici fe sapere, che costoro pronti erano il dar soccorso allo stato, quante volte si ricorresse a mezzi legittimi, ed approvati dalla religione. Se lo stato non può sussistere, egli disse, senza il soccorso delle cose ecclesiastiche, si cerchi il modo, come si possa soccorrere con somma religione, cioè si facci per mezzo de' Prelati (a).

§. 86.

Nello stesso secolo meglio, e più chiaramente osservasi la prontezza degli ecclesiasti in voler prestare de' pronti soccorsi allo stato senza però alienare i loro beni. Imperciocchè nell' anno 844. i Vescovi di Francia avendo mostrato, come i beni delle loro chiese erano stati da uomini facinorosi dilapidati, ordinarono che ogni ecclesiastico in ragion della quantità de' suoi beni dovesse soccorrere, e prestar de' sussidj al loro regno (b).

(a) » Si respublica sine suffragio rerum ecclesiasticarum subsi» stere non valet, quaerendus est modus, et ordo cum sum» ma religione quod id per Pontifices fieri habeat » Labe tom. 7. *Conciliorum pag.* 1581 e Mobillon *Ann. Benedict. lib.* 30. *ad ann.* 829. *pag.* 484. *tom.* 2.

(b) » Unusquisque vir ecclesiasticus intercessionis adjutorium, » et solatii, quo respubblica indiget, subsidium juxta quan» titatem rerum ecclesiae sibi commissae (salvo jure, quod » exinde dispensationibus divinis debet impendi) prompte et » ex animo parare, et impigre, sicut tempore vestrorum » antecessorum consueverat, suadebit offerre *Synod. ad Theod.* » *Villam cap.* 4. *tom.* 4. *Conciliorum*.

§. 87.

Nel decimo secolo i Sommi Pontefici fecero concessione di molte decime ad Arnolfo Marchese di Fiandra ad espugnare i i Vandali, e nello stesso secolo altre decime, e gabelle Gregorio VII. concesse a Sancio Re di Aragona, della cui concessione tanto abusò questo Principe, che fece come una pubblica penitenza, e restituì tutto ciò, che tolto avea alla chiesa (a).

§. 88.

Ammirabile in soccorrere a' suoi Sovraui è stato il clero d'Inghilterra più di ogni altro del mondo cattolico. S. Anselmo Arcivescovo di Cantorbery a consiglio de' suoi amici promise voler dare a Guglielmo Re di quel regno, che dovea passare nella Normandia, non indifferente somma di denaro, e gliela presentò in fatti, sebbene quel Re l'avesse rifiutata. Nel 1377. il clero medesimo pagò al suo Re due decime de' suoi beni a condizione, che il popolo non venisse aggravato di contribuzioni, e nel 1404. un monumento più magnifico abbiamo, con cui vedesi, quanto grande sia stata la liberalità di quel clero in aver somministrati sempre de' sussidj a' suoi Sovrani. Imperciocchè leggesi, che il Re avendo bisogno di denaro, a parlamento chiamò tutti i signori del regno, e gli altri, che avean diritto ad intervenirvi. Essendosi già costoro infatti tutti assembrati nel giorno, e nel luogo destinato, non altro rimedio seppesi trovare, *quam confiscandi Christi per totum regnum patrimonium; scilicet, ut ecclesia generaliter de bonis temporalibus privaretur*, scrive Valsignamo (b). Quindi ne sorse gran contesa, i soldati del Re affermando loro sempre essersi esposti alla difesa del Sovrano contro i ribelli, ed i nemici di lui, e a tal fine non avere risparmiato denaro, e fatiche, mentre i

---

(a) Auberto. Mireo *Donati. Piar. cap.* 34. *tom.* 1., e Mariana *Histoir. Hispan. lib.* 10. *cap.* 2.
(b) *Hist. in Henrico IV.*

chierici eransi rimasti quietamente in patria senza esser di verun sollievo al Re. Allora l'Arcivescovo di Cantorbery fe vedere, che i chierici avean giovato al Re più de' laici e con denaro, e con fatiche, e con messe, e con preghiere. Colui, che a nome de' soldati parlava, chiamato Giovanni Keinc, il quale, quantunque fosse stato Diacono, avea abbandonato lo stato ecclesiastico, ed erasi reso soldato, disse pubblicamente, lui non curare le preghiere della chiesa. Allora disse l'Arcivescovo di Cantorbery: Or chiaramente vedo, qual sarà per esser la sorte del nostro regno, così dispregiate le preghiere, con le quali si suol placare Iddio. Certamente non vi è stato alcun regno, il quale ha lungamente durato senza preghiere, e senza divozione, e tu il quale dispregi la religione del clero, non senza castigo ti farai padrone de' beni della chiesa. Fra tanto l'Arcivescovo osservando il Re dubbioso, innanzi a lui inginocchiandosi, lo pregò a riflettere alla risoluzione, che di già egli avea fatta di custodire i diritti di ognuno, e il giuramento di difendere, onorare, e proteggere la chiesa, e gli ecclesiastici. Altre cose disse al Re, che per brevità lasciam da parte, e poi rimproverando i soldati, i quali aveano ingannato il lor Sovrano, mentre il clero sempre con le sue ricchezze aveagli dati de' generosi soccorsi, ed erasi cooperato a vantaggio, e bene del regno, loro disse, ch'eglino co' consigli, che davano, non altro scopo aveano, che l'impadronirsi de' beni del clero, e così finì di parlare: *Unde potest conjici, vos non pro Regis utilitate, sed pro vestra cupiditate temporalia nostra petere.*

§. 89.

Tutto questo racconto chiaramente dimostra, come abbia il clero d'Inghilterra generosamente soccorso il suo Sovrano, e come con le sue ricchezze abbia concorso al pubblico bene, senza aver mai permesso, che le proprietà de' suoi beni si fossero alienate, ma che si avessero ben conservate per il mantenimento del culto, e de' ministri della religione, e possiamo ancora dire a vantaggio dello stato. Ma intorno a ciò a proposito sia il sentire: come parli G. C. Becmano autor protestan-

te (a): » Nell'Inghilterra, egli dice, chiarissimi ne sono gli esempj dati non solo ne' tempi de' Pontificj (b), ma ne' seguenti » ancora, talchè veracemente si può dire, che quanto è di magnifico in quel reame, quasi tutto si debba all' Ordin Sacro. » A ciò confermare ci presterà di nuovo la sua opera il Chamberlan diligente investigatore dello stato inglese con ragionamento alquanto lungo; ma, che moltissimo può giovare al » presente assunto «. *L'autorità del clero era grande in que' tempi, (de' cattolici), e la memoria di lui sarebbe tuttavia preziosa, se noi* considerassimo, che gli ecclesiastici *sono gli autori de' grandi beni, e vantaggi, che gode il reame: essendo certo esservi poche cose d'importanza per lo ben della chiesa, e dello stato, nelle quali i Vescovi, e i Prelati, dopo Dio, non abbiano avuto la miglior parte. L'eccellenti leggi de' Re Ina, Atelstano, Edmondo, e di S. Eduardo (a' quali noi siamo tenuti per il nostro diritto comune, e pe' nostri privilegi contenuti nella CARTA MAGNA) sono state tutte fatte pe' consigli, e per le persuasioni degli Arcivescovi, e Vescovi nominati nella nostra istoria. . . . . La maggior parte degli edifizj grandiosi, che restano ancora in Inghilterra, sono stati fondati, e tuttavia sussistono per la cura, per le spese, e per le liberali contribuzioni, o almeno per le persuasioni efficaci de' Vescovi. Questi pure sono stati coloro, che fondarono i più ricchi collegi delle due nostre università, molti ospedali, chiese, palazzi, e castella. Il famoso, e maraviglioso ponte di Londra è stato fabbricato principalmente per le contribuzioni, e per la liberalità di un Arcivescovo . . . . Io annojerei il lettore, se volessi quì raccontare tutti i vantaggi, che il pubblico ha ricavati da' Vescovi, e da' Prelati del secondo ordine ec.*

(a) Nella sua opera intitolata: *Syntagma dignitatum par.* 2.

(b) Cioè de' Cattolici, giacchè con questo nome essi quasi a dispregio son chiamati da' Protestanti.

§. 90.

Noi non ci trattenghiamo a voler mostrar più distesamente questa verità, e solo dichiamo, che se alcun mai volesse restarne più persuaso legger potrebbe i molti autori, i quali con ispecial maniera ne han parlato, e specialmente l'Autore illustre *Del diritto libero della chiesa di acquistare, e di possedere beni temporali sì mobili, che stabili* da noi di sopra lodato. Noi solo in questo luogo accenniamo, che non sono stati solamente i Vescovi, e gli altri ecclesiastici, che han somministrati milioni di somme per li bisogni de' regni de' loro Sovrani, ma ancora sonosi distinti gli stessi Romani Pontefici. Essi ad arricchire i Principi cristiani loro figli in Gesù Cristo sonosi più volte impoveriti, e ben noti sono le ingenti somme di milioni di scudi romani somministrate da Eugenio IV., Clemente VII., Paolo III., Giulio III., Pio IV., Pio V., Gregorio XIII., Clemente VIII., Gregorio XV., Innocenzo X., Alessandro VII., Clemente IX., Clemente X., Innocenzo XI., Innocenzo XII., Clemente XI., e da altri a' Principi dell' Impero, dell' Ungheria, della Polonia, della Repubblica di Venezia, e ad altri Sovrani per allontanare da' loro stati il Turco (a).

§. 90.

Nè solamente gli ecclesiastici han fatto servire le loro ricchezze per la salute, ed utilità pubblica, ma molto ancora sonosi distinti, e più di tutti gli stessi regolari, quegli creduti oziosi, che, come i filosofi del tempo dicono, non sussistono, che a spese della nazione. » Quali sono » dice un dotto au- » tore (b) » le terre meglio coltivate, gli affittuarj meno ves- » sati, e dove l'agricoltura sia più in fiore, che ne' contorni,

---

(a) Vedi *Giornale Ecclesiastico di Roma an.* 1787. *n.* 13. *an.* 1788. *n.* 21. *e Supplemento* al medesimo *an.* 1790. *n.* 4., ed il P. Zaccaria nel suo *Antifebronio*.

(b) *Riflessioni sopra lo stato religioso art.* 2.

» e nelle possessioni delle comunità religiose? le rendite vi si
» consumano, il prezzo delle derrate si mantiene in una giusta
» valuta, ed il denaro ritorna per riprodursi, e moltiplicarsi
» nelle mani di quelli, che l'hanno dato fuori per passare in
» quelle de' proprietarj. I padri di una numerosa famiglia, i
» possessori lontani, avari, o dissipatori avranno eglino i mede-
» simi riguardi, o potranno pure averli a' bisognosi, o all'im-
» potenza causata dall'intemperie delle stagioni, e da mille altri
» accidenti quanto non previsti altrettanto funesti? E' egli nei
» cortili de' ricchi speculatori de' nostri giorni? è egli alla
» porta di quelli, i quali s'impinguano con usure e monopolj,
» che si dispensi in tempo di carestia ai poveri il pane, e le
» vestimenta? non son eglino i poveri respinti da questi aditi
» dell'opulenza, e non è egli alle porte de' presbiterj, e dei
» monasterj, che accorrono in folla i poveri con confidenza,
» e che vi sono ricevuti con carità? Io so, ed è cosa giusta e
» consolante il rammentarlo, io so che nell'ultimo inverno (1789.)
» specialmente i ricchi, ed i grandi hanno dato dei luminosi
» esempj di generosità; ma so altresì, che molti Prelati, molti
» ricchi beneficiati, che tutti i curati del regno, che la mas-
» sima parte delle comunità si sono segnalate con delle cure,
» con delle industrie, e con delle prodigalità pressochè indi-
» screte. Quanti mossi dal bisogno presentaneo della povertà
» hanno contratto per sollevarla degl'impegni, che gli oppri-
» mono al presente, e che gli metteranno alle strette per tutto
» il restante della lor vita? quante povere case religiose io po-
» trei nominare, che si sono private delle cose più necessarie
» per trovare di che soccorrere tutti que' miserabili, che im-
» ploravano dai medesimi o panni da ricoprirsi, o cibi con
» cui sostentarsi ».

§. 91.

Ma tempo è di mettere in esame quella proposizione del nostro autore, con la quale pretende di essere state le *Bolle Pontificie, e l'Estravagante di Paolo II. soggette a tutte quelle limitazioni approvate dai canonisti, e dagli scrittori mede-*

simi della Romana Curia, come tra gli altri dal Cherubino nel Compendio Bullario, dal Mohedeo nelle Decisioni della Ruota, dal Cardinal Gajeta, dal Navarro, ed altri non pochi. Veramente il nostro Progettista in poche e semplici parole ha mostrata grand'erudizione tutta tratta dal Canonico Basili (a); ma in diversa guisa con cui questi la riportò, a provare cioè di non essere stata la Paolina ricevuta nella sola Catania, mentre egli è nell'impegno di voler far vedere di non essere stata nè pubblicata in Roma, nè ricevuta nel mondo cattolico. Ma comunque ciò sia, di grazia dicaci il nostro autore, quali son tutte coteste *limitazioni* approvate ancora dagli scrittori, per servirci della giansenistica espressione stessa di lui, *della Romana Curia?* Noi abbiam l'ardire, e punto non temiamo per trionfo della verità di dirlo in faccia a lui, e a quanti vorranci comparir dinanzi, e sfidarci a tenzone, che coteste cotanto millantate *limitazioni*, tutte sonogli contrarie, ed egli, e tutti i nemici de' beni della chiesa, e, possiamo ancora dire, della religione; non altro così fanno, che cacciar carote. Coteste *limitazioni* sono l'evidente necessità della chiesa, di cui vuolsi alienar alcun fondo, ed altra simile cosa; la manifesta utilità della medesima; la pietà, cioè quando vendesi alcuna cosa, che potrebbe essere, e servire a maggior gloria del Signore; e finalmente l'incomodità, cioè quando la cosa, che devesi alienare, alla chiesa arreca piuttosto incomodità, che comodità. Le quali cose d'uopo non fa, che si mettano in esame, essendo tutte ben conte ad ogni candidato del Diritto Canonico.

§. 92.

A farsi ancora alienazione di alcuna cosa della chiesa, sia essa di grande, o di lieve momento, fa di mestieri, che il Prelato si assembri a capitolo co' suoi capitolari, e metta in esame, se convenghi l'alienazione da farsi; Che concorra alla determinazione dell'alienazione la maggiore, od almeno la seniore

(a) Nella di sopra citata opera pag. 12. e seg.

parte de' capitolari; Ch'eglino tutti si sottoscrivano; Finalmente che si facci col consenso del superiore della chiesa, cui si appartenga, e del Romano Pontefice.

§. 93.

Queste son le *limitazioni*, di cui il nostro autore vuol menar trionfo, ed ingannare i suoi buoni compagni; *limitazioni*, le quali sou tutte a vantaggio della chiesa, per cui deesi far l'alienazione; *limitazioni* le quali in tal guisa ricercansi, e non come il nostro Progettista vuol dare ad intendere e dagli autori, stessi, ch'egli cita, e dal Cherubino, e dal Mohedero, e dal Cardinal Caetani, e dal Navarro, e da tutti i canonisti senza che alcuno ne fosse eccettuato; ma da quelli ancora, che non tanto affezionati sono, com'egli dice, *alla Curia Romana*, come sarebbe il Van-Espen (a).

§. 94.

Nè pria di passar oltre crediamo il non esser fuor di proposito l'accennare in breve la dottrina de' quattro canonisti del nostro autore, ch'egli ha voluto presentarceli, come alla sua dottrina favorevoli. Il Cherubino adunque non parla affatto, è nulla dice almeno nella mia edizione di Lione in 4. tomi in foglio 1654. di esser soggetta alle pretese *limitazioni* del nostro autore, e di non essere stata pubblicata in Roma la Paolina (b); e veramente non potea dirlo, trovandosi essa annoverata tra l'Estravaganti, ed essendo stata confermata da altri Romani Pontefici, come di sopra si è osservato. Ma che dirassi, che il

(a) Vedi *Zegeri Bernardi Van-Espen. Jus. ecclesiastium universum par.* 2. *sect.* 4. *tit.* 5. *cap.* 4.

(b) Anzi dice, che essa vien allegata ogni giorno ne' tribunali con queste parole: *In judiciis quotidie affertur*, locchè mostra essere stata almeno ricevuta in quasi tutto il mondo cattolico.

Cardinal Petra afferma (a) di essere stata quella Costituzione pubblicata in Roma nel giorno 13. di febbrajo l'anno 1467. presso S. Marco, ed appunto per questo essa come conservatrice de' beni ecclesiastici in ogni giorno allegasi ne' tribunali, e dal Cherubino è stata perciò posta nel Bullario?

§. 95.

E per dir qualche altra cosa degli altri tre canonisti della *Curia Romana* in suo favore portati dal nostro autore, il Moedero pretende solamente, che ne' suoi tempi le Paolina fosse stata ricevuta in pochi luoghi della cristianità, e porta in sostegno della sua opinione più decisioni, che io credo neppure accennarle, o allegarne le citazioni, egli non essendo scrittore di grande riputazione.

(a) *Commentaria ad Constitutiones Apostolicas, seu Bullas singulas Summorum Pontificuma in Bullario Romano contentas secundnm Collectionem Cherubini incipientes a Divo Leone Magno.* Le parole, che leggonsi del Car. Petra, nel tom.5. p.217. son queste: » Maximopere ecclesiae, eorumque Praelati, provi- » dentiae, ac prudentiae Summi Pontificis Pauli II. conditoris » hujus constitutionis, obstricti dici valent. Iste enim Pontifex » animo volvens, quam pretiosa essent ecclesiarum bona, » quae oblationes sunt Deo factae, ac pauperum et mini- » strorum ejus patrimonium, summa proinde retimenda cu- » stodia, pro usibus opportunis expendenda optimo consilio » hanc Constitutionem promulgavit apud Sanctum Marcum » *die* 13. *februarii* 1467. Quae Consitutio meritò rerum ec- » clesiasticarum conservatrix dicitur, queque est inserta inter » *Extravas. comm. tit. de rebus ecclesiae alien. vel non*. Et » ideo *a Cherubino* posita in Bullario, quia in judiciis quo- » tidie deducitur, ut ipse *Cherubinus* notavit ante initium » hujus Constitutionis. »

§. 96.

In quanto al Cardinal Gaetano, o Cajeta, come il nostro autore ama chiamarlo, egli non dice affatto di non essere stata la Costituzione *Ambitiosae* pubblicata in Roma, e neppure stabilisce limitazioni contrarie alle utilità, e vantaggi della chiesa; ma quelle sole accenna, che son riportate da tutti i Canonisti, e più volte sono state da noi menzionate, le quali non ci fan sapere esservi alcun caso di doversi alienare veruna cosa appartenente alla chiesa in favor dello stato, od a sollevarlo da alcun *deficit* come esser potrebbon quelle, in cui trovasi la Sicilia. Ecco infatti in qual guisa egli scrive: (a) » Cosa sacrilega » è lo alienare le cose della chiesa. E tutte le persone, che le

(a) *In Sum. verb. Excomunicatio*: » Canonis istius materia est » sacrilegium circa alienationem rerum ecclesiae. Et quoad » personas excommunicatio est universalis. Quod ad actiones » duae in genere ponuntur. Prima est alienare. Secunda est » alienata reperire contra constitutionem hanc. Ubi nota » duo. Primo tres casus explicite in hac Constitutione con» cedi, seu non prohiberi. Primus est locationis, et condu» ctionis intra triennium. Secundus est emphyteusis habens » tres conditiones, scilicet *in casibus a jure permissis, et de* » *bonis solitis ab antiquo dari in emphyteusim, et cum evi*» *denti ecclesiae utilitate*. Tertius *est alienationis fructuum*, » *qui servando servari non possut*, ut frumentum, vinum, et » hujusmodi. In his enim tribus casibus nulla incurritur ex» communicatio secundum tutiorem sententiam hujus Decreta» lis. Nota secundo, quod, quia *haec Decretalis non est recepta* » *ubique, et alicubi videtur recepta non totaliter, sed quo* » *ad aliquid; ideo ubi non est recepta; et similiter quantum* » *ad illud, in quo alicubi non est recepta, neminem damnes*: » *Eo quod nisi consensu utentium lex fuerit firmata, pro* » *non lege habetur. Esto ergo cautus confessor, ut scias* » *Consuetudinem patriae quoad hoc. Scies autem illam a* » *Curia Episcopali*.

» alienano, sono scomunicato. Intorno alle loro azioni, due se » ne debbono avere dinanzi gli occhi cioè l'alienazione, ed il » trovare le cose alienate, e due cose debbonsi avere in consi- » derazione. Primieramente tre cose non son proibite da questa » Costituzione. La prima il contratto della locazione, e della » pigione, che non sia al di là di tre anni. La seconda è l'en- » fiteusi, quando fassi con tre condizioni, cioè *ne' casi permessi » dal diritto, e di cose solite darsi ad enfiteusi, e con evi- » dente utilità della chiesa*. La terza *l'alienazione de' frutti, » che non si posson conservare*, come il frumento, il vino, e » cose simili. Imperciocchè in questi tre casi non contraesi ve- » runa scomunica. In secondo luogo deesi avvertire, che *non » essendo cotesta Decretale ricevuta in ogni luogo, od accettata » in parte; così non deesi condannare alcuno come trasgres- » sore della medesima, quante volte non è stata essa ricevuta, » o lo è stata in parte*. Poichè la legge, come tale non *deb- » besi riputare, se non sarà stata prima ricevuta. Deve dun- » que il confessore esser accorto, acciocchè intorno a ciò sap- » pia qual sia la consuetudine della sua patria, e ciò saper » lo deve dalla Corte del Vescovo* » Havvi espressione, vi è sentimento, trovasi autorità, che conferma l'opinione del nostro Progettista in tutto questo discorso del Cardinal Gaetano?

§. 97.

Ma solo dobbiam dire alcuna cosa dell' ultimo canonista del nostro autore, del Navarro, e questi neppure a lui è favorevole, anzi tutto gli è contrario. Quest' autore nel suo Manuale (a) parlando della promulgazione della legge insegna questa non poter obbligare prima di esser promulgata, e dopo esser promulgata, se non sia stata ricevuta almeno dal maggior numero dell' università, poichè sembra essersi fatta la promulgazione con tal condizione, come del pari non poter la legge obbligare, quando sia stata abrogata per altra legge con-

(a) Can. 23. *de inobed.* n. 40. e 41.

traria, o per alcuna consuetudine. Inoltre lo stesso autore insegna, che siccome la legge in nessuna parte accettata a niente obbliga, così in una sola parte ricevuta, è solamente obbligatoria in riguardo a questa, ed in conferma di ciò riporta l'esempio della Paolina in parte un tempo approvata in Salamanca, la quale vuole che non sia stata accettata ne' casi dal diritto permessi; che contro la stessa prevaler debba la consuetudine; e che in pochi luoghi sia stata ricevuta in parte.

§. 98.

Ma il Navarro giureconsulto dotto, e religioso, e che sempre scrisse col dovuto rispetto a quella *Romana Curia*, cotanto dal nostro politico autore dispregiata, e che noi con migliore e più cattolico nome chiamiamo Chiesa Romana di tutte le chiese maestra, capo, e madre (a), da Dio destinata a consigliarci (b), ed a cui siam sempre pronti di ricorrere (c), il Navarro, come da noi diceasi, non solo chiaramente ha mostrati i suoi sentimenti intorno alla proibizione dell'alienazione de' beni della chiesa, ma ancora ha fatto vedere in quanto rispetto, e venerazione avea la Paolina, quando scrisse di peccare, ed incorrer nelle censure tutti coloro, i quali non osservan l'Extravagante di Paolo II., le di cui parole, crediam noi a proposito essere il riferire della maniera stessa, come presso

---

(a) » Romana Ecclesia ecclesiarum magistra, mater, et caput. » Hinckm. Remens. Oper. tom. 2. pag. 630. e Concil. Lateran. IV. sub Innoc. III. ann. 1215.

(b) » Nobis operae pretium esse visum est, ad Episcopum Romae scribere, ut res nostras invisat, et consilium dare, » ut... ipse hoc negotium suo marte aggrediatur » S. Basil. tom. 3. nov. edit. Benedict.

(c) » Ad hanc ecclesiam propter potentiorem principalitatem » necesse est omnem convenire ecclesiam » S. Irenee advesr. haeres. lib. 50. 3. cap. 3.

lui (a) leggonsi in cotal guisa, dopo aver dette più cose contro l'alienazione de' beni ecclesiastici: » Si praedicti domini (b) » consulentes alienaverunt bona praedicta suae mensae sine justa » causa, et debita sollemnitate, peccaverunt et inciderunt in » poenas a jure canonico statutas in cap. (Si quis praesbytero» rum) de reb. eccl. non alien. et in aliis juribus citatis a no» bis in comment. de alienat. rerum (super gl. sum. 12. q. 2. 1. » et 2.), ubi nos citavimus Extravag. Pauli II. (de reb. eccl. » non alien. inter communes). Si vero justa de causa, servata » debita forma, id fecerunt, non peccarunt, nec unam censu» ram incurrunt jux. c. (sine exceptione 12. q. 2.).

§. 99.

Ma Navarro tutti i suoi veri cattolici sentimenti su di questa dottrina fa vedere della miglior maniera ne' suoi Commentarj, e ne' suoi Trattati (c). Sempre secondo il suo religioso costume mostrandosi ossequioso alla Romana Chiesa, e alla stessa bolla di Paolo II., alla quale il nostro politico autore crede di essere stato contrario, non avendo saputo, o voluto riflettere alle autorità di quel canonista, ch' egli lesse nel suo Can. Basili di sopra citato, il Navarro dà 1. (d) la definizione dell'alienazione de' beni della chiesa, portando la bolla di Paolo II.;

(a) *Consilior., seu Respons. tom.* 1. *Cons.* 18. *pag.* 363. *Venet.* 1621.

(b) Parla de' Canonici di una non so qual chiesa, i quali alienaron più beni della medesima.

(c) *Commentaria et Tract. tom.* 1. *pag.* 133. *Venetiis* 1590.

(d) Siam costretti il mettere in esame, e l'accennar particolarità, che sembran superflue. Ma con cotesti nemici, e in queste circostanze bisogna impiegar tempo, quasi direi, in piccole cose a tutti note. Chi sa, che se tale non fosse stato il nostro operare, non ci avessero inculpato di non dire il vero, o di tutto trarre a nostra foggia di pensare? Tal è il carattere de' nemici della chiesa, e degli ecclesiastici.

2. Esamina, se mai si possan alienare i beni mobili preziosi, e come tutti i canonisti insegnano, fa vedere essere alienazione la stessa locazione a lungo tempo, l'infeudazione, e l'enfiteusi, per cui si trasferisce soltanto il dominio utile; 3. Stabilisce le cause lecite dell'alienazione, che son quelle, che da noi sonosi accennate. 4. Fa vedere, che si possono alienare le cose, delle quali ottener non se ne può la conservaione; 5. Che non deesi alienare veruna cosa senza giusta cagione, e senza le solennità introdotte dal diritto canonico; 6. Che l'alienazione deesi fare col consenso del superiore della chiesa, cui si appartiene la cosa d'alienarsi; 7. L'alienazione fatta senza le necessarie solennità esser nulla; 8. Che l'alienazione fatta senza causa, ma con le necessarie solennità sia valida; 9. Che la chiesa lesa per l'alienazione possa dimandar la restituzione *in integrum*; 10. Che il Prelato, il quale ha fatto il giuramento di non alienare i beni della sua chiesa, non possa neppur con giusta cagione alienarli senza aver fatto ricorso al Romano Pontefice per il Beneplacito Apostolico; 11. Che, se i Beneficiati locano i beni delle lor chiese con buona fede, ancorchè la locazione sia a vita, o per più generazioni, od in perpetuo, non pecchino mortalmente. 12. Che pecchi mortalmente, chiunque aliena alcuna cosa di chiesa senza giusta causa. 13. Che la locazione per anni tre, quando in ciascun anno la terra dà frutto, sia una certa specie di locazione; 14. Che son di maggior prezzo le cose, delle quali sene gode dominio diretto, ed utile insieme, di quello, che lo sieno quelle, di cui sene gode un sol dominio; 15. Che gli ecclesiastici i quali han malamente alienati i beni della lor chiesa, sian tenuti a ridurli a buono stato; 16. Che colui il quale ha malamente talienato, e quegli, che ha ricevuta la cosa malamente alienata, sien ambidue nell'obbligazione di restituire il danno ricevuto.

§. 100.

Questa è la dottrina del Navarro, come lo è ancora degli altri dottori della *Romana Curia*, che tutti certamente debbon esser Curiali, ed amanti del Curialismo (a), scrittori che il

(a) Curia, Curiale, e Curialismo son tre parole, de' quali ser-

nostro buon Progettista non avendo letto, ma senza dubbio avendo inteso di essere inalienabili i beni della Chiesa, eccettuati i casi che son *de jure*, credè questi dover essere in vantaggio ed utilità dello stato, cioè ad estinguere il *deficit*, e non della chiesa, onde egli seppe stabilire quelle sue *limitazioni approvate da' canonisti*, cioè dalla sua testa. E qui crediamo essere opportuna cosa l'avvertire questo esser quello, che leggiamo stabilito nella nostra Costituzione, cioè, che i beni della chiesa sono *inalienabili menocche ne' casi previsti dalla S. Chiesa*, e, come nella sanzione leggesi, coll'espressione stessa de' canonisti, *in que' casi, che lo sono stati de jure*.

§. 101.

Nè in questo luogo vale il dire, che *par legge del Re Carlo III. Borbone, essendo Vicerè Viefuille, nelle concessioni, che fanno i Prelati, è vietato il patto di doversi implorare il Beneplacito Apostolico, e per somigliante patto il contratto è nullo*. È ciò vero, nè da noi negasi, ma nel tempo stesso diciamo, che quel religiosissimo Sovrano abbia ciò ordinato per adempiere i suoi doveri di padrono, e a far testa all'abuso delle alienazioni di piccole terre, che faceansi da' Prelati del nostro regno senza l'assenso regio in danno del diritto padronato.

---

vonsi i Novatori del secolo, e specialmente i Giansenisti, e tutti coloro i quali braman, che la chiesa si riducesse alle massime di disciplina de' primi secoli. Essi di queste parole servonsi specialmente in dispregio della Chiesa Romana, onde quando dicon, come il nostro autore, gli *scrittori della Curia Romana* vogliono significare gli scrittori della Chiesa Romana. I Curiali poi sono coloro, che son attaccati a questa chiesa, ed il Curialismo è il complesso delle massime cattoliche della medesima. Leggesi a restar persuaso di ciò il *Dizionario Ricciano, ed Antiricciano compilato dal Signor Marchese Francesco Guasco Eugenio* tom. 1. alle parole *Curia, Curiale, e Curialismo*.

Carlo III. infatti si mosse a ciò fare in occasione, che il Vicerè Duca di Viefuille inoltrò al real trono una Consulta del tribunale del patrimonio, con cui sollecitava il regio assenso ad una transazione stipolata nel 1743. tra il Cardinal Valenti come Archimandrita del SS. Salvadore di Messina, e i Giurati dell'università di Savoca, Casalvecchio, Pagliara, e Locadi per le reciproche lor pretensioni, e tal assenso richiedevasi dalla parte dell' università, poichè l' Archimandrita avea di già ottenuto l' Apostolico Beneplacito (a). E quindi ancora lo stesso fece in altra simile circostanza cioè per la stipolazione di un enfiteusi fatta dal Vescovo di Patti a favor del sacerdote D. Carlo Adamo di più terre della mensa vescovile di quel Prelato (b).

§. 102.

E qui credo non doversi affatto passar sotto silenzio, che dovendosi fare alcun' alienazione prima deesi ricercar l' assenso de' padroni delle chiese, i cui beni voglionsi alienare, come tutti i canonisti insegnano: » Praeter consensum superioris » dice il » Van-Espen (c) » etiam requiri consensum patroni communiter » notant canonistae ». Quindi come mai la Camera de' Comuni nel decreto di questa sua pretesa censuazione potrà ordinare, che debbansi censire *tutti i fondi di qualsivoglia sorta delle chiese, ed opere pie ecclesiastiche, come altresì di tutte l' opere pie laicali, e tutti i fondi delle chiese, e commende degli Ordini Equestri, e delle Cappellanie, Mense Vescovili, ed Arcivescovili del regno di regio padronato?*

(a) *Sicul. Sanct. tom. 6. Supplem. ad tit. 4. tom. 4. de benef. R. Patron. docum.* 10.
(b) *Sicul. Sanct. tom. 6. loc. cit. docum.* 11.
(c) Loc. cit. §. 34.

§. 103.

Che siasi in Sicilia ricercato il consenso del padrone nell'alienazione de' beni della chiesa, ne abbiam noi un chiaro monumento nel 1628. quando Monsignor de Maximis fe vendita degli alberi del bosco di Catania appartenente alla sua chiesa *sine Pontificio, et regio assensu* (a); parole le quali mostran di già introdotto questo costume. Quasi nello stesso tempo trovasi ancora una causa di nullità di concessione enfiteutica del territorio di S. Maria di Sambuci agitata nel 1647. ad istanza de' Canonici degli Eremiti della cattedrale chiesa di Palermo di regio padronato, a favor de' quali a luce diede un'allegazione il Canonico Salerno, in cui fra gli altri capi di nullità annoverò il difetto del Regio Assenso, e distesamente sostenne la necessità del medesimo. Nel 1741. poi fu esso ricercato dal Regio Visitatore Mons. de Ciocchis, avendo egli tra l'altre cose ordinato nell' editto della sua visita: » Che gl'illustrissimi, e reverendissimi Prelati, Abati Commendatarj, Priori, Benefiziati, » Rettori, Prebendati ec. di real padronato, o di capitoli, collegj, cleri, monasteri, luoghi pii, monti, e maramme ad » essi spettanti, o loro annessi, e dipendenti debbano dentro » lo spazio medesimo di giorni 10. promuovere, o proporre » innanzi di noi le loro istanze, ed azioni contro le usurpazioni, ed occupazioni de' loro beni, giurisdizioni, libertà, e » rendite, e contro le alienazioni illegittime, e senza l'Apostolico e Reale Assenso, ed altre solennità » E lo stesso inoltre ordinò ne' decreti generali, nè quali stabilì la norma per ottenersi il Regio Assenso, come di sopra abbiam fatto vedere.

§. 104.

Finalmente in occasion del real dispaccio di Carlo III. nel 1751. con cui ordinava il suo regio assenso nell'alienazione de' beni ecclesiastici, Monsignor fra Giuseppe Melendez Arcive-

(a) Pirri loc. cit.

scovo di Palermo a quel Sovrano umiliò, che non poche alienazioni eransi fatte alla sua mensa senza il regio assenso, de' quali chiedeane la restituzione. Il Re accolse cotesta supplica, ed ordinò al tribunale del real patrimonio con dispaccio del 1749. che, intesi l' Avvocato Fiscale, gli Avvocati dell' Arcivescovo, e degl'interessati, provvedesse di giustizia, ma che incontrandosi cosa da doverne essere Sua Maestà informata ne dasse notizia col parere, aspettandone il reale oracolo.

§. 105.

In esecuzione di tal comando presentò l' Arcivescovo al tribunale distinta nota di tutte le alienazioni, ossian concessioni, che dicevansi prive di regia conferma, nelle quali ravvisò quel magistrato, esservene infin dell'anno 1400., e forse ancora prima di tal tempo. Per la qual cosa rassegnò al Sovrano, che l'affare meritava una risoluzione di giustizia, intesi l'Avvocato Fiscale, l' Arcivescovo, ed i concessionarj, attesa la grande antichità di più concessioni, e particolari ragioni, che gli enfiteuti allegar potevano in sostegno del lor contratto.

§. 106.

Quindi quel Monarca risponder dovendo a tal Rimostranza, diè fuora il famoso dispaccio del 1752., con cui così ordinò: » Che per quel che riguarda alle censuazioni, e concessioni di » tali fondi, ed altri effetti fatte da tempo antico sino a tutto » l' anno 1649. inclusive; comechè contano uno, due, tre, e » più secoli, sia imposto perpetuo silenzio, nè i suoi possessori per adesso, o per l'avvenire possano essere inquietati, o » molestati per la esibizione del regio assenso, e che per rispetto alle seguite sin dall'anno 1650. per tutto l'anno 1699. » sia osservato il real ordine de' 17. maggio 1749., cioè che » il tribunale del real patrimonio di cotesto regno, intesi l'Avvocato Fiscale, e l' Avvocati di detto Arcivescovo, e le parti » interessate, provveda, ed amministri giustizia, con questo però, che incontrandosi cosa degna della real notizia di S. M.

» debba esserla rappresentata per la sua real determinazione;
» Che per quel che tocca alle concessioni fatte sin dall' anno 1700. a questa parte, comechè son riputate moderne, si
» deve, semprechè non siano esibiti i Regj Assensi procedere
» alla reintegrazione de facto (a).

§. 107.

Nè è da credersi in verun modo, che questo assenso sia necessario per l' alienazione de' soli beni di regio padronato, ma lo è ancora per li beni di qualunque altro padronato. I canonisti non fanno veruna eccezione: essi tutti lo ricercano e per gli uni, e per gli altri. Noi portar non possiamo la pratica intorno a cotesti beni presso noi, poichè ci si dovrebbon esser aperti tutti gli archivj de' privati, ma diciam solo, che il nostro Palermitano Francesco Baronio dottissimo giureconsulto ed uomo versatissimo nel foro per le cariche sostenute (b) parlando delle citazioni (c), insegna, che sebbene nell' alienazione de' beni della chiesa il padrono laico non si citi, può non pertanto impedirla, essendo egli tenuto a ciò, ch' esser potrebbe di danno alla medesima. »Sed an sit citandus patronus (son
» queste le sue parole) in alienatione rei ecclesiae de jure pa-
» tronatus laicorum? Dic, quod quiquid sit de jure, in praxi
» non citatur patronus, verum si compareț, allegando aliena-
» tionem non esse ecclesiae utilem, tunc licet non sit audien-
» dus tanquam persona legitima, cum ecclesia repraesentetur
» per Rectorem, est tamen audiendus tanquam defensor, et
» tanquam unus de populo, qui advertit ad mala gesta, et
» ita non solum potest impedire alienationem male faciendam,
» sed factam revocare de citationibus (d).»

(a) *Sicul. Sanct. tom.* 6. loc. cit. doc. 13.
(b) Vedi Mongitore *in Bibliotheca Sicula tom.* 1. *pag.* 207.
(c) *De Citatione tom.* 2. *Singular.* 37. *n.* 12.
(d) Fuor di proposito non è l' accennar brevemente in questa nota l' origine, e la necessità del consenso di qualunque pa-

§. 108.

Le quali cose così essendo, come mai la Camera de' Comuni ha potuto decretar l'alienazione de' beni di *tutte le chie-*

drono pell' alienazione de' beni ecclesiastici. Quantunque la proibizione de' beni del clero fosse stata proibita dagl' Imperadori Leone, ed Antemio nell'anno 470., da Zenone nel 474. da Anastasio nel 491., e da Giustiniano nel 527., non trovasi non pertanto vestigio alcuno in que' tempi della necessità del consenso del padrono nel caso di doversi alienare i beni del clero. Ma la chiesa volendo esser grata a' suoi benefattori, e bramando insieme la retta amministrazione dei suoi beni, ne gettò le tracce in alcuni suoi decreti. Imperciocchè i Padri del IV. concilio di Toledo nell' ann. 633. avendo saputo, che più chiese per mancanza delle necessarie riparazioni eran per rovinarsi, e che per se i Vescovi appropiavano i frutti de' beni ecclesiastici, nel canone 33. decretarono, che ogni Vescovo potesse far uso per se della terza parte de' frutti della sua mensa vescovile, sulla quale riparar dovesse le chiese, ordinando a' padroni, e a' loro successori di appellare allo stesso sinodo, quante fiate ciò essi non praticassero. Ed ecco un diritto di vigilanza a' padroni accordato su i beni delle chiese da esso loro fondate. Lo stesso concilio inoltre col canone 38. stabilisce l' altro diritto de' padroni, quello cioè di doversi soccorre essi, ed i figli loro sui beni alle chiese donati, se fossero per esser travagliati da inopia, checche ne dicano il Berardi, ed il Boemero, i quali credono, che con questo canone non siasi concesso verun diritto a' padroni, ma una sola prelazione tra i poveri, che dimandan soccorso dalla chiesa. Ecco una ragion d' interesse nel padrono, acciocchè non vadano a male i beni della chiesa da lui dotata. Nel settimo secolo il IX. concilio di Toledo altra volta inculcò il retto uso de' beni del clero, e nel canone 1. ordinò, che i figli, i nipoti, ed altri parenti de' fondatori, e di coloro, che han dotate novelle chiese, quando si accorgessero, che il sacerdote li de-

se, ed opere pie sì ecclesiastiche, che laicali, e di tutti i fondi delle chiese, e commende degli Ordini Equestri, e delle Capellanie, Mense Vescovili, ed Arcivescovili del regno di

---

fraudasse, ciò impedissero o ammonendolo, o dinunziandolo al Vescovo, od al Giudice, e se mai fosse il Vescovo il defraudatore, ne facessero avvertito il Metropolitano, e se costui, ne portassero le querele al Re. Ed ecco vieppiù confermato, ed ampliato a favor de' padroni il diritto di vegliare a non dissiparsi i beni da loro alle chiese donati, per cui legger potrebbe per meglio il nostro lettore restarne convinto De Ferriere *Des droits de patronage par. 1. chap. 7. sect. 1. et 2.*, Paciono *Alleg. Civil. et Canonic.* 267. *n.* 19., e Van-Espen *Jus Eccl. par.* 2. *sect.* 3. *tit.* 8. *cap.* 6. Da tutto ciò sebben riconosca sua origine la necessità del consenso del padrono per l'alienazione de' beni ecclesiastici, non pertanto questa verità non fu conosciuta, che in tempi a noi vicini. Francesco Accursio, che fiorì nel XII. e XIII. secolo riferì al costume de' suoi tempi, ch' era necessario il consenso del padrono nell'alienazioni de' beni da lui alla chiesa conferiti, come pure asserì, che per consuetudine del regno, cioè di Bologna, ov' egli insegnò giurisprudenza, il solo Prelato poteva infeudarli. Per dire il vero Durando nel 1262. nel suo *Speculum juris* fu il primo, che tra i canonisti accennò la necessità del consenso del padrono nell'alienazione de' beni della chiesa, e dopo lui Giovanni da Imola, e Filippo Franco nel XV. secolo, e nel secolo XVI. Pietro Rebuffo, e Bartolomeo da Cassaneo, i quali sono stati seguiti da quasi tutti i moderni, che scrissero dopo loro, come veder si può presso Papponio *Arrest. lib. tit.* 13. *arrest.* 3., Pier Gregorio Tolesano *Syntagm. Juris Civil. lib.* 25. *cap.* 8. *n.* 15. Melchiore Pastore *De Jurisdict. Ecclesiast. lib.* 3. *tit.* 9. Rousseaud de la Combe *Recueil de Jurisprud. Civil. V. Alienation sect.* 3. *n.* 10. Durand de Maillanes *Dictionaire de droit canonique V. Alienation des biens de l'eglise* Luigi d'Hericourt *Loix Ecclesiastiq. par.* 4. *chap.* 7. *n.* 8., e tutti dandone la ragione *quia maxime interest res ecclesiae conservari.*

regio padronato? Non avrebbe dovuto ricercare, per non dire il Beneplacito Apostolico, giacchè ella riconoscer non vuole la Santa Sede Apostolica, e colui il quale, come dice Gersone (a), è *Institutus a Christo supernaturaliter, et immediate* l'assenso prima di venir a questo passo e del nostro Sovrano padrono di tutti i vescovadi, e badie regie, e di tutti gli altri padroni delle chiese di Sicilia? E dato ancora, che cotesta censuazione si mandasse ad effetto per consenso de' Pari, e per sanzione del religiosissimo nostro Sovrano per la dottrina del Baronio, ed ancora di più scrittori forestieri non sarebbono i padroni delle chiese di Sicilia sempre in diritto di rivocarla (b)? E non potrebbono ancora i Vescovi non mandarla ad effetto per il giuramento, ch'essi han fatto nel giorno della loro consecrazione di non alienare i beni ecclesiastici? E chi sa, quali sarebbon per essere le querele, e le risoluzioni del nostro Santo Padre Pio VII. al veder tanto dispregio che farebbesi della sua divina autorità, e quali gli sconcerti che la pretesa censuazione potrebbe cagionare nel nostro regno.

§. 109.

Ma dice il nostro autore con le solite sue giansenistiche espressioni: *Per linguaggio de' dottori stessi della Curia Romana l'enfiteusi non è alienazione, ma è una locazione perpetua.* Come! Per li dottori della Curia Romana l'enfiteusi come locazione perpetua non è alienazione? E com'essi insegnano, che la locazione ad longum tempus, cioè perpetua, è una vera alienazione? (c) Non havvi veruno scrittore della Curia Romana,

---

(a) *De statu Ecclesiae*. Vedi ancora Abely *Tract. De obedientia Romano Pontifici debita*, e Bossuet *Serm. sur l'unité*.

(b) De Ferriere loc. cit. il quale opina, che il consenso del padrono non è ricercato nell'alienazione de' beni ecclesiastici, che *de honestate*, ma potersi essa cancellare ad istanza del medesimo, se fu fatta senza causa.

(c) Non la perpetua, ma la locazione *ad longum tempus*, cioè

ossia col nostro linguaggio della chiesa di Roma, e per meglio dire della chiesa cattolica, che ciò non insegni, ed io perciò mi astengo dal citarli, poichè cosa superflua sarebbe il ciò fare. Ma non posso non pertanto il non far in questo lungo osservare, che gli scrittori stessi, che sono alla Chiesa Romana poco, o niente attaccati, come il Van-Espen, insegnano, che l' enfiteusi dal nostro Progettista creduta locazione perpetua sia una vera, pretta, e reale alienazione. Imperciocchè l'alienazione per questo canonista non altro essendo, che ogni azione, per cui vien trasferito in un altro il dominio di alcuna cosa, ed essendo il fine della proibizione dell'alienazione il conservarsi per sempre intere, ed illese le cose della chiesa, affinchè gli ecclesiastici possano aver sempre, come poter vivere, e tutto ciò, che fa di mestieri al mantenimento del culto divino, per alienazione perciò de' beni ecclesiastici, egli crede, non altro doversi significare, che quell'atto, per cui in qualunque guisa alla chiesa togliesi alcuna

---

per anni dieci è alienazione, per non dire per anni tre secondo la Paolina. Questa è la dottrina di tutti i canonisti, e ci fa molta meraviglia, come il nostro buon Progettista abbia potuto scrivere l'enfiteusi essere una perpetua locazione e questa *per linguaggio de' dottori stessi della Curia Romana non essere alienazione*. Il citare, e portar autorità in una cosa così chiara è superfluo, e solo si ascolti, come intorno a ciò scriva il Duareno *De sacris eccl. Ministris, et Beneficiis lib. 7. cap. 9.* giureconsulto assai rinomato: » Alie-
» nationis appellatione continetur venditio, donatio, permu-
» tatio, emphytheusis, hypotheca, et caetera id genus nego-
» tia, quibus aut dominium, aut aliquod jus proximum, et
» affine dominio transfertur *(l. 1. C. de fund. dot. l. ult. C.*
» *de reb. alie. §. alienationis in auth. de non alienand. d. c.*
» *nulli)*. Sed etsi quis ad longum tempus locaverit, id est,
» ut vulgo interpetramur, decem annorum, alienare is dici-
» tur, quia hoc genere locationis quasi dominium quoddam
» transfertur in conductorem, adeo ut ei in rem actio compe-
» tat *(Clem. 1. de reb. eccles. non alienand. ubi not. l. 1. C. de super-*

cosa, e s'impedisce, che la medesima non possa servirsene in appresso con tutta sua libertà, o non possa percepire ogni comodità, e rendita. Per la qual cosa a senno di lui non solo secondo i canoni non solo sono alienate le cose della chiesa, quando di esse in altro ne vien trasferito il dominio assoluto, e libero, cioè il dominio diretto, ma quando ancora se ne trasferisce il dominio utile, e come volgarmente dicesi indiretto, come sarebbe, quando dansi ad enfiteusi le cose della chiesa, e ciò secondo la Novella 7. di Giustiniano, poichè in tal caso quantunque alla chiesa non levato il dominio diretto, le vien tolta però la comodità (a).

(a) Ecco le parole stesse del Van-Espen *Jus. eccl. univers. tom.* 3. *par.* 2. *sect.* 4. *tit.* 5. *cap.* 3. » Alienationis nomine in primis » venit actus omnis, quo rei alicujus dominium transfertur; » idque sive is sit actus ultimae voluntatis, sive inter vivos: » uti speciatim declaratur in citata *L.* 14. *Cod. De sacros.* » *Eccles.* Specialiter autem vetatur in hac lege donatio *ad* » *vicissitudinem Beneficii collati, aut gratiae referendae*; » quia calor hic plerumque donationi quaeritur, ut ait Justi- » nianus in *Novella* 120. et notavit Cujacius ad *Novellam* » 7. Immo quia finis vetitae alienationis est, ut res ecclesiae » perpetuo integrae conserventur, ut ex earum proventi- » bus ministri vivere, aliaque ad cultum divinum necessaria » semper haberi queant: consequens est, alienationis nomine » hic comprehendi omnem illum actum, per quem res ipsa » quocumque modo adimitur, aut impeditur, quominus » ecclesia hac re ulterius plene, et libere uti, aut ejus » emolumentum, aut proventum percipere queat. Unde non » tantum res ecclesiae alienari dicitur ad mentem canonum, » dum in alium transfertur quoad plenum, et absolutum » dominium; sed etiam per translationem dominii utilis; uti » fit per infeudationem, vel dationem in emphyteusim; et » declaratur in *Novella* 7. Justiniani; quia licet non adima- » tur directum dominium ipsi ecclesiae, rei tamen emolu- » mentum eripitur.

§. 110.

Ed acciocchè resti vieppiù persuaso ed il nostro autore, e tutti i suoi seguaci dichiarati nemici degli ecclesiastici, e possiam ancora dire della chiesa; giacchè al dire di S. Agostino chi non sa rispettare i promotori della dottrina della chiesa, nemico è della chiesa stessa, un altro autore non men contrario del Van-Espen alla Romana Chiesa, e con il linguaggio di lui alla Romana Curia vogliam presentargli a considerare. E questi il Cavallaro, il quale in tutta la sua opera e con satire, e con maldicenze un implacabil odio sempre dimostra alla Santa Sede, ed al Sedente per dirlo coll'espressioni medesime de' novatori del tempo. Egli dunque volendo definire (a), e dar un'idea chiara dell'alienazione, dice essere ogni traslazione di dominio comunque siasi fatta, e ciascun atto, con cui diminuisconsi le cose ecclesiastiche, o s'impedisce la chiesa a poterne liberamente godere. Quindi per tal ragione, egli afferma, le cose, che son della chiesa non potersi nè vendere, nè donare, nè permutare, nè concedersi ad enfiteusi, o ad usufrutto, come stabiliscon più canoni, e la Novella 7. del capo 1. di Giustiniano. Ed a vieppiù confermare cotesta sua dottrina accenna il canone del concilio di Senlis, il quale dice, che per alienazione debbasi significare ogni condizione, donazione, vendizione, permutazione, ed ogni contratto enfiteutico perpetuo, a cui aggiunger si dee la locazione per lungo tempo, cioè per dieci anni.

(a) *Institut. Juris Canon. tom.* 5. *part.* 2. *cap.* 42. §. 2. *pag.* 114. *Panormi* 1790. Le parole, ed i sentimenti del Cavallaro son le seguenti »Nomen autem alienationis in hac caussa continet omnem dominii translationem quovis titulo factam, et quemvis actum, quo res ecclesiasticae diminuuntur, aut ecclesia impeditur, quo minus libere re sua fruatur: interest enim, ne qualibet ratione minuantur reditus, unde pauperes vivunt, et cultus religiosus sustinetur. Hinc res ecclesiarum nec vendi, nec donari, nec permutari, nec in emphyteusim, nec in usufructum concedi possunt, quod

§. 111.

Veda ora il nostro Progettista, quanto poco saggiamente operi con la sua censuazione de' beni ecclesiastici; qual cattiva comparsa facci nella repubblica letteraria; e quanta scandalosa sia la sua pretensione contraria alle Bolle, e alle Costituzioni della Religione cattolica Apostolica Romana, di quella Religione che noi ci vantiamo dover esser *unicamente*, come dice la nostra Costituzione Politica, *ad esclusione di qualunque*

» plures canones, et Novella Justiniani statuunt *(Concil.* » *Carthag. IV. can.* 32. *cit. novella VIII. cap.* 1.*)*. Et canon » sub nomine concilii Silvanectensis ita habet *(cap. 5. ex eod.)*: » *Alienationis verbum continet conditionem, donationem,* » *venditionem permutationem, et emphyteuticum perpetuum* » *contractum*. Sed quae species alienationis *conditio* est? » Cironius conditionem interpetratur pactum, quo fundus » deterior fit: alii aliter: ut rectius sentiunt Ant. Augustinus, » et Cujacius *(ad tit. Decretal.)* qui *conditionem* ab hoc » canone tamquam importune intrusam explodunt, et qui» dem, ea summa ratione, quod in Justiniani Novella 7., » unde hic canon desumptus est, desideratur. Vetitum quo» que est, res ecclesiasticas pignori, aut hypothecae supponi » *(L. 22. C. de sacros. eccl.)* et multo magis in feudum ad» duci: quamvis enim pignore aut hypotheca dominium in » accipientem non transferatur; tamen constituitur *jus in re*, » quod vulgo appellant, vi cujus ad pignoris, aut hypothe» cae distractionem saepe devenitur, nec amplius res libera » penes ecclesiam remanet. Porro nec licet de rebus ecclesia» rum transigere *(Cap. 2. et 8. ex de transactionib.)* nec ser» vos earum manumittere *(Cap. 3. ex de reb. eccles. alienand.)* » nec praedia ad longum tempus, hoc est ad decem annos » locare *(Conf. Duar. de sacris minister. lib. 7. cap. 9.)*. Quin « ex decretali Pauli II. nec ultra triennium res ecclesiarum » locare licet *(Extravag. Ambitiosae de reb. eccles. non alie-* » *nand. int. comm.*, quod jus multis in locis non servatur.

altra la dominante del nostro regno. Contraria, possiamo ancora aggiugnere, alla buona politica, e a' diritti sacrosanti di proprietà, e dell'uomo, che la filosofia cotanto fa risuonare in questo secolo, che crede esser di luce, e di umanità. Quanto meglio dunque sarebbe, che il nostro autore rivolgesse i suoi luminosi talenti a cose migliori, e più politiche, ed avverar non facesse quello, che disse l'anonimo scrittore del *Nuovo Vocabolario Filosofico-Democratico*, quando scrisse: *Proprietà. È un vocabolo ad libitum. Nulle repubbliche democratiche, finchè si spoglia, non ha nè uso, nè significato. Quando si ha spogliato, si pretende vocabolo sacro. Siccome però spogliatori, e spogliati si succedono a vicenda senza interruzione, ed i primi si trasformano ne' secondi, il significato di questo vocabolo rimarrà in litigio in infinito fra i cittadini felici delle repubbliche democratiche*, e, noi aggiugniamo, di qualunque governo, in cui si è messa in dimenticanza la religione, la filosofia, il buon senso.

§. 112.

Ma *non potrà mai*, come il nostro autore politico pensa, *vacillare, la stabile fermezza della sovrana legge di concedersi i fondi del regio padronato, e ne saranno sempre per l'esatta esecuzione risponsabili i ministri, ed i magistrati?* Ma a fronte della verità poco debbesi curare il terrore, che con queste parole vuole egli spargere. Egli così mostra aver letto a metà gli stabilimenti che furon dati fuora per la Giunta eretta dal nostro Sovrano per la censuazione de' fondi ecclesiastici. Imperciocchè nell'anno 1797. con dispaccio indirizzato per via del Supremo Consiglio d' Azienda al Presidente del Regno Monsignor Lopez Arcivescovo di Palermo fu ordinato, che *per eseguirsi la censuazione dovendo apprestare i Titolari tutti i lumi necessarj, doveano essi essere intesi particolarmente in ciascuna censuazione per tutto ciò, che potean sommettere in ogni caso particolare all'intelligenza della mentovata Giunta*. Fu ciò ben eseguito, ed in circostanza della censuazione di alcun fondo, sempre si ricevè prima il consenso degli ecclesiastici, consenso, che fu dato sempre, seppure censironsi beni ecclesia-

stici, canonicamente, come suppor dobbiamo, cioè secondo le leggi della chiesa, avendosi specialmente innanzi gli occhi la Paolina.

§. 113.

Nè esser dovea diversamente, essendo il nostro Sovrano religiosissimo, e tutto facendo a norma delle leggi della chiesa. Infatti egli col dispaccio de' 10. aprile 1810. diè nuovi ordini, anzi possiam francamente asserire, che quasi abolì quella Giunta. Imperocchè egli fece allora sentire esser sua volontà, che *le alienazioni, gli enfiteusi, e le censuazioni de' beni liberi patrimoniali delle chiese, de' monasteri, e luoghi pii ecclesiastici debbansi fare, essendo utili, e necessarie con esame da farsene dagli Ordinarj delle rispettive diocesi della maniera, che più conveniente crederanno alla giustizia, e a ciò, che prescrivono* (si noti bene) *i Sacri Canoni*. Or ciò posto, come la Camera de' Comuni pensa, e decreta modi, e maniere di come censire i beni della chiesa? Non è temerità dopo tal real determinazione avanzar nuovi decreti a questo oracolo del re contrarj? E mentre il nostro religioso Sovrano fa sentire di voler tutto fare secondo i *Sacri Canoni*, come hassi il coraggio, che non debbonsi aver innanzi gli occhi nè Bolle Pontificie, nè Beneplacito Apostolico? E come finalmente potransi decretar cose contrarie al fine, per cui il Parlamento fu dal Re chiamato, cioè far decreti per alienarsi le proprietà (a)?

(a) La Camera de' Comuni non può affatto far decreti contrarj al fine del Re, per cui egli ha chiamato il Parlamento, e sarebbe temeraria cosa il ciò fare, e degna di ogni risentimento del Sovrano. Questo è il costume d'Inghilterra su di cui noi vogliam riformare la Sicilia. Noi ciò ricaviamo dall' Abate Raynal *Histoire du Parlement d' Angleterre. X. et derniere époche. Etat actuel du Parlement: A Paris 1756. pag. 361.* Le parole di questo storico sono: » Il ne faut pas croire pourtant que le Parlement puisse dé- » cider de toutes sortes d' affaires; la loi ne lui donne droit

§. 114.

Noi in questo luogo entrar non vogliamo nella disamina sulla pretensione del nostro Progettista, se i nostri Vescovi, e gli Abati possan esser Pari senz'aver il possesso materiale delle lor parie, cioè senza aver essi alcun dominio sia diretto, sia utile. Egli è certo, che sin da' più antichi tempi della nostra monarchia i nostri Prelati formavano il consiglio del Principe, da cui ha avuto la sua prima origine il Parlamento di Sicilia, ed essi ed i Baroni, perchè possedevan feudi, eran ligj del Principe, e per ragion di servizio nelle più interessanti discussioni dello stato chiamavansi a pubblico consiglio (a). Per la qual cosa insin da que' tempi per tal ragione son venuti in Parlamento, e come feudatarj sono stati riputati i Consiglieri del Principe.

§. 115.

Non sappiam poi, se il Romano Pontefice sarà per conceder de' nuovi vescovadi, come il nostro autore pretende, cioè *senz'assegnazione di terre, bastando provvedere in qualunque modo al mantenimento loro, e della cattedra, poichè la Paria Spirituale è semplicemente attaccata al carattere delle persone, non mai al possedimento de' beni. nè per conseguirla è necessaria una determinata somma di rendita annuale.* È questo un bel pensare del nostro autore tutto uscito dalla sua mente,

---

» de s'occuper que de celles pour lesquelles le Roi lui déclare qu'il a été convoqué. Il arrive pourtant assez souvent qu'on y agite d'autres affaires que celles qui avoient été proposées; mais cela ne se fait, ou ne se doit faire que du consentement du Monarque. Cela est si vrai, que la Reine Elisabeth fit mettre à la tour un Député des Communes, pour avoir seulement proposé de lui donner conseil sur une affaire qui n'étoit pas du ressort du Parlement. »

(a) Vedi Gregorio *Considerazioni sopra la Storia di Sicilia tom. 1. lib. 1. cap. pag. 61. 27. e seg.*

con cui crede, che il Romano Pontefice vogli concedler vescovadi alla Sicilia senza che a' nuovi Prelati fossero assegnati i beni sopra rendite stabili per il loro decente mantenimento, e della cattedra. Noi altronde sappiamo, che l' università di Caltagirone presso di se bramando un Vescovo con lo smembrarsi la diocesi di Siracusa, e con assegnargli in generale la mensa sulle rendite del suo Comune, il S. Padre fe sentire non poter graziar quel vescovado, che quando al novello Prelato fossero assegnati beni stabili indipendentemente dall' università.

§. 116.

Nè affatto potrassi, come il nostro autore, da politico crede *provvedere* a' novelli Vescovi *in qualunque modo al mantenimento loro, e della cattedra*. Fa di mestieri, che per li veri vantaggi della religione essi fossero del tutto indipendenti dal popolo, da' Ministri, e dal Sovrano in riguardo alla loro sussistenza. Se i Ministri della religione di Gesù Cristo, riflette uno de' più saggi filosofi di questi tempi, fossero stati dipendenti dalle potenze del secolo circa la sussistenza, questo stesso avrebbe ridotta in ischiavitù la loro giurisdizione. Egli è evidente, che un servitore stipendiato non può nè fare, nè dire cosa, che dispiaccia al padrone, che lo paga. Per lo che non potendo esercitarsi liberamente la giurisdizione episcopale, se non col costituire il clero assoluto e indipendente proprietario de' beni ecclesiastici; ed essendo assioma, che chi vuole il fine, vuol pure i mezzi, senza i quali quello non può ottenersi, ne risulta, che Gesù Cristo il quale volle indipendente la giurisdizione, indipendente ancora dovè volere la sussistenza de' suoi ministri. E perciò è, che cedette loro il diritto, che naturalmente conviene alla Divinità sovra quella porzione dei beni terreni, che ogni uomo è tenuto di contribuire in ricognizione del di lei supremo dominio. Nel che sopra tutto è da ammirarsi un tratto singolare della provvidenza di Gesù Cristo nel disporre con tale ordine le vicende degl' imperj, che al suo Vicario in terra toccasse una sovranità temporale, ed uno stato sufficiente a mantenerlo in una totale indipendenza da' Principi

cristiani, poichè di chiunque di loro fosse suddito, difficilmente potrebbe esercitare la giurisdizione del suo primato, come nei casi occorrenti richiederebbe il bene della religione. Chiunque per tanto si formi la giusta idea del cristianisimo sugli strumenti divinamente ispirati, i quali ne spiegano la indole, e non vada ad attingere alle fangose pozzanghere scavate dallo spirito di rapina, dee schiettamente confessare, che le massime correnti circa la natura de' beni ecclesiastici sono assolutamente incompatibili colle vere massime, e col vero genio della religione cristiana.

§. 117.

Un clero inoltre, siegue a riflettere lo stesso filosofo, che sia stipendiato dal popolo, o dal Principe a guisa di un servitore, in cambio di esigere venerazione, e rispetto cade nell'avvilimento, e nel dispregio, e così la sua predicazione, e la sua censura restano prive di forza. Egli ancora non è in istato di custodire il deposito della sacra dottrina, e di difenderlo con vigore dagli attacchi degli errori, e delle passioni. Egli dee temer sempre lo sdegno, ed il risentimento de' suoi padroni. Ben è vero, ch' egli dee resister costante e correre anche al martirio piuttosto, che permettere, che si corrompa qualche dogma, o qualche regola di morale. Ma è infinitamente meglio, che non si condanni a stare nel fuoco vivo di una tentazione permanente. La tentazione è un mezzo violento di provare gli spiriti, come si prova l'oro nella fornace: non è mezzo di assicurare l'effetto, ch'essa combatte. In un'adunanza di Aristocratici, o di Democratici basta, che uno si chiami offeso dal proprio Vescovo, o Parroco, perchè tutti faccian causa comune, e tolgano al preteso reo la sussistenza. Lo stesso pericolo s'incontra nella corte del Principe. Fate attenzione alla condotta tenuta costantemente da tutti gli eretici. Eglino sempre si sono adoperati con ogni studio di guadagnare i magistrati, e di procurarsi forti appoggi nelle corti. Con tali artificj è loro riuscito di lacerar la chiesa, e di porre anco lo stato civile a soqquadro in tempo, in cui i beni ecclesiastici si rispettavano generalmente come sacri. Quali stragi non faranno or, che i magi-

strati, e le corti si sono usurpato il dominio de' medesimi? Che diverrà la fede? Che la morale? A che servirà la censura episcopale? A che la religione stessa? Ma un popolo senza religione, senza censura, senza morale, e senza fede, con qual mezzo potrà difendersi da' delitti, e da' vizj, onde vedrà coperto il suo seno?

§. 118.

Ma quando si fa sentire la voce del bisogno, non si può prendere, come il nostro autore bramerebbe, *una parte dei beni del clero per pagare una parte de' debiti dello stato, massime in questo momento, nel cui bisogno non siamo stati finora*. Con questi suoi sentimenti il nostro Progettista mostra bene, quali sieno i suoi sentimenti sul destino de' beni del clero di Sicilia, e crede, che essi possan servire a sollievo delle necessità, ed utilità dello stato. Ma gli ecclesiastici son proprietarj de' loro beni, e come tali esser non posson costretti a censirli, e se per la salvezza dello stato necessario sarebbe il doversi ciò fare, dovrebbonsi, prima censir que' dei laici, e quindi quelli degli ecclesiastici, onde cotesta sua brama non può mandarsi ad effetto, volendo operar guidati dalla ragione, e dall' equità.

§. 119.

Noi in questo luogo non neghiamo, che possan darsi dei casi ne' quali saran sì grandi, e vere le necessità dello stato, che gli ecclesiastici i primi dovran concorrere a sollevarlo coi loro beni. Ma in tali circostanze la Sicilia non trovasi, e speriamo, che non saravvi giammai, e se per avventura sarà per cadervi, si dovrà allora far ricorso all' autorità della chiesa, di cui dobbiam sentirne la voce o per mezzo di alcun concilio, o del Romano Pontefice. Così infatti nell' anno 1215. i Padri del quarto Concilio di Laterano ordinaron doversi praticare (a):

(a) *Concil. Lateran. IV. can. 46.* » Si quando forsan Episcopus » simul cum clericis tantam necessitatem vel utilitatem pro-

» Se per avventura (così eglino dicean) il Vescovo, e gli ec-
» clesiastici osserveranno in tanta necessità trovarsi lo stato, che
» co' beni loro, giacchè quelli de' laici non son bastanti, po-
» trebbon soccorrerlo, ed ajutarlo, lo faccin senz' esser co-
» stretti, ed i laici ricevan i soccorsi con umiltà, ed affetto,
» e ringraziandoli. Ma siccome in ciò fare potrebbesi com-
» metter qualche imprudenza, consultin prima il Romano Pon-
» tefice, di cui è sua cura il provvedere alle comuni utilità.»

§. 120.

E riguardo a ciò si rigorosi sono stati i Romani Pontefici, che non han mai permesso, che in soli casi estremi si potessero alienare i beni della chiesa, e quantunque assai ampla sia la loro autorità, essi non pertanto in ciò han voluto imitare Gesù Cristo, il quale *coepit facere, et docere*, ed infatti riguardo a ciò, possiam quasi dire, hanno ancora ristretta la loro autorità con Costituzioni a loro stessi contrarie. In fatti celebre è la Costituzione. *Rex excelsus* di Gregorio IX., con cui aver riferita la proibizione pubblicata dal Sommo Pontefice Simmaco, il quale ordinò, che il Papa non potesse alienare i beni della chiesa, egli la rinnova, e stabilisce, che l'alienazione de' beni patrimoniali della Chiesa Romana far si dovesse col consiglio, e consenso de' Cardinali, altrimenti non possa aver vigore, e si possa ancora rivocare dal successore. Ma dopo questa Costituzione essendosi fatte più alianazioni senza veruna necessità, ed evidente utilità, Pio IV. le annullò tutte, e promulgò altra Costituzione, con la quale confessò essersi fat-

---

» spexerint, ut absque ulla coactione ad relevandas utilitates,
» vel necessitates communes, ubi laicorum non suppetunt
» facultates, subsidia per ecclesias duxerint conferenda, laici
» humiliter, et devote recipiant cum actionibus gratiarum.
» Propter imprudentiam tamen quorundam, Romanum prius
» consulant Pontificem, cujus interest communibus utilita-
» tibus providere. »

te da lui delle alienazioni senza ragionevol causa, in gravissimo danno della chiesa, in offesa di Dio, in scandalo del popolo, ed in evidente pericolo dell'anima (a).

§. 121.

Non sono stati altri Pontefici meno rigorosi e di Gregorio IX.; e di Pio IV. Nella Costituzione 35. la quale comincia *Admonet*, e che volgarmente dicesi la Bolla *de non infeudandis*, S. Pio V. proibì solamente l'alienazione, e l'infeudazione de' castelli, de' feudi, e de' luoghi giurisdizionali, e volle, che i Cardinali nella promozione loro, ossia prendendo il cappello, ed ancora vacando la sede di Roma, ne dovessero giurar l'osservanza, e non contradire alla medesima, nè dar consenso ai Pontefici nel caso, che facessero il contrario, o dimandar l'assoluzione dal giuramento, nè loro offerta, o concessa accettarla. Inoltre ordinò, che eleggendosi il Sommo Pontefice, prometta lo stesso, e faccia il giuramento, e dopo la sua coronazione la confermi con sue lettere particolari. La quale Costituzione fu quindi confermata da' Pontefici, che furono di lui successori, da Gregorio XIII., da Sisto V., e da Gregorio XIV. (b).

§. 122.

Ma non ci dimentichiamo di quello, che da noi diceasi, cioè ne' veri bisogni dello stato gli ecclesiastici sempre pronti

(a) Pio IV. nella Const. 104. ove son da notarsi, coteste parole » Multas alienationes rerum Ecclesiae Romanae per Romanos » Pontifices praedecessores nostros, et forsan (quod dolentes referimus) per nos, nulla rationabili causa suadente in gravissimam ipsius ecclesiae laesionem, Dei offensam, populi scandalum, et evidens animarum periculum hactenus » factas, et approbatas extitisse etc.

(b) Leggasi il Fagnano nel tom. 2. pag. 233. num. 33. Ediz. di Venezia 1742.

essere stati in soccorrerlo col consenso della chiesa, mantenendo però presso loro le proprietà de' beni loro donati dalla pietà dei fedeli, od acquistati con le loro industrie. Nè vi è stato allora alcun Principe religioso, che ha avuto ardire di metter mano sopra i medesimi. Carlo Magno Monarca veramente cattolico conoscendo questa verità dicea, ch'egli *senza il consenso, e la volontà de' Vescovi non era mai per dimandare i beni delle chiese absque consensu, et voluntate sacerdotum. Imperciocchè tutto ciò, che si offerisce al Signore schiavi, campagne, vigne ec. divien cosa sacra, e si appartiene in proprietà a' sacerdoti* (a).

§. 123.

Questa verità di doversi ricorrere alle Potestà Ecclesiastiche ed ottenersi de' soccorsi da' beni del clero nelle varie, e pressanti necessità dello stato, quando bastanti non sono le sostanze dei secolari, han conosciuta gli stessi politici, che sono stati assai impegnati a sostenere i diritti de' loro Sovrani (b). Infatti nel 1563. il Cancelliere dell'ospitale in occasione di mancare a Carlo IX. del denaro per li bisogni del suo regno, così a' Vescovi dicea per porgergli con volenteroso animo, e senza esser costretti de' sussidj » Pensate s'è meglio perdere il regno, che » prendere del danaro de' beni delle chiese. Considerate poi, » che il Re ricorre alla chiesa non per divertirsi, nè per far » fabbriche, ne' per intraprendere una guerra volontaria. Ognu» no sa la necessità, che lo muove, non avendone altro modo. » Se qualcuno ne sa un altro, lo manifesti, e sarà il ben venuto.

(a) » Omnia quae Domino offerunt, procul dubio et consecren» tur; et non solum sacrificia, sed quidquid ei a fidelibus » offertur sive in mancipiis, agris, vineis etc. Domino indubi» tanter consecrantur, et ad jus pertinent sacerdotum.

(b) Vedi *Suite de Réponse aux lettres contre l'immunité des biens ecclesiastiques lettr. IV. pag.* 58.

§. 224.

E qui pongasi mente su di questo saggio operare della chiesa. Imperciocchè siccome per il diritto eminente, che gode il Principe sopra tutti i beni, e le persone dello stato, in gravi necessità ne potrà far uso in quella guisa, che a lui sembrerà conveniente per la suprema salvezza del suo popolo, dopo aver tutto operato a non far accadere tali casi, così per lo stesso diritto eminente, che il Romano Pontefice gode sopra tutti i beni di qualunque natura sieno della chiesa, potrà farli servire alla selvezza de' popoli, senza di cui la chiesa non può sussistere. Per la qual cosa ne' gravi bisogni dello stato, dice il nostro Giureconsulto Palermitano Mario Muta (a), il Principe deve prima aprire i suoi tesori, e far servire il suo denaro a dar ajuto allo stato, e poi dimandar sussidj da' suoi sudditi, giacchè per suo interesse conviene l'avere ricchi i sudditi, ed i vassalli.

(a) *Capitulorum regni Siciliae Constitutionum et Pragmaticarum munificentiss. Regum Martini, et Ferdinandi I. compositionum tom.* 3. *cap.* 54. *n.* 24. *et seq.* Le parole di Muta son queste: » Quoties Imperator, Rex, aliusque Supremus Princeps » vellet convocare milites, et bellum gerere, debet prius » marsupium suum excutere, et sibi antea subsidium imponere, quam a subditis illud exigat, quia non debet perveniri ad subditos, nisi in defectum suorum redditųum per » *gloss. in l. neminem*, ibique Bald. Cin. et alii cap. *de sacros.* » *eccles.* et alii citati per Menoch., ubi ait, *debere prius* » *Princeps suam excutere crumenam propriam, et deinde* » *auxilium postulare* . . . Andreas de Isernia in cap. 1. *in verb.* » *extraordinaria, quae sint regalia* . . . . *Et ita multoties servarunt Domini Reges nostri catholici*, quia interest Dominorum habere subditos, et vassallos locupletes.

§. 125.

E per dire ciò con maggior chiarezza: il Principe ne' grandi bisogni de' suoi popoli dee far uso de' beni de' suoi sudditi, come riflette Grispi di Valdaura (a) per gradi. Debbe prima cominciar da' suoi beni, poi passar a quelli de' suoi sudditi secolari, e finalmente a que' del clero senza giammai dimenticarsi della ragione, della giustizia, e delle leggi della chiesa.

§. 126.

Ma si è preteso far questo dal nostro Progettista, e da' suoi compagni? No certamente. Dopo, possiam dire con un esempio, che simile non leggesi nella storia, di essersi spogliato il Sovrano di tutti quasi i suoi diritti, non danno un simile esem-

---

(a) *Observ.* 33. *n.* 28. *et seq.* Inspicienda igitur est necessitas » Principis per suos gradus ad rem de qua agitur. Et obligatio » vassalli ad eam succurendum per suos gradus etiam. Potest » enim dari justa causa in Principe ad faciendam alienatio- » nem, nisi aliud obstaret. Et obstare ex parte subditi juxta » exceptio, quemadmodum de tributis dici solet, non solum » inspiciendam causam finalem, quae consistit in utilitate, » sive necessitate publica, sed formalem, et justa proportione » fiat impositio... Sed et pariter... examinandum est malum, » cui mederi conatur, an aliis mediis subveniri possit, vel » vitari, quae ex justa ratione, ut jus suum cuique con- » stanter conservet, quae essentia justitiae est, prius probanda » sunt, antequam ad alienationem subditorum et per suos » gradus inspiciendum. Licet enim temporis calamitas videatur » adeo vorax, ut omnia comburere minitetur, ut in incendio » remedia per suos gradus adhibenda sunt... Itaque non ex » calamitatum incendio nos turbari, aut justitiae regulas con- » fundere, sed par suos gradus adversitatibus nos opponi, et » necessitatibus subvenire constanti animo, et pacato, pru- » dentique consilio succurrere par est. »

pio i secolari, e non fanno valere i beni, come il nostro autore dice, nell'*urgenza* dell' *erario*, e nel *bisogno* dello *stato*, ma voglion piuttosto costringer gli ecclesiastici a censire i loro beni con sborsarsi dall'infiteuta un *caposoldo il quale sia tutto a vantaggio dello stato per supplire alle attuali urgenze, e spendersi, o impiegarsi a decreti del Parlamento*.

§. 127.

Questo Capisoldo poi dovendosi pagar alla nazione non solo contrario è alle leggi della chiesa, giacchè è un'alienazione, ma, possiam dire ancora, in un certo senso alle leggi vigenti del regno. Imperciocchè Mons. De Ciocchis ultimo Regio Visitatore lo proibì agli stessi ecclesiastici proprietarj, giacchè ne' decreti generali della sua visita promulgati per la conservazione dei beni di regio diritto padronato, ordinò (a), che non più si faccian sotto pena di nullità, e di once mille consessioni enfiteutiche con pagar prima per una sola volta una certa somma di denaro, chiamata volgarmente Caposoldo oltre all'annuale

(a) » Ad haec etiam Dominus Visitator prohibet sub poenis » nullitatis, et uncearum mille, ne praetextu cujusvis con- » suetudinis etc. de caetero concessiones emphyteutichae ejus- » modi peragantur ad Caput salvum, sive cum solutione » certae summae pro una vice sub nomine valgo Capisolidi » praeter annuum perpetuum canonem, mandans, quod con- » tractus omnes hactenus, praevia ejusmodi solutione, peracti » revideantur ex integro quoad utilitatem, et si quae inu- » tiles comperti fuerint, adaucto canone, utiliores reddantur, » praevioque assensu regio, renovantur, sin minus fundi » vindicentur. Ne vero ea in re quid negligentius agatur, » Dominus Visitator mandavit, quod praemoneantur per edi- » ctum omnes, qui Capisolidum ejusmodi solverint, aut per- » ceperint, quatenus intra mensem illud revelare, et respe- » ctive depositare favore ecclesiarum teneantur sub poena » duplici dictis ecclesiis, et fisco, aequibus partibus applicanda. »

perpetuo canone. Quindi egli volle, che tutti i contratti per lo innanzi fatti con questo sborso, si rivedano in quanto all'utilità, e se per avventura sene trovassero inutili, accresciuto il canone, si rendan più utili, e si rinnovino, preso l'assenso regio. Acciocchè poi non vi fosse negligenza in ciò fare, comandò ancora, che con editto fossero ammoniti tutti coloro, i quali avean pagato, o ricevuto questo Capisoldo per rivelarlo fra lo spazio di un mese, e per depositarlo in favore delle chiese sotto doppia pena da applicarsi in eguali porzioni alle chiese, ed al fisco per li trasgressori.

§. 123.

Già siamo arrivati alla fine della nostra Memoria, e sonosi tutti scoperti gli errori dell'autore del Progetto per la censuazione de' beni delle chiese. Tempo ora è di conchiuder la nostra fatica, lo che crediamo non poter far meglio, che con l'espressioni e co' sentimenti del clero, e del popolo di Francia, il quale nel 1586. deplorava le molte alienazioni di beni ecclesiastici fatte nel lor reame, alienazioni che avean ridotta la religione in quel regno ad assai meschino stato, ed erano ancora per estinguerla. Allora adunque quel clero adunato in Parigi si espresse (a) co' seguenti sentimenti, e disse, che in *tutti i paesi, nazioni, e regioni in ogni tempo, anche tra pagani, etnici, ed infedeli, non si trova, che per alcuna necessità, che fosse avvenuta, i beni de' sacerdoti, e il patrimonio dedicato per lo sostentamento loro sia stato venduto, e alienato: e che se si volesse entrare nelle immunità accordate a' sacri ministri in tutti i tempi presso tutte le nazioni eziandio le più barbare, si avrebbe un bel campo da scorrere: ma che ciò non servirebbe, che per accrescere il dolore a' ministri stessi del santuario, vedendosi eglino dicaduti a una tale miseria da uno stato si onorevole* » déchus de si honorable état a telle misere ». Aggiunse: *Io dirò solamente lasciando a*

(a) *Atti del clero tom. 12. pag. 164. e seg.*

parte gli etnici, e i pagani, che tra' cristiani quest' alienazione del temporale delle chiese è senza esempio. *Noi* non abbiamo *nulla di ciò nelle storie sì antiche, che moderne, e non si trova di alcun principe, o stato, che per necessità, o travagli, che abbia avuto, abbia mai toccato i fondi, e il patrimonio per vendergli, e alienargli in perpetuo. Sopra tutti gli altri in questo reame tanto cristiano non si troverà mai, che sia ciò stato non solamente fatto, ma nè pure tentato nel corso di undici secoli*, vale a dire, *da che la fede vi fu ricevuta, e la chiesa ha cominciato ad avere de' beni*. Soltanto *da venticique anni in qua, che l' eresia, ed altre disavventure ce l' hanno apportato, ed introdotto, e la facilità troppo grande degli ecclesiastici, i quali l' hanno permesso, avendo pensato di far bene per evitare un mal maggiore ... In meno di ventitre, o ventiquattro anni noi torniamo per la quinta volta ... Che dobbiamo noi sperare, e attendere intorno al restante. Noi possiamo tenere per certo, e non dubitare, che passando questo, seguirà ben tosto un altro incontro simile, e non si cesserà giammai fintanto, che tutto sia venduto. Eccovi la conseguenza di aver cominciato, e di avere ciò sofferto.*

§. 129.

Quello che il clero di Francia disse del suo regno applicar si può alla Sicilia. Per le di lei imperiose circostanze, credesi necessario il censimento delle terre del clero per *supplire*, come leggesi nel decreto della Camera de' Comuni, *alle attuali urgenze*. Molto tempo certamente non passerà, e ne seguirà un altro incontro simile, e si vedranno le terre censite messe in vendita, ed allora gli ecclesiastici avranno assegnata la lor sussistenza sulle rendite dello stato. Queste però diverranno assai gravose, giacchè faranno accrescer le imposizioni, e quindi, nate altre urgenze, non si pagheranno. Cosa allora ne accaderà? Gli ecclesiastici saran costretti a viver nell'indigenza, e nell'avvilimento, e nessun perciò abbraccerà uno stato divenuto obbrobrioso. Or potrà allora sussister la religione senza ministri?

Dicalo il nostro Progettista con la sua politica. Come poi potrà privarsi (a) il Vescovo, l'Abate, od altro ecclesiastico proprietario, alienandosi dal suo enfiteuta i fondi censiti, del diritto di laudemio? Non è questo il privarlo de' suoi diritti annessi alla proprietà? o, per meglio dire, il commettere una chiarissima truffa? E non è questo quello stesso, che S. Girolamo (b) rimproverava ne' suoi tempi a più truffatori de' beni delle sacre vedove, i quali *propriis studebant divitiis?* Loro egli dicea: » Sit haeres, sed mater filiorum, idest gregis sui ecclesia, quae » illos genuit, nutrivit, et pavit ..... Amico quidquam rapere » furtum est: ecclesiam fraudare, sacrilegium est« E non è » defraudare la chiesa l'impedir, ch'ella potesse godere i suoi diritti, il percepire il laudemio delle sue terre a forza censite?

§. 130.

Non meno zelo lo stesso clero di Francia fe vedere in altra sua Rimostranza del medesimo anno 1586. » Noi parliamo » (così disse) pel clero di Francia, per lo stato ecclesiastico » del reame, per la chiesa gallicana: la quale benchè compo» sta di ecclesiastici, e di laici, ella è nientedimeno ordinaria» mente rappresentata dagli ecclesiastici, che ne sono le prin» cipali membra, e come i padri avente la potestà di parlare » per gli altri, che sono i lor figliuoli. Noi parliamo per » quella, che vi ha rigenerati, e che vi ha portati nel suo » seno; per quella, che vi ha allettati, e nudriti... assai me» glio, e a una vita migliore di questa temporale; Noi parlia» mo pel mantenimento, e per la conservazione di uno dei » tre stati di questo reame, e del primo de' tre per l'onore che » abbiamo noi, che siam di un tal ordine, di essere più » particolarmente chiamati al servizio di Dio, e all'ammini» strazione delle cose sante, e consacrate. Noi parliamo per » prevenire, e impedire la intiera rovina, che veggiamo assai

(a) Leggasi il n. 8. del decreto della nostra Camera de' Comuni.
(b) *Epist. 34. ad Nepotianum*.

» vicina, la quale sebbene conosciamo, che giustamente ci
» sovrasti, sì per li mancamenti, e demeriti nostri, che per
» quelli di tutto il rimanente del popolo; poichè Dio per li
» difetti de' popoli punisce bene spesso i sacerdoti, e i servito-
» ri, e ministri del suo altare; nientedimeno noi speriamo dal-
» la sua bontà, e misericordia, ch'egli avrà pietà, e compas-
» sione di tutto questo reame; e quando ciò non gli piaccia,
» e per le ostinazioni nostre ne' peccati non vorrà liberarcene,
» avremo almeno il contento di aver fatto il nostro dovere,
» *et liberavimus animas nostras*, e tanto più volentieri, e co-
» raggiosamente noi ci metteremo in pena d'impedire questa
» rovina del nostro stato, quanto non dubbitiam punto, ch'el-
» la non si abbia a tirare appresso la rovina degli altri due,
» ed in conseguenza del reame ... Noi non cerchiamo l'aumen-
» tazione, e l'accrescimento de' beni ecclesiastici. nè dimandia-
» mo, che ci si diano de' nuovi diritti, e privilegi, come
» ne furon dati a' nostri predecessori; nè meno, che ci sieno
» renduti quelli, che da alcuni anni fà ci sono stati levati.
» Nol comportan per ora, nè cel permettono i malavventurati
» tempi, ne' quali siamo, nè il poco favore, che troviamo
» appresso ogni sorta di persone ne' nostri affari, permettendo
» così il Signore, perciocchè la maggior parte di noi non si
» esercita, come si dee, nel suo impiego. Iddio quando gli sia
» piaciuto, dopo lo stabilimento di una buona riforma, rende-
» rà allo stato nostro la sua antica dignità. Noi procuriam so-
» lamente d'impedire la intiera rovina del suddetto nostro stato;
» e della chiesa di Francia; o se volete, il clero dimanda, e
» richiede quel, che non si nega al più abbietto uomo del
» regno.

§. 131.

E questa stessa rovina, che il clero di Francia vide per il suo reame, e che di già verificossi, noi veggiamo ancora per il regno di Sicilia, se mai darassi principio all'invasion de' beni del clero. La guerra è già cominciata. Una moltitudine di Saggi, di Memorie, di Lettere, e di Fogli periodichi di giorno in giorno si moltiplica contro gli ecclesiastici, ed i

loro beni (a), e nella Camera de' Comuni non sentonsi, che declamazioni, e mozioni per ridurre i Vescovi all'indigenza sotto il velo di pietà, e di pubblico bene. Speriamo noi in Dio, che presto sia per sedarsi tal furore, e veder il tutto ridotto a stato traquillo, e la Sicilia governata da Vescovi santi, e dotti, perchè tali li ricercan le circostanze de' tempi, i quali col loro zelo faccian le più valide resistenze all'errore, e, possiam ancora dire, a' nemici del reame, e del buon governo.

§. 132.

Nè il solo clero di Francia avanzava queste rimostranze a far vedere lo stato deplorabile della sua chiesa per le alienazio-

---

(a) Queste fatiche di letterati tutti di poco valore sono state, per quanto possiam ricordarci: — Aringa Filatropica del D. V. G. — Lettera di un Siciliano ad un amico residente in Malta — Memoria su la proprietà de' beni ecclesiastici — Cronica di Sicilia — Confutazione della Memoria pubblicata col titolo: Riflessioni sulle vendite fatte de' beni ecclesiastici ec. — Orazione deliberativa — Della necessità di organizzare una forza armata garante dell'indipendenza nazionale. Memoria del Generale Principe di Cattolica diretta ai membri componenti le due camere del Parlamento di Sicilia nell'anno 1813. — Piano Politico, che al Parlamento del 1813. si presenta dal D. D. Leonardo Fontanazza di Castrogiovanni — Memoria sull'urgente necessità della costruzione delle strade in Sicilia nel n. 17. del Registro Politico di Sicilia — Lettera di un cittadino della capitale ad un cittadino di provincia — Memoria dell'Avvocato Francesco Ventura Barone di Raulica intorno ai corpi ecclesiastici, e loro beni diretta al Supremo Parlamento di Sicilia — Progetto di un Piano di educazione, ed istruzione pubblica adattato alle odierne circostanze del regno di Sicilia; il cui autografo è stato presentato al Parlamento del 1813. dal cittadino Stefano Termini — Gli editori del Giornale Patriottico — L'autore della Gazzetta universale per la Sicilia, ed altri.

ai de' suoi beni, che da uno de' suoi scrittori (a) chiamansi *Patrimonio del Crocifisso*; ma i laici ancora non con minore zelo ne piangevan le dilapidazioni fatte, e dimandavan pronto soccorso. Eglino infatti negli Arresti de' loro parlamenti confessavano *il povero* (b), *e calamitoso stato, a cui era ridotto il clero medesimo tanto per l'eresie, e diverse sette, che di giorno in giorno andavano pullolando in quel reame, quanto per le vendite grandi, immense, ed eccessive, e per l'esazioni di danari fatte in molte e diverse volte da quindici anni sul detto clero, e per le perdite, e depredazioni de' suoi preziosi mobili, reliquiarj, ornamenti, libri, bruciamenti delle chiese, carte, lettere, e titoli, che i deputati di esso clero aveano dimostrati aboliti in modo, che si era fatto perdere del tutto la memoria delle sante fondazioni fatte a favor delle chiese talmente che, se si continuava a fare le mentovate vendite, imposizioni, ed esazioni, aveasi a temere di vedere in breve in quel reame una totale distruzione, e rovina dello stato ecclesiastico senza cui gli altri stati non possono ben sussistere*.

§. 133.

Volesse Iddio, che ancora i laici di Sicilia nella Camera de' Comuni a nome di tutto il regno, che rappresentano, dimostrassero, questa religione, questo zelo, e questo cattolichismo! Se la Francia può mostrare attaccamento alla religione cattolica, maggiore ne può vantare la Sicilia, che non si è mai macchiata di errore (c), e la cui chiesa per antichità, per origine, e

(a) Vedi *Josephi Parochi Logotetea Apologeticus de Siciliae Orthodoxia*:

(b) Mezerai nell'*Abregé chronologique de l'Hist. de France tom.* 3. *pag.* 139.

(c) Veggansi i Parlamenti di Francia, e l'autore *Del Diritto libero della chiesa di acquistare e di possedere de' beni temporali sì mobili, che stabili tom.* 3. *par.* 1. *pag.* 202., *e seg.*

per dottrina può gloriarsi l' essere Apostolica (a), o per u io-ne alla Chiesa Romana di essere stata la prima (b). Ma per il primo attentato fatto a' sacri diritti di proprietà nella Camera de' Comuni sembra, che la religione di Gesù Cristo sia per crollare; attentato, che finchè la Sicilia si manterrà cattolica riempierà di obbrobrio i membri di quella Camera, che acclamaron con voci di approvazione l' autor del Progetto della censuazione. Grazie però al Signore, che viviamo sotto un Principe religioso, e cattolico, il quale non permetterà mai ciò, e di fatti una voce di già si è sparsa per tutta la Capitale di aver egli mostrato il suo regal animo di voler sempre conservare nel possesso de' di lui beni il nostro clero.

§. 134.

Ma per far ritorno per l' ultima volta alla chiesa di Francia, dopo gli accennati Arresti de' parlamenti di quel regno nel breve spazio di dieci anni molto più *si accrebbero le calamità, e le miserie del clero*; poichè le vendite, che tuttavolta si fecero di grandi stabili della chiesa, rovinarono molti ecclesiastici, e tennero *in sospeso degli altri, essendo rimase a pagare due, e trecento mila lire di più, per le quali si usavano delle grandi esecuzioni .... di maniera, che il servizio di Dio in ciascun giorno in più luoghi si aboliva; e le fondazioni fatte a favor delle chiese tanto pel servizio divino, che pel sostentamento de' poveri, e per altre opere di pietà non sussistevano punto, e in un assai grande numero di parocchie non si trovava chi annunziasse la parola di Dio al povero po-*

(a) Alberto Fabricio *Salutaris Lux Evangelii toti orbi per divinam gratiam exoriens pag.* 89. e Salvaggio *Antiquitatum Christianarum Institutiones tom.* 1. *pag.* 106. *et seq.*

(b) Innocentius III. *tom.* 2. *lib.* 2. *epist ad Reginam Siciliae Constantiam* » Inter universas, et singulas regiones, in quibus no-
» men colitur christianum fere semper promptius, et devo-
» tius in Ecclesiae Romanae devotione permansit.

polo, e che gli amministrasse i sacramenti. Coloro, i quali erano stati in Poitou, Angoulmois, Xaintonge, e più innanzi nella Guyenne, in Linguadoca, nel Delfinato, e nella Provenza, poteano rendere testimonianza delle calamità, e miserie, che si sperimentavano in què paesi; e poteano anco dire con verità, che nelle altre parti, nelle quali parea, che il clero stasse un pò meglio, si era cominciato ad avanzare un tale inconveniente in modo, che nella provincia di Reims un numero grande di cure erano rimase senza pastori, e vicarj, e non si trovava a chi conferirle, nè per chi farle servire, dandosi pochi allo studio per farsi preti; e quelli che sapevano qualche cosa, amavano meglio di prendere altra vocazione a cagione della povertà della chiesa, e perchè non trovava onde vivere, non potendo i Benefiziati più comodi, come dinanzi faceano, dare a più poveri del sollievo. Fece allora il clero toccare a dito ad alcuni Signori del consiglio privato e fece loro conoscere chiaramente, che nel breve spazio *di venticinque anni lo stato ecclesiastico si era nel reame diminuito di tre quarti per lo meno:* e aggiunse, ch' era facile di comprenderlo, e di giudicarlo, perocchè si era quasi *perduta la divozione nel popolo, nè vi era più veruno, che, come si solea dianzi, dasse alcuna cosa alla chiesa. Le decime non si pagavano più, che a beneplacito di ognuno, e non ne perveniva al clero nè manco la terza parte di quello, ch' era stato consueto per lo passato. Inoltre a cagione delle genti d' arme, che alloggiavano nelle terre della chiesa, non si potea trovare chi le volesse prendere in affitto; al che si aggiugnevano le oppressioni cagionate da molti particolari, che per forza si voleano accomodare col ben della chiesa; e anche le alienazioni del temporale, le quali in ventitre anni talmente ne aveano diminuito i fondi, che in molti benefizj non vi era più nulla di patrimonio del clero, e non vi restavano, che ben anche scarsamente le decime.*

PROGETTO

Per la censuazione de' beni delle chiese, votato nella Camera de' Comuni nella seduta de' 17. febbrajo 1815.

Alla premura di occorrere alle urgenze annunciate nel real messaggio riunendo quella di soddisfare ai nostri principali doveri, ed ammoniti insieme dalla voce pubblica e dal pubblico sentimento siamo venuti a considerare, che siccome la conservazione dello stato esige le necessarie contribuzioni, queste devono, per quanto si può, combinare con l'utile generale; per modo che l'industria non soffra danno, e riceva piuttosto accrescimento di energia e di forza. Per essere stato di sovente trascurato questo principio, che non dovrebbe dimenticarsi mai, le passate imposizioni hanno vessato, e fatto cadere in sommo scoraggimento le classi più numerose degli utili cittadini: oltre che sia stato violato o tradito il voto della natura, e l'ordine della provvidenza, che avendo compartito larghi doni al nostro suolo ci ha invitati, o destinati ad essere agricoltori; e tali già furono i nostri antichi, che per i prodigi di quest'arte divina, e per la protezione, che ebbe la libertà e l'industria, riempirono di ammirazione il mondo. Ma uno sciame di barbari venuti dal settentrione ottenebrò il nostro orizzonte, e ferocemente distrusse ciò, che i secoli, e ciò che le tante rivoluzioni politiche aveano sino a quel dì rispettato.

Sotto i primi Normanni la nostra Isola restò deserta, e fu dal conte Ruggieri introdotto quel governo, che servì ad insalvatichirla, e che oggi finalmente per beneficio della nuova Costituzione è stato totalmente abolito. Ma i Re successori della medesima stirpe, e molto maggiormente gli Svevi posero molta cura ad alleviare almeno, se non a svellere, quei mali; e varj provvedimenti apprestarono per risvegliare i germi quasi spenti della attività nazionale. Essi riconobbero di buon'ora il torto che erasi recato alla nazione involando alla comune industria

le terre ricondensate in quelle inertissime mani, che non potevano coltivarle; e furon posti in opera que' rimedj che si ravvisano nella famosa Costituzione *Praedecessorum* dell' Imperador Federigo. Ma era riserbato al gran Federigo di Aragona di sbarbicare il vizio dalla radice, facendo prontamente e senza limitazione eseguire ciò che i Normanni e Svevi aveano con minore generalità stabilito; e quindi vennero costretti i prelati e i superiori di tutte le chiese a vendere o concedere dentro un anno, un mese, una settimana, ed un giorno tutti i predj per qualunque modo e titolo passati in lor potere, colla pena di perderne il prezzo, qualora non ubbidissero. Quella legge contenuta nel Capitolo XXIV. di quel Re ricondusse la nazione a quello stato florido, e glorioso, da cui dopo decadde sotto i Re successori. Per la infelicità de' tempi, e per i progressi dell'ignoranza, quella legge tanto salutare e provvida, risedendo altrove i Sovrani, e abbandonata l'isola al governo de' Vicerè, non ebbe vigorosa osservanza, benchè di tempo in tempo, e a lunghissimi intervalli ne fu inculcata l'esecuzione da diversi ordini reali, come si scorge da quelli di Filippo IV., fintanto che giunse l'epoca fortunata, in cui tutto quasi il mondo cattolico abbracciò concordemente la legge dell'*Amortizazione*. Un grido di gioja universale rimbombò da una all'altra estremità dell'Europa; e si vide risorgere colle speranze il coraggio de' Siciliani, e prender vita novella la loro industria da lungo tempo avvilita. Giova intanto osservare, che nelle leggi dal nostro Re decretate in sì fausta circostanza si dichiarò espressamente, che le antiche leggi del regno, corrispondenti per altro alla purità della disciplina, non meno che al ben essere dello stato non erano state mai abrogate da potestà legittima, ma per sola negligenza de' magistrati erano cadute in qualche dimenticanza Potendo dunque S. M. non attendere un possesso vizioso, ristrinse tuttavia gli effetti della legge ai nuovi acquisti: e quindi a resecare i dubbj mandò fuori diversi regolamenti, e furono dichiarati insussistenti i contratti, e nulle le sostituzioni in favore delle chiese, e nulli i testamenti, in cui fosse stata istituita erede l'anima: e si tolse la qualità di enfiteútici ai beni conceduti, restando come allodiali e liberi ai lor possessori, e

nessuno reclamò, e tutto venne eseguito puntualmente da' magistrati. Nè Roma in questo si riscuti, anzi tutto approvò col silenzio, sempre eguale e costante.

Ma per onore della verità, e per giusto tributo di lode non possiamo dimenticarci, nè dissimulare, che i primi a dare il nobile esempio nei secoli trapassati, e a meritarsi la pubblica riconoscenza furono i Vescovi, e gli Abati, e i Corpi Capitolari, i quali senza badare alle Bolle Pontificie, nè mai ricercare il Beneplacito Apostolico, con virtuosa ed eroica beneficenza concessero non tenue parte dei lor vasti patrimonj non solo a piccole, ma a grosse partite, e furon cagione di accrescersi la nostra industria, e moltiplicarsi le nostre braccia, e le nostre produzioni. Tale lodevolissima costumanza fu dai Vescovi continuata per secoli, e furon da loro garentiti con invitto animo i nuovi possessori, quante volte il fisco si scatenò contra di loro. E meritano fra tanti particolar menzione i Vescovi de Maximis, e Bonadies di Catania, il primo de' quali diede in concessione oltre due mila salme di terre che si giacciono nel sito orientale dell'Etna. L'attacco che fece il fisco, e il tribunale del Patrimonio fu al 1628, e sorse il Vescovo Maximis, e adoprò tante ragioni, che salvò gli enfiteuti. Il secondo attacco fu al 1681 contro le concessioni fatte dal Vescovo Bonadies, il quale oppose la più vigorosa resistenza, e vinse quella lite. In di lui nome comparve una disertazione che ha per titolo, translatata dal latino in volgare, *Discorso sulle concessioni fatte in molti secoli dai Vescovi di Catania*. In esso con ogni maniera di ragioni si manifesta, che la vera pietà va sempre unita all'utile pubblico, e per esso si adempiono le intenzioni santissime della chiesa, e si soddisfa ai precetti dei canoni, avvegnachè ne sembri contraria l'apparenza. Che le Bolle Pontificie, e l'Exstravagante di Paolo, e il Concilio di Trento non erano di verun ostacolo, o perchè non ricevute, e la Paolina neppure pubblicata in Roma stessa, o perchè vinte da consuetudine opposta, e perchè soggette a tutte quelle limitazioni approvate dai canonisti, e dagli scrittori medesimi della Romana Curia, come tra gli altri dal Cherubino nel Compendio Bullario, dal Moheddeo, nelle decisioni della Ruota, dal Cardinal Cajeta, dal Navarro, ed altri non pochi.

A corroborare siffatto assunto basta por mente, che per legge del Re Carlo III. Borbone, essendo Vicerè Viefuille, nelle concessioni, che fanno i Prelati, è vietato il patto di doversi implorare il Beneplacito Apostolico, e per somigliante patto il contratto è nullo. Or l'esito di quella causa sostenuta con tanta forza da Bonadies, fu di non farsi novità contro i possessori, e cooperò a quel santo impegno anche il Vescovo Fortezza di Siracusa, eletto allora dal Re Visitatore Generale delle chiese di regio padronato. Non furon mai dunque di ostacolo nè le bolle, nè i canoni, nè i concilj alle concessioni de' beni delle chiese, e da' loro capi con pastorale zelo fu in ogni tempo promossa la diramazione delle proprietà, e della specie; e si deve ad essi in gran parte il mediocre stato di fortuna, a cui dopo tanti disastri la Sicilia è pervenuta.

E quì cade in acconcio di ricordare, che è stata anche dagli esteri ammirata la coltura dei campi del contado di Mascali, dove per l'estensione di circa venti miglia la popolazione o sparsa, o raccolta in grossi quartieri preme tutta la superficie, e dove gareggiando l'arte colla natura, tutto ciò che la Sicilia produce partitamente si riunisce ad eccellenza, o presenta un teatro di produzioni maravigliose. Si possono rammentare del pari non pochi territorj dipendenti dalle concessioni de' Vescovi, e degli Abati, non meno antiche, che moderne in Palermo, in Messina, in Lipari: e non è da passare sotto silenzio la generosità degli Arcivescovi di Morreale, che fecero le concessioni di sessanta due feudi; ed uno di quelli ripartito con maggiore sagacità e giustizia offre il ridende spettacolo di bellissimi giardini quasi all'occidente della capitale. Rendendosi più generale intanto, e più esteso siffatto esempio, bentosto noi usciremo da quello squallore, che ricuopre il maggior numero dei campi siciliani, e dalla solitudine, che gli accompagna; bentosto salirebbe l'isola a quella ripntazione, a cui la chiamano i suoi destini; e ben tosto sarebbe e più felice al di dentro, e più rispettata al di fuori. Con tale intendimento il paterno cuore del nostro Re, sempre sollecito a proccurare il vantagio, e la felicità de' suoi regni, creò nel 1793 una Giunta incaricata di concedere generalmente i beni-fondi appartenenti

a' Prelati, Abati Commendatarj, ed altri titolari di regio padronato, ed inculcò di non perdersi di veduta l'oggetto *di far sorgere* (son le sacre parole) *nuove abitazioni*, affinchè la popolazione si aumenti, e sia meglio ripartita su tutta l'isola. Quesa legge è in vigore, ebbe esecuzione in parte, e dee averla in tutto il rimanente, nè alcuno oserà di contraddirla, mentre essa forma lo scopo delle comuni brame, e mentre esiste negli abitanti uno spirito di attività, e d'industria, che li muove, e guida ad opere ardue, e a difficili imprese. Ciascuno aspira a coltivare un campo che fosse proprio, a far nuovi saggi di agricoltura, e nuovi sperimenti d'industria, e nuove speculazioni di economia, e di commercio. Perchè mai non secondarli in tali disposizioni così oneste, e felici? No, la sola ignoranza non basta a volersi opporre al voto generale. All'ignoranza deve essere unita o una malvagità crudele, o uno stupido orgoglio. Per confondere, e se è possibile, per disingannare e l'una e l'altra, dovrebbe senza dubbio bastare il virtuoso esempio di tanti dotti Prelati, e la religione de' nostri padri, e dei nostri Sovrani, e il sistema uniforme delle nostre leggi. Ciò che venne disposto dai Re Normanni, e Svevi, ed Aragonesi, ciò che rinnovellarono quei di Castiglia, e ciò soprattutto che fu ordinato dal presente Re Ferdinando, dee servire di scorta irrefragabile a tutti i sudditi suoi, e far tacere insieme, o impallidire gl'ipocriti, e rassicurar gl'imbecilli.

Non si cerchi ajuto dal sofisma, che è sempre figlio della mala fede; e la buona morale obbliga più ad ubbidire, che ad essere refrattarj, e porge benigna mano alle opere di pubblica beneficenza. Va nella classe de' sofismi i più miserabili il supporre, che o la legge vigente, o altra nuova da farsi sull'istesso oggetto, trovi il menomo ostacolo nella qualità di Pari Spirituale. Tale qualità nulla ha, e nulla può aver di comune col materiale possesso delle terre; e Vescovi, ed Abati vi sono, o possono esservi senza quel possesso. E se avverrà di essere approvato il proggetto riproposto più volte nei passati Parlamenti, di aumentare il numero de' Vescovi, non si pretenderà certamente di farsi loro assegnazione di terre, bastando provvedere in qualunque modo al mantenimento loro, e della Cat-

tedra; e tuttavia saranno essi subito Pari Spirituali, giusta il §. VI. del Capitolo IV. del Potere Legislativo. Molto più, che la Paria Spirituale è semplicemente attaccata al carattere delle persone, non mai al possedimento dei beni, nè per conseguirla è necessaria una determinata somma di rendita annuale. Oltre di che non può mai negarsi, che il censo rappresenta il possesso delle terre quasi del pari, che lo rappresenta la pensione degli affitti; e per linguaggio dei dottori stessi della Curia Romana, l'enfiteusi non è alienazione, ma è una locazione perpetua. In tutti i modi è sempre rendita sulle terre, quando ciò sia richiesto, quella che si ritrae dai censi. Messa però da parte, se mai si proporrà da alcuno questa difficoltà, scevra di ragione o di senso, non potrà mai vacillare per siffatti dubbj la stabile fermezza della sovrana legge di concedersi i fondi di regio padronato, e ne saranno sempre per l'esatta esecuzione responsabili i ministri, e i magistrati; i quali devono pensare, che non senza molto accorgimento nella sanzione al capitolo III. del potere legislativo si disse, che i beni ecclesiastici restavano alienabili nei casi, in cui per legge lo erano stati prima. Ma l'urgenza dell'erario, ed il bisogno dello stato, egualmente che il desiderio della nazione, ed il voto universale c'invita a nuovi espedienti: ma non così nuovi, che non abbiano un sostegno solido e forte nelle nostre leggi. Già il nostro Re nella legge dell'*amortizazione* dichiarò, che le antiche leggi degli antichi Re non erano state mai abrogate. La poco osservanza aveva una origine viziosa, cioè la negligenza de' magistrati. Si potrebbe adunque richiamare in vita il capitolo XXIV. di Federigo, senza timor di offendere la meticolosità de' divoti. Vi saranno forse o canoni, concilj, o bolle, che prescrivono di non ubbidire alle leggi coeve alla nostra monarchia, osservate per secoli, trascurate per colpa, o per delitto, desiderate dalla nazione, e quindi volute da' suoi legittimi Rappresentanti? Ciò che fu giusto un tempo, e fu conforme allo spirito della chiesa, e fu ordinato da' Sovrani virtuosi, e cattolici, ed eseguito da un popolo fedele, lascerà di esser tale, perchè non si adatta al piacere, o all'interesse di pochi individui che vogliono rendersi arbitri assoluti di tutta la nazione, e calpestare con fasto

la pubblica felicità? Non così ha pensato il Re nostro, e i Prelati stessi de' nostri tempi.

Allorchè è sopravvenuta allo stato alcuna urgenza, le proprietà delle chiese sono state alienate, e i Vescovi hanno ciò approvato. Siccome avvenne, quando ebbe luogo la reluizione de' censi al 1798, e quando furon posti in vendita e nell'istesso anno, e nel 1811 i beni ecclesiastici, quei dell'Arcivescovado di Morreale, dell'Abadia di Parco e Partinico, dell'ordine Gerosolimitano, e Costantiniano, ed altri diversi. È poi coerente al diritto pubblico ne' casi di necessità, che tutti i beni individuali e comuni sieno alla disposizione dello stato. In simiglianti casi indipendentemente dalla politica, la morale stessa delle nazioni designa i beni de' celibatarj in preferenza ai beni de' padri di famiglia. E questa è stata la pratica universale. Da per tutto, e in tutti i tempi si sono scelti i beni del clero per rimediare agl'imbarazzi delle finanze: e Pio VI. di non ignobile memoria prese parte de' beni del clero, per pagare una parte dei debiti dello stato. Nè per far ciò, che è giustissimo nella sostanza, si è rispettata la forma, che è vana sempre, ed inutile, quando si fa sentire la voce del bisogno. E maggiore bisogno di quello, in cui lo stato si trova in questo momento, non vi è forse stato finora.

Per le quali considerazioni dopo matura deliberazione, la Camera dei Comuni ha decretato come appresso.

Il Parlamento delibera

1. Che tutti i fondi di qualsivoglia sorta delle chiese, ed opere pie ecclesiastiche, comprese nella legge dell'amortizzazione, come altresì tutti li fondi di tutte le opere pie laicali in detta legge non comprese, ed i fondi di tutte le Università dei comuni del regno tanto Demaniali, che Ex-feudali, e finalmente tutti i fondi delle chiese, e commende degli Ordini Equestri, e delle Cappellanie, Mense Vescovili, ed Arcivescovili del regno di Regio Patronato si concedano a perpetua enfiteusi secondo il risultato del coacervo degli ultimi tre contratti di gabelle, ove vi fossero; ed in mancanza secondo una relazione di due periti,

uno da eleggersi dagl' interessati, o loro amministratori, e l'altro dal Segreto del distretto, ed in caso di discordia, o di dissenso degl' interessati, o loro amministratori anzidetti, che ritardassero la elezione, dal Giudice Civile del luogo. L' estimo si farà dai periti sul calcolo della produzione dell' ultimo decennio.

2. Che tutti i Vescovi, Abati, Parrochi, Cappellani, Beneficiali, Fidecommissarj, Proccuratori, Commendatori, Superiori di Comunità dell' uno, e l'altro sesso, ed Amministratori di tutti li sopraddetti fondi, ed i Magistrati Municipali di ogni comune siano tenuti infra l'improrogabile termine di giorni 20. dopo la Real Sanzione far giungere al consiglio delle finanze un esatto, e viridico rivelo di tutti quei fondi, che possiedono, ed amministrano, con la distinta quantità, e qualità, e descrizioni de' confini, e nota de' tre contratti delle gabelle, ove vi fossero, e giurato attestato per quelli in economia, sotto la pena di tre annualità di gabelle, a danno ed interesse di chi era in obbligo di rivelare, e non della chiese, o corpo amministrato, senza sospendersi per questo l'adempimento della legge sulla stabilita concessione.

3. Che le concessioni si facciano a corpi divisi senza potersi accettare offerte di più fondi, ancorchè fossero di piccola estensione. Per tutte le terre, che sono infra la distanza di tre mila passi dall' abitato, se ne dovrà fare la censuazione a piccole partite, che non eccedano le salme quattro.

4. Che tali concessioni si facciano dal consiglio delle finanze con tutte le dovute solennità dell' asta, precedendo gli avvisi non che nella capitale, ma in tutti li comuni vicini a fondi da concedersi; senzachè l' offerente, ed il concessionario soffrano la menoma spesa tanto per la liberazione, che per lo contratto, e copia del medesimo.

5. Che il calor dell' asta sia ristretto ad un Caposoldo, che non dovrà essere minore di un'annualità del risultato del coacervo, come al §. 1., o delle somme da stabilirsi nella relazione da darsi, come al detto §. 1.

6. Che il canone annuale interamente appartenga alla chiesa, ed al corpo proprietario; ed il caposoldo sia tutto a vantaggio dello stato, per supplire alle attuali urgenze, e spendersi, o impiegarsi a decreti del Parlamento.